

PARTE PRIMA

**LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

PAGINA BIANCA

## PARTE PRIMA

## LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## CAPITOLO 1

**Linee generali dell'evoluzione della C.E.E. nel 1968**

Il 1° luglio 1968 sono stati soppressi i dazi doganali intracomunitari ed è stata instaurata, con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato di Roma, la tariffa doganale comune. In pari tempo le tariffe doganali dei sei Paesi sono state sostituite dalla tariffa doganale esterna della Comunità e sono state applicate le prime riduzioni tariffarie concordate lo scorso anno a Ginevra nel grande negoziato del *Kennedy round*.

Di tale avvenimento è bene tener distinti, per una adeguata comprensione, gli effetti pratici immediati dalla portata storica che esso assume nell'evoluzione della Comunità.

Gli effetti pratici immediati sono stati modesti. La residua protezione tariffaria caduta alla data del 1° luglio era solo del 15 per cento e del 25 per cento dei dazi di base (vigenti cioè al 1° gennaio 1957) rispettivamente per i prodotti industriali e per i prodotti agricoli non regolamentati. Gli effetti dell'eliminazione di tali residui ostacoli tariffari erano stati assorbiti dall'economia comunitaria prima ancora del loro prodursi. Infatti, per quel che riguarda i prodotti industriali, la residua protezione tariffaria del 15 per cento, ha avuto un'incidenza assai limitata sugli scambi all'interno della Comunità e non ha avuto ripercussioni apprezzabili sulle correnti di traffico. Per quanto riguarda i prodotti agricoli occorre ricordare che i prodotti per i quali i meccanismi di intervento comunitario non sono ancora stati adottati non raggiungono il 10 per cento del totale.

Per quel che concerne l'applicazione della tariffa esterna comune la diminuzione è stata diversa a seconda del livello della tariffa originaria (per l'Italia si è trattato di una riduzione complessiva di sei punti e mezzo).

Tuttavia anche l'allineamento della tariffa esterna non ha avuto conseguenze apprezzabili sia nei riguardi della bilancia commerciale comunitaria, sia nei confronti delle singole bilance nazionali.

La limitatezza di tali effetti non deve sorprendere. È infatti comprensibile come per un fenomeno così ampio e complesso quale l'interpenetrazione economica comunitaria è pressoché impossibile isolare gli effetti sulla bilancia commerciale dei singoli Paesi e della Comunità nel suo insieme di ciascuna delle misure di carattere tariffario adottate. Quello che va ovviamente considerato è l'effetto complessivo della instaurazione del Mercato comune sugli scambi dei singoli Paesi e della Comunità tutta intera. L'effetto delle progressive riduzioni tariffarie non si è ovviamente distribuito nel tempo nella stessa misura in cui queste sono andate man mano realizzandosi. La stessa decisione di anticipare l'unione doganale è stata in parte determinata dalla convinzione che gli effetti di questa si fossero già prodotti e che pertanto meglio valesse eliminare anche formalmente i residui ostacoli tariffari.

Questo si è detto non certo per sminuire l'importanza dell'unione doganale, ma piuttosto per chiarire il preciso significato di tale evento. La data del 1° luglio, se da un lato assume carattere di simbolo dello straordinario sviluppo degli scambi commerciali *intra* ed *extra* comunitari, chiude anche sul cammino dell'unificazione economica la tappa dell'interpenetrazione delle economie, realizzatasi attraverso il disarmo doganale, ed apre quella più aspra e difficile dell'integrazione economica, per la quale i soli strumenti tariffari non bastano.

La caduta delle barriere tariffarie non deve peraltro far pensare che altre frontiere interne non sussistano. In realtà gravi ostacoli di carattere fiscale e d'ordine tecnico continuano a portare intralcio alla piena libertà dello

intercambio comunitario. Progressi in questo settore sono stati compiuti nell'anno in corso grazie all'adozione del Regolamento che definisce il territorio doganale della Comunità e di quello che disciplina la nozione dell'origine delle merci.

Altro avvenimento « storico » è stato l'approvazione del Regolamento, alla data del 29 luglio 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, entrato definitivamente in vigore il 9 novembre 1968. Il Consiglio della CEE, sin dal 1966, aveva stabilito che il Regolamento definitivo sulla libera circolazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere adottato contemporaneamente all'entrata in vigore dell'unione doganale, sulla base del principio della sincronizzazione tra il completamento della libera circolazione delle merci e quello della libertà di movimento della manodopera.

Anche nel caso della libera circolazione dei lavoratori, se non si può affermare che l'approvazione del Regolamento in questione abbia avuto conseguenze immediate sui movimenti della manodopera in Europa, in quanto già la regolamentazione esistente nel settore assicurava un'adeguata mobilità ai lavoratori nell'ambito comunitario, tuttavia profonde sono state le conseguenze di carattere giuridico e psicologico dell'adozione di detto Regolamento.

Esso ha sancito l'abbandono definitivo del principio della preferenza ai lavoratori nazionali, per quanto concerne la scelta dello impiego, e che trovava la sua umiliante espressione nel permesso di lavoro ormai definitivamente abolito. Grazie alla nuova disciplina i cittadini comunitari potranno accedere all'impiego allo stesso titolo dei nazionali e senza alcuna limitazione potranno liberamente spostarsi nell'ambito dei sei Paesi anche senza un preliminare ingaggio, semplicemente allo scopo di porsi alla ricerca di un lavoro.

La realizzazione forse più importante della nuova disciplina sta nelle disposizioni sulla parità assoluta di trattamento tra cittadini comunitari e nazionali per tutto quello che riguarda le condizioni d'impiego e gli altri vantaggi di carattere sociale. Tale parità si estende naturalmente all'esercizio dei diritti sindacali. Tale parità è assoluta e incondizionata all'interno dell'impresa; quanto invece alle cariche sindacali al di fuori della impresa sarà garantito il diritto di voto, ma può essere limitata la eleggibilità, ove si tratti di cariche che comportino l'esercizio di funzioni politiche. Anche questa limita-

zione comunque sarà soggetta a riesame da parte del Consiglio dei ministri entro due anni.

Modeste sono state invece le realizzazioni nel campo della politica sociale. I motivi per cui in tale settore i progressi sono stati inferiori alle aspettative sono certamente connessi alla stretta correlazione che esiste tra politica sociale e politica economica. Sarebbe infatti difficile procedere decisamente sul cammino delle realizzazioni di ordine sociale senza contemporaneamente por mano a una vera politica delle strutture. Su questa connessione insiste anche il recente programma di politica economica a medio termine.

Conscio di tali esigenze, il Consiglio, nella Sessione del 19 febbraio 1968, esaminando il programma di azione in campo sociale, ha deciso di procedere ad uno studio delle correlazioni esistenti fra la politica sociale e le altre politiche della Comunità, invitando la Commissione ad elaborare un rapporto al riguardo. È da auspicare che i risultati di tale esame possano indurre i Paesi membri a dare maggiore impulso all'attività in campo sociale e che la Comunità dopo aver attuato in larga parte le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori possa individuare le linee direttrici della sua azione in campo sociale, anche per i settori non strettamente regolati dal Trattato.

L'altro settore in cui nel 1968 si sono registrati notevoli progressi è stato quello della politica agricola comune. Con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato per i tre importanti settori della carne bovina, del latte e dei lattiero-caseari e dello zucchero, ormai più del 90 per cento della produzione agricola comunitaria è regolamentato.

Sono ben note le critiche che la regolamentazione di mercato dei prodotti agricoli ha suscitato in relazione sia al problema dell'aumento delle spese della Sezione Garanzia del FEOGA, sia per quanto concerne il problema dello smaltimento delle eccedenze. Se non vi è dubbio che alcune di queste critiche sono eccessive specie per quanto riguarda la valutazione del dare e dell'avere per ogni singolo Paese membro e se si è data esagerata importanza al problema delle eccedenze considerato isolatamente e avulso dal contesto generale della politica agricola comunitaria, resta tuttavia il fatto che una politica agricola pressoché interamente fondata sulla manovra dei prezzi e la regolamentazione dei mercati suscita vive perplessità. Di tali preoccupazioni si è fatta interprete la stessa Commissione che con il rapporto « Agri-

coltura 1980 » ha cercato di aprire il discorso sulla revisione delle strutture agricole. Quali possano essere le obiezioni che tale rapporto sollevi sul piano dei principi sta di fatto che esso costituisce una adeguata base di discussione al fine di impostare il problema urgente della riforma delle strutture. La spinta a tale discussione non nasce infatti da esigenze di ordine teorico, ma bensì dal continuo aumento delle spese necessarie al finanziamento della politica agricola comune nella sua attuale struttura.

In conclusione, sia che si esaminino le realizzazioni compiute dalla Comunità nel settore della circolazione delle merci che in quello del movimento delle persone, sia che si considerino i progressi compiuti nell'organizzazione di mercato dei prodotti agricoli, ci si trova di fronte ad una esigenza primordiale: quella di una politica globale delle strutture. Di tale esigenza si è fatta interprete la Commissione presentando al Consiglio il 20 marzo 1968 il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine.

Tale progetto, richiamandosi agli sviluppi del processo d'integrazione economica, all'accresciuta concorrenza internazionale, all'impiego di nuove tecniche e di nuovi sistemi di produzione, cerca di delineare gli orientamenti di una politica strutturale suscettibile di favorire la produttività e perciò di rafforzare la competitività internazionale dell'industria europea.

Al fattore politico spetta la responsabilità di sostenere questo processo di trasformazione e di riadattamento, sopprimendo quanto possa intralciarli e creando quanto possa favorirli.

Ad affrontare tali compiti grandiosi purtroppo i Paesi membri si accingono in un clima caratterizzato da un sentimento di vivo disagio. Dopo il primo decennio di vita della Comunità i Paesi membri si sentono incapaci di delineare congiuntamente una prospettiva comune circa l'evoluzione futura della Comunità, vista nei suoi aspetti interni ed esterni. Per quanto concerne infatti gli aspetti interni la realizzazione dell'unione doganale ha contribuito a viepiù diffondere nei Paesi membri la consapevolezza che la via dell'interpenetrazione economica, realizzata attraverso gli strumenti tariffari sia ormai pressoché interamente percorsa; il raggiungimento di una organizzazione di mercato per la quasi totalità dei prodotti agricoli ha diffuso la convinzione che lo strumento dei prezzi sia ormai insufficiente per regolare la politica agricola

comune; la messa in opera di quasi tutti gli strumenti legislativi atti a garantire la libertà di movimento dei lavoratori ha diffuso il convincimento che questi non siano sufficienti a realizzare un'autentica politica sociale. Alle scelte determinanti per avanzare sul cammino dell'integrazione economica i Paesi membri della Comunità non possono però procedere senza aver prima raggiunto una comune presa di coscienza di quelle che sono le dimensioni reali del continente europeo. Il problema dello sviluppo interno della Comunità non può perciò essere disgiunto da quello del suo allargamento ed i singoli Paesi non possono por mano alle modifiche di struttura se non sono consapevoli di quali saranno le dimensioni del nuovo spazio economico cui debbono adattare le economie nazionali.

Il dilemma allargamento-sviluppo interno della Comunità ha dominato pertanto nel corso dell'anno 1968 l'attività comunitaria e l'Italia, cui è spettata la presidenza di turno nella seconda metà dell'anno, si è fatta vigorosa interprete di tale primordiale istanza spingendo i Paesi membri della Comunità ad operare delle scelte anche in senso limitato e provvisorio, ma che contribuissero a sbloccare il problema.

In questa prospettiva con profondo realismo e rifiutando pertanto i pericolosi allettamenti di una politica del « tutto o niente » l'Italia e il Benelux, hanno avanzato nel corso dell'anno una serie di proposte e preso una serie di iniziative al fine, da un lato, di non far subire alcun rallentamento al processo di integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, osservando le scadenze previste e attuando nei termini gli impegni assunti, dall'altro, cercando di stabilire ogni collegamento possibile fra la Comunità e i Paesi candidati all'adesione per quei settori che esulino dai Trattati.

Documenti fondamentali in tal senso sono il *Memorandum* Benelux e il *Memorandum* italiano che hanno costituito e tuttora costituiscono la base della politica dei Cinque sul problema delle adesioni.

La proposta tedesca di « arrangiamenti » tariffari fra la Comunità e i Paesi che hanno fatto domanda di adesione non è stata d'altronde respinta dall'Italia e dal Benelux a condizione che tali « arrangiamenti » si pongano nella prospettiva dell'adesione e che si inseriscano nel contesto di altre misure di collegamento fra la Comunità e la Gran Bretagna.

Una vasta serie di forme di collegamento tra Comunità e Gran Bretagna è stata esaminata ed approfondita dai Cinque nella seconda metà del 1968 ed ha formato in particolare oggetto di una proposta avanzata dalla Germania nel Consiglio del 27 settembre, ma concordata fra i Cinque, in cui unitamente agli arrangiamenti tariffari si suggerivano le forme di una collaborazione in campo tecnologico e lo studio congiunto da parte degli esperti della Comunità e dei Paesi che hanno fatto domanda di adesione degli effetti di tale adesione sulla struttura attuale della Comunità.

Tale iniziativa si è conclusa con un nulla di fatto per il persistente atteggiamento negativo della Francia. Il documento presentato dalla Francia nella Sessione del Consiglio del 5 novembre con cui gli altri Paesi membri sono invitati ad accentuare gli sforzi per accelerare l'unione economica e procedere più speditamente all'attuazione dei Trattati non pone a fuoco il problema reale della Comunità. Per alcuni settori in cui la Francia ravvisa l'opportunità di avanzare più rapidamente le scelte da farsi rientrano nel normale processo di sviluppo della Comunità e non costituiscono oggetto di apposito dibattito politico; per altri invece investono appunto quelle trasformazioni di struttura che sarebbe pericoloso affrontare senza congiuntamente considerare il problema dell'ampliamento della Comunità e ciò onde non allargare ulteriormente il fossato che divide la Comunità e i Paesi che hanno fatto domanda di adesione.

Gli sforzi tuttavia per facilitare, con altri mezzi e per altre vie, il ravvicinamento fra la Comunità e i Paesi candidati all'adesione hanno condotto ad almeno un risultato positivo. La Risoluzione, approvata dal Consiglio nella sessione del 10 dicembre, sulla cooperazione scientifica e tecnologica, stabilisce che il rapporto finale del Gruppo Maréchal sia comunicato anche ai Paesi candidati alla adesione e che le decisioni finali siano adottate da una Conferenza a livello ministeriale allargata (con la partecipazione quindi dei Ministri dei Paesi candidati all'adesione). Per la prima volta è stato pertanto unanimemente ammessa la possibilità, per un settore di vitale importanza per lo sviluppo futuro della economia europea, di un collegamento speciale tra Paesi membri e Paesi candidati.

Soddisfacenti sono stati invece nell'anno in corso gli sviluppi dei rapporti con i Paesi mediterranei. I negoziati con la Tunisia e con il Marocco si stanno svolgendo in una cor-

diale atmosfera e hanno già permesso di raggiungere un'intesa su numerosi argomenti. Quanto all'Algeria, a seguito della decisione di massima del Consiglio relativa all'armonizzazione del regime applicabile ai prodotti algerini importati, la Commissione ha elaborato precise proposte che sono attualmente in esame.

Il Consiglio, nella seduta del 30 luglio 1968, ha adottato un mandato che ha autorizzato la Commissione a iniziare i negoziati per concludere un accordo commerciale della durata di tre anni con la Jugoslavia. Conversazioni esplorative hanno già avuto luogo tra la Jugoslavia e i rappresentanti della Commissione.

Quanto alla Turchia, la decisione adottata dal Consiglio il 30 luglio scorso, secondo la quale è opportuno prevedere al più presto possibile il passaggio alla fase transitoria dell'associazione e il proseguimento dell'assistenza finanziaria, segna il punto di partenza per i nuovi sviluppi. Il Consiglio d'Associazione del 9 dicembre ha deliberato di dare inizio alle trattative per definire le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria.

Anche importanti sono stati i progressi compiuti nel campo dei rapporti tra la Comunità e i Paesi in via di sviluppo.

La Comunità ha manifestato più volte il suo favore sul piano mondiale ad una politica di stabilizzazione dei prezzi per i prodotti di base, come pure all'intensificazione degli aiuti ai Paesi in fase di sviluppo. In tale prospettiva sono state sottoscritte, nel quadro dei negoziati *Kennedy*, le Convenzioni che riguardano il commercio del grano e l'aiuto alimentare.

Nel campo delle relazioni con i Paesi africani associati è stato deciso nel corso del Consiglio di Associazione ordinario annuale svoltosi il 23 luglio a Kinshasa di dare avvio ai negoziati per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé. Ha avuto luogo all'uopo una prima riunione ministeriale delle parti contraenti il 19 dicembre a Bruxelles.

Il rinnovo della Convenzione, che solleva non pochi e non facili problemi, mettendo in luce unitamente agli indubbi progressi compiuti nel campo delle relazioni fra la Comunità e gli Stati africani anche le manchevolezze cui la Convenzione ha dato luogo, si presenta come una favorevole occasione per dimostrare fino a che punto la Comunità abbia recepito le nuove idee in materia di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base e di preferenze generalizzate da concedersi ai Paesi in via di sviluppo.

L'intervenuta firma degli Accordi di Associazione con la Nigeria e l'East Africa, la cui scadenza è prevista contemporaneamente a quella della Convenzione di Yaoundé, sta a dimostrare la volontà della Comunità di estendere i suoi rapporti associativi al di là dei Paesi con i quali i suoi membri erano legati da rapporti particolari.

Già nel corso del 1969, quindi, nel proseguimento dell'integrazione economica, dovranno essere approntati i fondamentali problemi derivanti dalla necessità di procedere verso l'unione economica, quelli relativi ad una certa revisione della politica agricola comune e ad un rafforzamento delle istituzioni comunitarie, nonché quelli dell'ampliamento e della posizione esterna delle Comunità.

A questo proposito occorre, infine, sottolineare che con il 31 dicembre 1969 ha fine il periodo transitorio di dodici anni, previsto dal Trattato di Roma per la progressiva instaurazione del Mercato comune.

## CAPITOLO 2.

### **La libera circolazione delle merci. L'armonizzazione delle disposizioni doganali**

#### *Unione doganale.*

Il 1° luglio 1968 — data ormai storica nella vita dell'Europa dei Sei — è stata instaurata l'unione doganale. Soppresses quasi integralmente le residue barriere interne tariffarie e le restrizioni quantitative, costituito un solo territorio doganale, sostitutivo di quelli preesistenti, si è concluso, con un anno e mezzo di anticipo rispetto al calendario stabilito dal Trattato, quel processo di unificazione che, sollecitato nel suo ritmo dalle misure di acceleramento, rappresenta la prima e fondamentale pietra miliare del cammino diretto all'obiettivo dell'integrazione economica. Altre frontiere interne, quali quelle fiscali, sanitarie, fitopatologiche, di ordine tecnico, eccetera, continuano a sussistere: la piena libertà nell'interscambio comunitario potrà essere conseguita quando sarà attuata una sufficiente armonizzazione delle normative nazionali, il cui processo, già in corso ed in taluni settori in fase avanzata, comporta un lavoro complesso e di ampio respiro.

È all'esame un progetto di decisione relativo alla soppressione delle formalità amministrative ancora imposte dagli Stati membri negli scambi reciproci di prodotti liberaliz-

zati (sistemi di licenze automatiche, autorizzazioni preventive ed altre analoghe formalità, sia preliminari che concomitanti).

#### *Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri.*

Salvo talune eccezioni, alla data predetta sono stati soppressi i residui dazi intracomunitari. Per i prodotti industriali, la cui smobilitazione tariffaria aveva raggiunto, al 1° luglio 1967, l'85 per cento dei dazi di base (di quelli, cioè vigenti al 1° gennaio 1957), la scomparsa della restante quota del 15 per cento, di entità assai modesta, poteva considerarsi praticamente già scontata dalle economie dei Paesi membri. L'Italia ha mantenuto l'isolamento del proprio mercato nei settori del piombo, dello zinco e della seta.

Per quanto concerne i prodotti agricoli, occorre distinguere fra quelli soggetti a regolamentazione di mercato e quelli per cui i meccanismi di intervento comunitario non sono stati ancora adottati o non sono previsti. Per i primi vige il regime liberistico, al quale sono stati sottoposti i prodotti trasformati a base di ortofruttili (Regolamento 865/68), le piante ed i prodotti della floricultura (Regolamento 234/68), a seguito dell'adozione, nel corso del 1968, delle relative discipline di mercato allo stesso regime sono soggetti i prodotti lattiero-caseari e le carni bovine per effetto dei Regolamenti 804/68 e 805/68 adottati il 28 giugno 1968, sostitutivi di quelli entrati in vigore nel 1964. Tenuto conto dei settori già organizzati negli anni precedenti (cereali, riso, uova, pollame, suini e carni suine, olio di oliva, e di semi, zucchero, cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche), la libera circolazione vige per una cospicua serie di prodotti che rappresentano più del 90 per cento dell'intera produzione agricola comunitaria.

Per i prodotti non soggetti a disciplina di mercato, il disarmo daziario aveva raggiunto, al 1° luglio 1967, il 75 per cento dei dazi di base. Con Regolamento 827/68 è stata soppressa la restante quota del 25 per cento per taluni prodotti agricoli minori, cosiddetti « di saldo » (cavalli non destinati alla macellazione, asini, muli, caprini, tè e spezie, escluso il mate, datteri, fieno, eccetera).

I prodotti agricoli, la cui organizzazione di mercato è ancora in fase di esame o di progetto (vini, tabacchi, alcole, radici di cicoria, prodotti della pesca, luppolo, lino, ca-

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

napa, banane, patate, ovini, sughero), sono ancora assoggettati ai dazi intracomunitari finché non entreranno in vigore i relativi Regolamenti.

*Instaurazione della tariffa doganale comune.*

Se la scadenza del 1° luglio non ha avuto ripercussioni apprezzabili all'interno del mercato comune, sostanziale è il significato di quella data nelle relazioni commerciali della Comunità con i Paesi terzi. In quel giorno è entrato in vigore il Regolamento 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; in esso sono stati trasfusi, con le necessarie modifiche ed innovazioni, i vari testi che disciplinavano la particolare materia.

Sul piano giuridico ha grande importanza il fatto che tutte le disposizioni tariffarie, le quali in precedenza erano solitamente emanate mediante decisioni, devono ora essere oggetto di Regolamento. Questo, infatti, è direttamente applicabile nei singoli ordinamenti interni e consente la simultanea entrata in vigore, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni in causa, mentre le decisioni, dovendo essere recepite nella normativa interna, davano spesso luogo ad asincrone applicazioni, a causa dei difformi *iter* legislativi.

Sotto l'aspetto formale, detto Regolamento è costituito da due parti: disposizioni preliminari e tabella dei dazi, con relativi allegati. Questa tabella contiene i dazi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1968, sia autonomi che convenzionali; fra questi ultimi figurano quelli che, in base ai negoziati *Kennedy round*, risultano sia dalla normale riduzione di 2/5 dello scarto con i dazi finali della lista di concessioni GATT, sia dalle particolari riduzioni accelerate, quali quelle convenute per i prodotti di esportazione dai Paesi in fase di sviluppo.

Norma liberale del Regolamento è quella che stabilisce l'applicazione unilaterale dei dazi convenzionali *erga omnes*, anche, cioè, nei confronti dei Paesi che non sono parti contraenti del GATT, finché non sarà attuata una politica commerciale comune.

Per quanto concerne il settore industriale, l'instaurazione della tariffa doganale comune ha avuto riflessi diversi nei Paesi membri. Per la Germania federale ed il Benelux, i cui dazi originari erano generalmente inferiori a quelli comunitari, la riduzione operata a seguito del *Kennedy round* ha rappresentato una compensazione vantaggiosa; per contro la Francia e l'Italia, che originariamente avevano un livello di protezione doganale su-

periore, hanno dovuto effettuare un duplice movimento verso il ribasso, in quanto le riduzioni derivanti dai negoziati di Ginevra si sono sommate a quelle insite nei dazi comunitari, ai quali, alla data del 1° luglio 1968, è stato realizzato il terzo ed ultimo accostamento delle tariffe nazionali.

Diversa ed alquanto complessa si presenta la situazione nel settore agricolo, non esistendo un sistema uniforme di protezione nei confronti dei Paesi terzi. Per i prodotti a regime di prezzi unici (escluse le carni bovine) vige il sistema dei prelievi all'importazione; per le carni bovine e taluni prodotti agricoli trasformati vige un regime misto di dazi doganali e di prelievi, per gli ortofrutticoli si applicano i dazi doganali insieme ad eventuali tasse compensative sulla base dei prezzi comunitari di riferimento; per i prodotti, per cui non è stata ancora adottata o è ancora allo studio un'organizzazione di mercato (vini tabacchi, alcole, eccetera), sono mantenuti i regimi daziari nazionali, fatta eccezione per quelli assoggettati ai dazi ridotti convenuti, se sono stati oggetto di negoziato nel *Kennedy round*; per gli altri prodotti cosiddetti « di saldo », si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

È in fase di esame un progetto di Regolamento relativo all'istituzione di un Comitato incaricato di assistere la Commissione per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale, comune, allo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione. Peraltro, tale uniformità sarà conseguita, nella maggior parte dei casi, mercè l'adozione delle note esplicative complementari (complementari, cioè delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles adottate dal Consiglio di Cooperazione doganale). Esse preciseranno la portata delle voci, e, particolarmente, delle sottovoci della tariffa doganale comune, con l'elencazione delle merci, di maggiore interesse per il commercio internazionale, in esse rientranti ed indicheranno i criteri distintivi atti ad eliminare le possibili interferenze di classifica in posizioni diverse. Sono state elaborate le note esplicative complementari relative a 78 capitoli della tariffa doganale comune; sono in fase di elaborazione quelle concernenti i restanti 21 capitoli.

*Sospensioni daziarie.*

Sulla base dell'articolo 28 del Trattato, sono stati temporaneamente sospesi, in tutto o in parte, i dazi comunitari applicabili ad una serie cospicua di prodotti, in prevalenza



della chimica organica, non reperibili all'interno della Comunità e la cui produzione è attualmente insufficiente al suo fabbisogno. Altre sospensioni concernono:

a) i prodotti che interessano l'esportazione da Israele, allo scopo di continuare a mantenere sino al 30 giugno 1969, in via unilaterale ed in attesa di un nuovo Accordo di detto Paese con la Comunità, la situazione tariffaria creatasi nel 1964 a seguito dell'Accordo commerciale venuto a decadere il 30 giugno 1967;

b) i prodotti che interessano l'esportazione dall'Iran, a seguito della proroga, con modifiche, dell'Accordo commerciale concluso nel 1963;

c) taluni prodotti, fra cui alcune spezie, pimenti e legni tropicali, in relazione ad intese intervenute nel corso del primo negoziato per l'adesione della Gran Bretagna.

Tali sospensioni sono state recepite nel Regolamento 950/68, nel quale sono state, altresì, trasfuse le decisioni del Consiglio del 17 giugno 1968 concernenti:

a) la franchigia daziaria, totale e *sine die*, di tutti i materiali destinati all'industria dei cantieri navali. L'esonero degli oneri doganali è uno degli elementi che consentono all'industria cantieristica comunitaria la competitività con i cantieri navali dei Paesi terzi;

b) le sospensioni, in tutto ed in parte, dei dazi applicabili a determinati materiali destinati alle costruzioni aeronautiche ed alla manutenzione e riparazione di aerodine di piccolo e medio tonnellaggio. Tali misure agevolative hanno integrato quelle adottate dal Consiglio il 22 dicembre 1966, ed egualmente recepite dal Regolamento, per gli aeroplani di peso a vuoto superiore a 15 tonnellate e per taluni materiali destinati alla loro manutenzione, riparazione ed equipaggiamento. Quantunque di carattere temporaneo e selettivo, data la crescente produzione comunitaria nel particolare settore, dette sospensioni costituiscono un insieme di notevoli vantaggi per le imprese dei trasporti aerei e per l'industria delle costruzioni aeronautiche.

#### *Contingenti tariffari.*

Dazi ridotti o nulli sono stati applicati dai singoli Paesi membri per taluni prodotti nel quadro di contingenti tariffari nazionali concessi sulla base dell'articolo 25 del Trattato. L'Italia ne ha beneficiato per

il tonno destinato all'industria conserviera, per il merluzzo salato, in salamoia o secco, per i semi da barbabietole da zucchero di talune varietà. Peraltro, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità esige la scomparsa dei contingenti tariffari nazionali e la loro sostituzione con quelli di portata comunitaria. Sia in via autonoma (articolo 28 del Trattato), sia per effetto di consolidazioni nel quadro del GATT e di Accordi commerciali con Paesi terzi (articolo 111), sono stati aperti, nel 1968, contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli, per prodotti diversi (talune ferro-leghe, alluminio greggio, magnesio greggio, carta da giornali, tessuti indiani di cotone o di seta ottenuti su telai a mano, carni bovine congelate, eccetera). Quote di ripartizione del volume di detti contingenti sono state assegnate all'Italia. Altri contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti in base al Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara e ad alcune decisioni del Consiglio di Associazione CEE-Turchia, per taluni prodotti originari e provenienti da detto Paese (tabacchi greggi, determinati prodotti ittici, vini di qualità, eccetera).

#### *Armonizzazione delle disposizioni doganali.*

L'unione doganale esige, per il suo corretto funzionamento, non soltanto l'unificazione tariffaria, ma anche disposizioni comuni in materia doganale. Ciò allo scopo di evitare che gli interessati siano indotti ad effettuare le operazioni nello Stato membro in cui vigono norme più vantaggiose, con le conseguenti deviazioni di traffico, distorsioni concorrenziali e diversioni di proventi doganali suscettibili di dar luogo a misure perequative. In tale contesto ed in vista della scadenza del 1° luglio, la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di proposte relative all'armonizzazione delle disposizioni in materia doganale.

Sono stati già adottati:

a) il Regolamento 1496/68 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità. Esso recepisce le particolari situazioni giuridiche codificate dalle rispettive disposizioni di diritto nazionale o derivanti da convenzioni internazionali concluse da taluni Stati membri prima dell'entrata in vigore del Trattato. Unica innovazione è quella dell'implicita inclusione nel territorio doganale comunitario e, pertanto, in quello nazionale delle acque territoriali italiane che l'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 poneva fuori

della linea doganale marittima, segnata dal lido del mare. Tale implicito incorporamento precede l'espressa norma legislativa che, al riguardo, il Governo è delegato ad emanare in base alla legge 23 gennaio 1968, n. 29;

b) il Regolamento 802/68 relativo alla definizione comune della nozione dell'origine delle merci. Esso disciplina, nei rapporti con i Paesi terzi, la particolare materia per la quale non erano state finora elaborate disposizioni uniformi sul piano internazionale, dettando norme per le merci da considerare interamente ottenute in un solo Paese, per quelle nella cui produzione siano intervenuti due o più Paesi, per i certificati di origine all'importazione ed all'esportazione, per la cooperazione amministrativa e stabilendo una particolare procedura ai fini dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme predette;

c) il Regolamento 803/68 concernente il valore in dogana delle merci. Le relative norme, che non si discostano dalle linee fondamentali tracciate in materia dalla Convenzione di Bruxelles sul valore, sono adattate alle nuove esigenze sorte con l'instaurazione della unione doganale, particolarmente per quanto concerne l'accertamento delle spese di trasporto, il momento della valutazione, le tolleranze di tempo per l'ammissione del prezzo fatturato come base di valutazione, il tasso di cambio applicabile per la conversione in valuta nazionale degli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile;

d) la direttiva 312/68 che disciplina la condotta in dogana delle merci pervenute nel territorio doganale della Comunità ed il regime del loro deposito provvisorio.

Non sono state ancora formalmente adottate, quantunque sia stato già raggiunto, a livello ministeriale, l'accordo sul piano tecnico:

a) la proposta di Direttiva sul regime delle zone franche, che, per quanto concerne l'Italia, interessa i punti franchi, i depositi franchi e le zone franche, non ancora attuato, di Gorizia e della Valle di Aosta. Sono state superate, mercè una formula di compromesso, le divergenze relative al mantenimento degli antichi privilegi di cui beneficia il vecchio porto franco di Amburgo;

b) la proposta di direttiva sul regime dei depositi doganali, che ha particolare attinenza con il progetto di Regolamento relativo al prefinanziamento delle restituzioni per

i prodotti agricoli comunitari destinati alla esportazione;

c) la proposta di direttiva sul traffico di perfezionamento attivo, che ha egualmente dei riflessi sul detto prefinanziamento;

d) la proposta di direttiva concernente la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli. È stato accettato anche da parte tedesca il termine di dilazione di 30 giorni in luogo di 60 a partire dal 1° gennaio 1974;

e) la proposta di Regolamento sul transito comunitario. È stata rimossa mercè una norma di carattere transitorio, la riserva italiana circa l'esclusione della coesistenza, per i trasporti internazionali all'interno della Comunità, della procedura del transito comunitario col regime della Convenzione TIR.

Sono in fase di esame:

a) la proposta di Regolamento relativa al trattamento daziario applicabile alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori;

b) la proposta di direttiva circa le franchigie delle imposte sulla cifra di affari e delle accise applicabili all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori;

c) la proposta di risoluzione concernente la procedura relativa alla gestione dei contingenti tariffari comunitari.

In data 21 giugno 1968, la Commissione ha formulato, sulla base dell'articolo 155 del Trattato, una Raccomandazione agli Stati membri, perché, alle frontiere introcomunitarie, siano evitate le soste sistematiche delle persone, non si proceda, salvo in circostanze eccezionali al controllo delle vetture da turismo e siano materialmente soppresse le barriere poste dinanzi agli Uffici doganali. Il Governo sta studiando la possibilità di accogliere, in tutto od in parte, tale Raccomandazione; non si conosce ancora quale seguito ad essa intendano dare gli altri Paesi membri.

Sono in fase di elaborazione:

a) il progetto di direttiva sul regime di traffico di perfezionamento passivo;

b) il progetto di direttiva sul regime di ammissione temporanea di materiale professionale, di mezzi di produzione e di materiali necessari all'esecuzione di lavori;

c) il progetto di direttiva sulle norme comuni per la messa in libera pratica delle merci.

La Commissione non ha ancora intrapreso lo studio relativo all'adattamento progressivo delle strutture, delle organizzazioni e del funzionamento delle Amministrazioni doganali ai bisogni del Mercato Comune.

Giova ricordare che, in vista dell'instaurazione dell'unione doganale, il 7 settembre 1967 venne firmata la Convenzione relativa alla mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali dei Paesi membri, che prevede il reciproco riconoscimento degli atti ed il coordinamento delle azioni, allo scopo di reprimere le frodi e garantire il pagamento dei diritti.

Detta Convenzione, tuttavia, non è entrata ancora in vigore; nessun strumento di ratifica e di approvazione dei Paesi contraenti è stato finora depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Per quanto concerne l'Italia, il disegno di legge relativo alla ratifica della Convenzione è stato esaminato ed approvato in sede referente dalla terza Commissione del Senato, con lo stralcio del Protocollo di adesione della Grecia; il provvedimento sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea del Senato.

#### *Perequazione delle entrate doganali.*

Con la Risoluzione adottata in data 11 maggio 1966, il Consiglio ammise il principio, in vista della soppressione dei dazi intracomunali, della perequazione fra gli Stati membri delle entrate doganali, sia mediante un sistema generale di ripartizione sia con compensazioni particolari, in relazione alle deviazioni di proventi, di una certa importanza, causate dalla messa in libera pratica in uno Stato membro di merci provenienti da Paesi terzi e destinate in realtà al consumo in un altro Stato membro. Sono in corso gli studi relativi alle modalità che consentano di constatare e, se del caso, compensare tali deviazioni.

### CAPITOLO 3

#### **La libera circolazione dei lavoratori. I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Il diritto delle società**

##### *La libera circolazione dei lavoratori.*

Accolto, su sollecitazione del Governo italiano, il principio della sincronizzazione tra il completamento della libera circolazione delle merci e quello, previsto dagli articoli 48 e 49 del Trattato, della libertà di movimento della

manodopera, il Consiglio, già nel corso del 1966, aveva stabilito che il regolamento definitivo sulla libera circolazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere adottato contemporaneamente all'entrata in vigore dell'unione doganale.

I relativi lavori sono stati iniziati fin dal 1966 dalla Commissione, che ha presentato al Consiglio, nell'aprile 1967, un Progetto di Regolamento al riguardo oltre ad un progetto di direttiva sull'ingresso dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità.

La fase finale delle trattative, dopo la formulazione dei pareri del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale, si è svolta nel seno al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Gruppo questioni sociali tra il gennaio ed il giugno del corrente anno. Quindi il Consiglio dei Ministri, nella sessione del 29 luglio ultimo scorso dedicata alle questioni di carattere sociale, ha approvato nella sostanza, dopo una vivace trattativa, i due testi, con riserva della loro messa a punto linguistica. L'approvazione formale del Regolamento e della Direttiva ha avuto luogo nella sessione del Consiglio del 14-15 ottobre, nella quale è stata anche approvata, nel quadro dell'articolo 227 del Trattato, una decisione che estende l'applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato stesso ai dipartimenti francesi d'oltremare.

La nuova regolamentazione, entrata in vigore il 9 novembre 1968 costituisce una importante realizzazione sulla via della costruzione dell'Europa.

Essa ha in primo luogo sancito l'adozione definitiva del principio dell'eguaglianza dei lavoratori dei Paesi membri per quanto concerne l'accesso all'impiego, principio che, nel quadro del precedente regolamento, anche se affermato in linea generale, poteva subire eccezioni, in caso di deterioramento della situazione del mercato del lavoro. Tale clausola di salvaguardia non esiste più, e, in caso di deterioramento del mercato del lavoro, è prevista ora soltanto la sospensione dei meccanismi ufficiali di messa in contatto delle domande ed offerte di lavoro, senza però che vengano sospesi i diritti individuali dei lavoratori alla libera circolazione.

Viene inoltre abolito, per i lavoratori comunitari, il permesso di lavoro, salva la facoltà per gli Stati di mantenerlo in vigore, al massimo fino al 31 dicembre del 1969, ma a soli scopi statistici, e quindi con rilascio automatico su semplice richiesta.

I cittadini comunitari potranno quindi accedere all'impiego allo stesso titolo dei na-

zionali e senza alcuna limitazione e, per esercitare tale diritto, potranno liberamente spostarsi nell'ambito dei sei Paesi anche senza un preliminare ingaggio ma semplicemente allo scopo di porsi alla ricerca di un lavoro, nell'intesa tuttavia che normalmente il periodo necessario per detta ricerca non debba superare i tre mesi e che in tale periodo i lavoratori non debbano mettere in pericolo l'ordine pubblico.

Viene pure perfezionato il sistema di compensazione delle domande ed offerte di lavoro, attraverso procedure che fanno capo ai servizi centrali dell'occupazione dei paesi membri, ma che prevedono anche, in determinati casi, contatti fra gli uffici locali.

I nuovi testi inoltre rafforzano il cosiddetto principio della priorità del mercato comunitario del lavoro, la preferenza cioè concessa ai lavoratori comunitari, per l'accesso all'impiego, nei confronti dei lavoratori provenienti da Paesi terzi. Tale priorità è sancita, in linea generale, all'inizio stesso del Regolamento, nella disposizione che regola l'accesso all'impiego ed è ripresa nella disposizione che regola il sistema di compensazione, la quale in sostanza stabilisce che la priorità, nei riguardi di quelle offerte di lavoro che fanno oggetto di un reclutamento tramite i canali ufficiali, viene assicurata ai lavoratori comunitari per un periodo di diciotto giorni.

Per garantire inoltre una effettiva priorità ai lavoratori comunitari, sia nel caso di reclutamenti tramite i canali ufficiali, sia nel caso di liberi movimenti, una terza disposizione stabilisce che i Paesi membri, nell'esaminare insieme alla Commissione le relazioni annuali sull'applicazione del Regolamento, adotteranno tutti i provvedimenti atti a collocare con priorità negli impieghi disponibili i cittadini degli Stati membri e a realizzare l'equilibrio tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità.

Una volta reperito in un determinato Paese il posto di lavoro, il lavoratore ha diritto di trattenersi liberamente in quel Paese. A tale scopo gli viene automaticamente rilasciata una speciale « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » (e non più un permesso di soggiorno), valida 5 anni, rinnovabile di 5 in 5 anni e gratuita, salvo rimborso del costo che, comunque, non potrà superare quello della carta d'identità rilasciata ai nazionali.

Parallelamente alla libertà di circolazione, il Regolamento ribadisce il diritto alla riunione delle famiglie, diritto che non è più, come nel precedente Regolamento, condizionato al

possesso di un alloggio adeguato, a meno che analoga condizione non sussista anche per i nazionali.

Ma la realizzazione forse più importante sta nelle disposizioni sulla parità assoluta di trattamento tra cittadini comunitari e nazionali per tutto quello che riguarda le condizioni di impiego e gli altri vantaggi di carattere sociale.

Tale parità si estende naturalmente anche all'associazione ai sindacati e all'esercizio dei diritti sindacali. Essa è assoluta e incondizionata all'interno dell'impresa, anche per il diritto di voto e di eleggibilità, e cioè non esiste più la condizione prevista dal precedente Regolamento di tre anni di anzianità nell'azienda; quanto invece alle cariche sindacali al di fuori dell'impresa, sarà garantito il diritto di voto ma potrà essere limitata la eleggibilità, ove si tratti di cariche che comportino l'esercizio di funzioni politiche o la partecipazione all'amministrazione di organismi pubblici. Quest'ultima limitazione s'intende acconsentita solo per un periodo di due anni, in attesa che, entro tale termine, la materia venga riesaminata dal Consiglio su proposta della Commissione. Comunque vengono fin da ora fatte salve le disposizioni che nei singoli Paesi permettono già l'accesso indiscriminato alle cariche sindacali.

Nel problema della libera circolazione dei lavoratori rientra anche la regolamentazione del cosiddetto « diritto di rimanere », previsto dal paragrafo 3) dell'articolo 48 del Trattato, e cioè il diritto dei lavoratori a conservare la loro residenza nel Paese dove hanno esercitato un'attività salariata, anche dopo aver cessato tale attività.

I relativi lavori, già da tempo iniziati sia in sede Commissione sia in sede Consiglio (Comitato dei rappresentanti permanenti e Gruppo questioni sociali) si sarebbero dovuti concludere contemporaneamente a quelli relativi al Regolamento ed alla direttiva sulla libera circolazione.

In realtà essi sono stati ritardati da un complesso di circostanze tra cui una controversia giuridica, per altro non ancora risolta, circa la competenza del Consiglio o della Commissione ad emanare il relativo Regolamento, per cui i lavori stessi sono tuttora in corso.

Il progetto preparato dalla Commissione si riferisce ai lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile ed a quelli che hanno cessato ogni attività a seguito di una invalidità permanente al lavoro, in ambedue i casi purché abbiano maturato un periodo determinato di lavoro o di residenza, nonché ai fa-

miliari dei lavoratori che hanno maturato detta condizione, oltre che, in certi casi, anche ai familiari dei lavoratori deceduti prima di averle maturate.

La difficoltà principale, dal punto di vista sostanziale, che si frappone al raggiungimento di un accordo, è la determinazione del predetto periodo minimo di residenza o di impiego, che gli altri Paesi vorrebbero mantenere intorno ai cinque anni e che il nostro Paese vorrebbe vedere ridotto al massimo, in modo che la nuova regolamentazione marchi un decisivo passo avanti rispetto alla situazione giuridica oggi esistente nei vari Paesi comunitari.

Sempre nel quadro della libera circolazione va considerato il fatto che nel corso del 1968 sono entrati nella fase conclusiva i lavori rivolti alla revisione della regolamentazione comunitaria sulla sicurezza sociale, adottata fin dal 1958 in base all'articolo 51 del Trattato, il quale, com'è noto, si propone di stabilire adeguati meccanismi di collegamento fra le legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale e ciò anche al fine di eliminare gli ostacoli ai movimenti dei lavoratori nel territorio comunitario.

Successivamente al 1958, sono stati approvati diversi adeguamenti e modificazioni alla predetta regolamentazione, alla quale si sono aggiunte anche disposizioni riguardanti particolari categorie di lavoratori (Regolamenti relativi ai lavoratori frontalieri, stagionali e alla gente di mare), per cui oggi ci si trova di fronte a una regolamentazione particolarmente frammentaria.

La regolamentazione ora in vigore inoltre comporta delle limitazioni ai diritti dei lavoratori che non sembrano più giustificate in relazione agli obiettivi del Trattato ed al progresso realizzato nel processo di integrazione europea. La legittimità di alcune di tali limitazioni per altro è stata messa in causa dalla stessa Corte di Giustizia.

Già da tempo pertanto si avverte la profonda esigenza di una completa ristrutturazione delle disposizioni vigenti.

Un progetto di nuovo Regolamento in materia, cui farà seguito un altro progetto di Regolamento di applicazione, è stato presentato nel gennaio 1966 al Consiglio della Commissione della CEE che fin dal 1964 aveva iniziato, conformemente alle decisioni del Consiglio stesso, i relativi lavori. Dopo il parere espresso su tali testi dal Parlamento Europeo e dal Comitato economico e sociale, la Commissione ha presentato al Consiglio, nel giugno 1968, una serie di ulteriori pro-

poste comportanti modifiche di notevole importanza. È su tale progetto modificato che il Comitato dei rappresentanti permanenti e il Gruppo questioni sociali ha iniziato nel mese di settembre ultimo scorso le trattative, le quali, anche se, come si è detto, possono considerarsi entrate nella fase conclusiva, si prevedono lunghe e laboriose, dato che ogni decisione dovrà essere adottata all'unanimità.

Il nuovo testo si propone in sostanza, oltre che la codificazione di tutte le disposizioni adottate in base all'articolo 51 del Trattato, un adeguato miglioramento dei meccanismi di collegamento tra le sei legislazioni nazionali, per garantire ai lavoratori che si spostano da un Paese all'altro della Comunità, una più vasta protezione ed una più larga applicazione dei principi sanciti dall'articolo 51 stesso: e cioè il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione agli effetti del mantenimento del diritto alle prestazioni nonché agli effetti del calcolo del loro ammontare, e il principio dell'assimilazione dei territori agli effetti del versamento delle prestazioni indipendentemente dal luogo di residenza. L'uguaglianza di trattamento con i nazionali è già garantita dal recente regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori.

*I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.*

In materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi (settori compresi nel Trattato CEE tra i «fondamenti della Comunità»), le Istituzioni comunitarie hanno proseguito i lavori per l'attuazione delle norme del Trattato CEE (articoli da 52 a 66) e dei relativi programmi generali per l'eliminazione delle restrizioni.

L'azione comunitaria, come si è detto nella precedente Relazione presentata al Parlamento il 30 dicembre 1967, si sviluppa in questo settore secondo talune direttrici principali: l'eliminazione dei trattamenti discriminatori fondati sulla nazionalità; il coordinamento delle legislazioni concernenti sia l'accesso alle attività non salariate che le relative condizioni di esercizio; il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli richiesti per l'esercizio delle varie professioni; il coordinamento delle norme regolanti le società commerciali.

L'attività comunitaria nel corso dell'anno si è concretata anzitutto nell'adozione di otto nuove Direttive da parte del Consiglio, che si sono aggiunte alle ventuno Direttive del Consiglio ed alle tre Raccomandazioni della

Commissione le quali hanno già liberalizzato diversi settori dell'economia, in particolare l'industria, l'artigianato ed il commercio all'ingrosso.

Le nuove Direttive concernono:

— la progressiva armonizzazione delle condizioni di stabilimento in agricoltura. Con la Direttiva ora emanata, si garantisce agli agricoltori già stabiliti in uno Stato membro, oltre ai vantaggi già accordati con precedenti Direttive (accesso alle cooperative, libertà di trasferirsi da un'azienda ad un'altra, ecc.), anche l'accesso a quelle forme di credito finora riservate in alcuni Stati ai nazionali;

— la cinematografia: la Direttiva adottata — la terza in questo settore — disciplina la liberalizzazione delle attività di distribuzione di film;

— la liberalizzazione del commercio al minuto;

— la liberalizzazione delle attività nel settore delle industrie alimentari e di fabbricazione di bevande;

— la liberalizzazione delle attività alberghiere e dei ristoranti.

Poiché per questi tre ultimi settori — commercio al minuto, industrie alimentari e attività alberghiere — l'eliminazione dei trattamenti discriminatori lascerebbe comunque sussistere altre importanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali (differenze che possono rappresentare un ostacolo considerevole all'esercizio di tali attività in alcuni Stati membri), si è decisa per i settori predetti — in attesa del coordinamento definitivo delle legislazioni — anche l'adozione di regimi provvisori, le cosiddette « misure transitorie », destinate a far riconoscere l'equivalenza tra l'esercizio pratico di una determinata attività economica ed il possesso di diplomi e di altre attitudini professionali, e ciò per adeguare la situazione fra quei Paesi che richiedono il possesso di tali diplomi e quegli altri — come il nostro — ove l'esercizio di gran parte delle attività economiche è invece libero.

Fra le numerose proposte di Direttive tuttora in corso di studio in seno al Consiglio, sono da segnalare quelle destinate a regolamentare sul piano comunitario gli appalti di lavori pubblici, l'accesso alle attività delle assicurazioni dirette ed il loro esercizio, nonché tre proposte destinate a liberalizzare le attività degli architetti. Queste ultime, per essere le prime a toccare le professioni liberali pongono questioni di principio e, per quanto riguarda l'Italia, anche il problema di garan-

tire per il futuro sul piano comunitario l'esercizio delle attività dell'architettura agli ingegneri italiani che, in base all'ordinamento nazionale possono svolgere tale attività, pur senza avere il titolo di architetto. Secondo le proposte della Commissione la liberalizzazione sarebbe invece subordinata a tale titolo.

A conclusione di questa rassegna delle attività comunitarie in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, si ritiene opportuno elencare qui appresso, i provvedimenti legislativi sinora adottati per la messa in pratica delle Direttive comunitarie in questa materia:

— Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, sulla circolazione e soggiorno in Italia dei cittadini della CEE;

— Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1660, per l'eliminazione delle restrizioni esistenti per l'iscrizione agli albi dei mediatori;

— Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1661, contenente norme in materia di riconoscimento della nazionalità dei films nell'ambito della CEE;

— Decreti ministeriali 13 giugno 1967 concernenti l'iscrizione dei cittadini della CEE nei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici e nei ruoli dei periti ed esperti presso le Camere di commercio;

— legge 8 marzo 1968, n. 222, che consente l'esercizio in Italia da parte dei cittadini della CEE delle attività di interprete, di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati e per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Danno pure esecuzione a disposizioni contenute in Direttive comunitarie sullo stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi anche alcune leggi a carattere più generale come la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e la legge sulla cinematografia del 4 novembre n. 1213.

Per l'applicazione di altre direttive non è stato necessario modificare preesistenti disposizioni legislative e regolamentari, ma è stato sufficiente provvedere mediante semplici istruzioni o circolari.

#### *Il diritto delle società.*

I lavori di armonizzazione dei diritti dei sei Paesi in materia di società, armonizzazione prevista dal Trattato al fine di aumen-

tare le possibilità di azione delle imprese e per evitare possibili distorsioni dovute alla differenza delle disposizioni vigenti all'interno della Comunità, sono piuttosto in ritardo, soprattutto per la difficoltà di innovare in un settore come quello del diritto commerciale, le cui modifiche hanno dirette conseguenze su importanti settori dell'ordinamento giuridico oltre che sull'economia dei sei Paesi. Ma anche in questo campo sono stati realizzati dei progressi.

Gli Stati membri hanno firmato il 29 febbraio 1968, in applicazione all'articolo 220 del Trattato CEE, la convenzione per il reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, già approvata nel corso del 1967. In base a tale convenzione, come si è già detto nella precedente Relazione al Parlamento, tutte le società e persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato membro saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati della Comunità e potranno quindi essere automaticamente titolari di diritti ed obblighi, potranno stipulare contratti e compiere altri atti giuridici, stare in giudizio, eccetera... in tutto il territorio della Comunità.

Nel marzo 1968, è stata anche approvata la prima Direttiva di coordinamento delle vigenti legislazioni in materia di diritto delle società, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato CEE.

Scopo di tale direttiva è di porre alcuni punti fermi di carattere comunitario su taluni aspetti della regolamentazione in materia di società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, quali: gli obblighi di pubblicità, la validità degli impegni delle società ed i casi di nullità degli stessi. È da sottolineare l'importanza di tale Direttiva per i suoi riflessi sulla riforma del diritto delle società commerciali ora allo studio in Italia e che dovrà conformarsi alle disposizioni comunitarie.

A questa prima Direttiva faranno seguito altre proposte destinate ad armonizzare le disposizioni nazionali attualmente vigenti in materia di costituzione di società per azioni, di mantenimento dell'integrità del loro capitale sociale, di pubblicità dei bilanci e dei conti profitti e perdite, di fusioni all'interno dei singoli Stati, eccetera.

Sempre sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, è anche allo studio da parte di un gruppo di esperti governativi il progetto di una Convenzione destinata a facilitare le fusioni di società soggette a legislazioni nazionali diverse: bisogno questo assai sentito

in relazione alle mutate esigenze economiche ma la cui realizzazione è resa difficile dalla mancanza di apposite norme, specie internazionali.

Come si è già riferito con le precedenti Relazioni al Parlamento sin dal 1965 si è sviluppata l'idea di dar vita ad una nuova forma di società: la società commerciale europea, istituto giuridico nuovo, destinato ad assicurare agli operatori la possibilità di ricorrere ad una società di capitali sostanzialmente identica in tutti i Paesi della Comunità.

Sono già stati condotti studi di carattere generale da parte di un gruppo di esperti governativi e professori di università con la partecipazione della Commissione, sui principali problemi che comporta la creazione di un nuovo tipo di società: quello dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che avranno diritto ad accedere a tale nuova forma di società (accesso « largo » ovvero « ristretto »); quello relativo alla forma dei titoli rappresentativi del capitale della futura società, per i suoi riflessi sul sistema della nominatività obbligatoria vigente in Italia e l'altro, di attualità, anche al di fuori dei lavori comunitari sulle società, circa la partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese (cogestione).

Allo stato attuale delle cose quindi è difficile prevedere se l'idea di creare tale nuova forma di società potrà essere rapidamente attuata.

#### CAPITOLO 4

### **Le regole di concorrenza. Il regime degli aiuti. L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni. Diritto comunitario**

#### *Le regole di concorrenza.*

L'elaborazione di un « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi che derivano da disposizioni di natura tecnica » da parte della Commissione costituisce un notevole contributo alla realizzazione della politica della concorrenza tra gli Stati membri.

Il Programma si articola in quattro punti fondamentali:

1) uno scadenario che prevede dei termini per la presentazione di proposte di Direttive da parte della Commissione e per la successiva approvazione delle stesse da parte del Consiglio;

2) un impegno degli Stati ad astenersi da iniziative nazionali che possano ostacolare la realizzazione del Programma (*statu quo*);

3) il riconoscimento mutuo dei controlli effettuati da uno Stato membro sui prodotti che formano oggetto di una Direttiva di armonizzazione;

4) la delega alla Commissione, assistita da un Comitato di esperti nazionali, di emanare disposizioni volte all'aggiornamento delle Direttive deliberate dal Consiglio per adattarle al progresso tecnico.

Lo studio di tale Programma si trova in fase avanzata e sono state già predisposte alcune Direttive che formeranno oggetto di esame da parte del Consiglio.

Alcuni Regolamenti per determinate merci del settore prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II, sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Si sta procedendo a ritmo intenso alla elaborazione di un nuovo Regolamento che dovrà stabilire le regole generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del relativo ammontare, in sostituzione del Regolamento del Consiglio n. 217/67/CEE.

La Commissione ha posto allo studio l'elaborazione di una politica comune nei seguenti settori:

- piombo e zinco;
- lana cardata;
- carta e cartoni.

I lavori proseguono con la collaborazione degli esperti nazionali e una definizione potrebbe intervenire nel corso del prossimo anno.

#### *Il regime degli aiuti.*

Il Gruppo per le questioni economiche del Consiglio ha proseguito l'esame della proposta di Regolamento di procedura fondata sull'articolo 94 del Trattato.

Partendo dal progetto iniziale della Commissione, che si limitava a prevedere una disciplina delle modalità procedurali e dei tempi per la notifica e l'esame dei progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti statali (articolo 93/3), le delegazioni italiana e francese sono riuscite a spostare l'attenzione del Gruppo sulla opportunità di specificare altresì la portata del disposto dell'articolo 92, in particolare per quanto riguarda la definizione dei

concetti di « aiuto », « incidenza sugli scambi », « falsamento della concorrenza », « tenore di vita anormalmente basso », « grave forma di sottoccupazione ».

Gli altri Stati, pur condividendo questa impostazione, sono dell'avviso che l'accertamento di tali nozioni debba ricadere nella sfera di attribuzioni della Commissione che sarebbe altrimenti privata della potestà di iniziativa spettante in virtù dell'articolo 94 citato del Trattato. Tuttavia la Commissione ha ufficialmente manifestato il proposito di procedere, in collaborazione con gli esperti nazionali, all'esame dei problemi relativi, allo scopo di realizzare un insieme di criteri interpretativi che serviranno di guida sia alla Commissione che ai Paesi membri nell'apprezzamento delle misure di aiuto.

Nel quadro dell'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati (articolo 93, paragrafi 1 e 2), la Commissione ha proposto che le vengano notificati preventivamente i provvedimenti concreti applicativi di aiuti superiori a 500.000 u.c. Riserve sono state avanzate da parte della Francia e dell'Italia non essendo prevista dal Trattato tale comunicazione preventiva.

Prosegue, in seno allo stesso Gruppo, per le questioni economiche, l'esame della proposta di direttiva intesa ad istituire un aiuto armonizzato a favore delle costruzioni navali, destinate a neutralizzare le alterazioni della concorrenza che si verificano sul mercato mondiale delle navi.

#### *Armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni.*

1) *Imposta sulla cifra di affari.* — Nella sessione dell'11 aprile 1967 il Consiglio ha adottato le due Direttive che aveva approvato in linea di massima l'8-9 febbraio dello stesso anno, in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra di affari.

La prima prevede l'obbligo di sostituire, non oltre il 1° gennaio 1970, i sistemi attuali di imposte cumulative a cascata con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Per quanto riguarda l'attuazione in Italia dell'imposta sul valore aggiunto, si ricorda che essa è stata prevista nel quadro della più ampia riforma del sistema tributario del nostro Paese, per la quale apposito disegno di legge di delega era stato sottoposto dal Governo al Parlamento fin dalla passata legislatura.



Tale disegno di legge, che, come noto, è decaduto per fine legislatura, sarà quanto prima ripresentato alle Camere.

La seconda direttiva, concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, detta norme circa le operazioni imponibili, il territorio fiscale, il soggetto passivo, l'oggetto dell'imposta, la base imponibile, le aliquote, le esenzioni, il regime delle deduzioni, gli adempimenti contabili e fiscali, le misure particolari per semplificare la riscossione e per evitare talune frodi, il regime delle piccole imprese, l'agricoltura, la procedura delle consultazioni multilaterali, il passaggio dai sistemi cumulativi a cascata a quello comunitario, la convergenza dei regimi nazionali.

Trovasi in avanzata fase di esame la proposta di una terza direttiva circa le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni relative ai prodotti agricoli.

Scopo della direttiva è di agevolare l'integrazione dell'agricoltura nell'economia generale, di facilitare — evitando distorsioni e discriminazioni — la circolazione dei prodotti agricoli nell'area comunitaria, in modo da porre tale settore nelle medesime condizioni di competitività degli altri settori economici dei Paesi della CEE.

Il 25 marzo 1968 il Consiglio ha approvato una direttiva concernente la istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie dei conguagli all'importazione e dei ristorni all'esportazione delle imposte sul giro di affari basate sul sistema cumulativo a cascata. Questa direttiva precisa le condizioni in cui i diversi elementi costitutivi del costo dei prodotti sono presi in considerazione ai fini della fissazione, su basi uniformi, delle aliquote compensative previste dall'articolo 97 del Trattato di Roma; ciò nell'attesa che in tutti gli Stati membri sia applicato il sistema comune dell'IVA, che non ammette conguagli e ristorni su basi forfettarie e garantisce l'esatto livellamento delle misure di compensazione alle frontiere in rapporto all'effettivo onere fiscale interno.

In conformità dell'articolo 4 della prima Direttiva, la Commissione ha in corso di presentazione al Consiglio proposte circa il modo e il termine entro il quale l'armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari dovrebbe consentire la soppressione delle frontiere fiscali. Tuttavia la realizzazione di tale obiettivo appare ancora lontana, tenuto conto dei diversi fattori (rapporto fra imposizione diretta ed indiretta, effetti sulla politica fiscale, necessità di bilancio, concorrenza, situazione

sociale, eccetera) atti a consentire l'uniformazione delle aliquote d'imposta e degli esoneri, che costituisce il necessario presupposto per l'abolizione delle frontiere fiscali.

2) *Accise.* — Procedono i lavori comunitari concernenti l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di accise; questa in taluni settori non è in fase avanzata, avendo la Commissione curato in primo luogo che fossero eliminate le discriminazioni fiscali incompatibili con le norme degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma. Questa armonizzazione solleva problemi complessi, segnatamente a causa dell'esistenza in taluni Paesi di regimi monopolistici e degli stretti legami della particolare fiscalità con esigenze di politica economica, agricola e sociale. I lavori in corso concernono le accise sui prodotti petroliferi, tabacchi lavorati, alcole, birra, saccarosio, che sono le più importanti anche nei riflessi del gettito tributario.

Saranno in seguito armonizzate talune accise connesse con le precedenti, particolarmente quelle sulle bevande alcoliche ed analcoliche e sugli altri zuccheri; non è stato ancora stabilito se le accise minori (margarina, olio di semi, organi di illuminazione, fiammiferi, gas ed energia elettrica, filati di fibre tessili, cacao, the, caffè, succedanei del caffè, eccetera) saranno integrate nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, oppure mantenute senza armonizzazione perché non suscettibili di effetti negli scambi intracomunitari, oppure soppresse.

Riguardo al settore del tabacco, sono ancora in fase di esame, a livello tecnico, le proposte presentate lo scorso anno dalla Commissione riguardanti:

- a) instaurazione di una politica agricola comune per il tabacco grezzo;
- b) armonizzazione della fiscalità sui tabacchi lavorati;
- c) riordinamento dei monopoli esistenti in Francia e in Italia.

3) *Imposte indirette sui conferimenti di capitali.* — Non è stata ancora approvata dal Consiglio la proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle imposte indirette gravanti sui conferimenti di capitale, le cui linee essenziali sono le seguenti:

— soppressione integrale del diritto di bollo sulle azioni ed obbligazioni, sia nazionali che estere;

— mantenimento di un diritto di apporto a società di capitali, armonizzate nella struttura e nelle aliquote;

— abolizione di ogni altra imposta indiretta che colpisca tali conferimenti.

Da parte italiana era stata formulata inizialmente una riserva circa la norma secondo cui le operazioni imponibili sono da tassare non nel Paese membro nel quale l'atto viene registrato, bensì in quello sul cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali.

Il Lussemburgo aveva chiesto di assoggettare la costituzione e l'aumento del capitale delle società di partecipazioni finanziarie (*holdings*) all'aliquota ridotta stabilita per la fusione e concentrazione. Un compromesso sembra profilarsi sulla possibilità di applicare temporaneamente delle aliquote ridotte per la costituzione e l'aumento del capitale sociale di *holdings*, non aventi alcuna attività industriale e commerciale propria, senza pregiudizio delle future decisioni del Consiglio circa la fissazione delle aliquote comuni del tributo di apporto e la loro estensione o meno alle società di partecipazione finanziaria.

Dall'Italia è stata nel frattempo ritirata la menzionata riserva, per cui si ritiene che la direttiva potrà essere approvata senza ulteriori indugi.

4) *Imposta sulle operazioni di borsa.* — Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali nell'area comunitaria si è iniziato a Bruxelles, a livello esperti, l'esame del problema di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, relative alle imposte sulle operazioni di borsa.

Già in questa prima fase dei lavori si è avuta una convergenza sui seguenti criteri di massima:

— formano oggetto di imposizione le contrattazioni, effettuate a mezzo di intermediari, di tutti i titoli negoziabili in borsa;

— la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito, ivi compresi gli eventuali interessi o dividendi maturati;

— l'aliquota, anche se differenziata a seconda dei tipi di contratto, è comune a tutti gli Stati;

— il luogo di tassazione è quello del Paese dove ha domicilio l'intermediario, e ciò al fine di evitare le doppie e le non imposizioni.

Ultimati i lavori, la Commissione predisporrà un progetto di direttiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

5) *Restituzione di diritti all'esportazione diversi dall'IGE.* — Un importante problema che ha formato oggetto di approfondite discussioni in sede comunitaria è quello con-

nesso con la complessa azione di difesa in tema di restituzione di diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'IGE per taluni prodotti industriali esportati (legge 5 luglio 1964, n. 639).

Viene contestato all'Italia che le disposizioni della legge 639 violano l'articolo 96 del Trattato CEE, il quale sancisce che i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizione interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Ci si contesta anche e con maggiore impegno che le più elevate misure di rimborso previste dalla citata legge 639 per le esportazioni verso Paesi terzi costituiscono una forma di « aiuto » ed un elemento di distorsione delle condizioni di concorrenza nei confronti degli altri Stati membri, e come tali non compatibili con l'articolo 112 del Trattato di Roma.

La posizione dell'Italia, che già si presenta pressoché insostenibile nei riguardi degli Stati terzi che hanno già sollevato rilievi e contrapposti ritorsioni al riguardo, si delinea sempre più difficile nei confronti dei Sei per la mancanza di validi elementi di sostegno nell'azione di difesa che da tempo viene all'uopo condotta.

6) *Imposte indirette che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti.* — Il Consiglio nella sessione del 19 luglio 1968 ha deciso di armonizzare le disposizioni relative alla franchigia del carburante (al massimo litri 50) contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali.

Un accordo di massima a livello tecnico è stato raggiunto sul progetto di direttiva riguardante la soppressione delle doppie imposizioni in materia di tasse sulla circolazione degli autoveicoli. Tale progetto è basato sul criterio della territorialità, secondo cui gli autoveicoli immatricolati in uno Stato membro sono assoggettati alle tasse vigenti nello Stato membro in cui circolano e contemporaneamente esonerati dalle tasse del Paese di immatricolazione per il periodo di tempo trascorso nell'altro Stato.

7) *Imposte dirette.* — Nessuna misura nel campo delle imposte dirette è stata finora adottata: ciò potrà avvenire mediante il progressivo ravvicinamento delle economie dei Paesi membri. Attualmente sono in corso studi perché la fiscalità non determini anormali movimenti di capitali, i prezzi e la redditività dei capitali non siano da essa influen-

zati in misura diversa da Paese a Paese.

La Commissione ha predisposto un rapporto sulla base imponente delle imposte afferenti gli utili delle imprese. In questo studio sono state messe in evidenza alcune disparità fiscali, suscettibili di influenzare le condizioni di concorrenza ed i movimenti intracomunitari di capitali; esse attengono, in particolare, agli ammortamenti e ad altre agevolazioni idonee ad incoraggiare le imprese nei loro programmi di investimento (rinvio di pagamento, deduzioni speciali, eccetera), alle plusvalenze attive, alla valutazione delle scorte ed al regime delle perdite di esercizio.

Il Consiglio ha già esaminato i problemi concernenti il regime fiscale dei dividendi delle azioni e degli interessi obbligazionari, la ritenuta alla fonte su tali dividendi ed interessi, il trattamento degli investimenti operati tramite intermediari finanziari, il regime privilegiato di talune società *holdings*, la fusione delle imprese, i conferimenti di attivo e l'assunzione di partecipazione. La Commissione è stata invitata ad approfondire ulteriormente tali problemi, la cui complessa natura è collegata alle differenze esistenti fra i diversi regimi nazionali, ed a formulare proposte.

Un progetto di direttiva riguarda il regime fiscale rivolto ad incoraggiare la concentrazione di società nell'ambito comunitario. La necessità di una sollecita adozione di disposizioni agevolative in questo campo è particolarmente sentita per consentire alle imprese di assumere dimensioni adeguate alle esigenze del mercato e alle condizioni tecniche ed economiche della produzione moderna.

La direttiva prevede, per le fusioni ed i conferimenti di attivo delle imprese di nazionalità diversa, misure fiscali distinte da quelle relative all'assunzione di partecipazioni (regime delle società madri e figlie), essendo diversa la natura di tali forme particolari di concentrazione internazionale.

Sono in avanzata fase gli studi relativi all'elaborazione del progetto di convenzione multilaterale intesa ad eliminare le doppie imposizioni sul reddito all'interno della Comunità. Tali studi sono condotti sulla base delle norme, adeguate alle esigenze del Mercato Comune, della convenzione tipo dell'OCSE.

Anche in altri settori sono in corso i lavori di armonizzazione e di ravvicinamento delle legislazioni ai sensi dell'articolo 100 del Trattato CEE.

Nell'ambito dei problemi di interesse veterinario nel corso del 1968 sono progrediti

gli studi per la preparazione di alcune direttive che avranno una incidenza ancora più sensibile di quelle già adottate e recepite nella legislazione nazionale. È prevista la costituzione di un Comitato consultivo per le questioni veterinarie che dovrà assistere la Commissione nei casi in cui questa ha competenze decisionali delegate dal Consiglio in materia.

Nel settore dei prodotti farmaceutici proseguono gli studi per la emanazione di una direttiva.

#### *Diritto comunitario.*

Nel contesto di un diritto comunitario inteso a regolare i sempre più frequenti rapporti di carattere civile e commerciale tra i sei Paesi si inquadra la firma, avvenuta il 27 settembre 1968, della « Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e la esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ».

La convenzione, che è stata adottata in applicazione dell'articolo 220, comma quarto, del Trattato CEE, faciliterà, mediante una nuova determinazione di competenze giurisdizionali ed un largo reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, l'esecuzione di queste ultime negli Stati contraenti.

La regolamentazione delle competenze, prevista nella convenzione, permette infatti di semplificare la procedura del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in rapporto al diritto attualmente vigente negli Stati membri, soprattutto attraverso la rinuncia al controllo della competenza del giudice dello Stato ove la decisione è stata pronunciata: circostanza che ha permesso tra l'altro di ridurre a due soltanto i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione, cioè l'incompatibilità delle decisioni con l'ordine pubblico ed il mancato riconoscimento del diritto del convenuto ad essere sentito e difeso.

Da segnalare inoltre i lavori per la messa a punto di un progetto di convenzione sul fallimento e sulle procedure affini, convenzione destinata a disciplinare in forma unitaria tali importanti istituti ed a garantire la loro validità nel territorio della Comunità.

È stato dato incarico ad un gruppo *ad hoc* in seno al Consiglio di studiare la possibilità di evitare divergenze di interpretazione da parte delle giurisdizioni nazionali nell'applicazione concreta delle convenzioni stipulate.

Sono in corso i lavori preparatori delle direttive di coordinamento delle disposizioni relative ai contratti di assicurazione. È da pre-

vedere che tali direttive imporranno modificazioni sostanziali degli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile, oltre che di talune norme di diritto internazionale privato enunciate fra le disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile.

Presso la Commissione si è iniziato l'esame di una proposta tendente a sopprimere il controllo della carta internazionale di circolazione (c. d. carta verde) alle frontiere dei sei Paesi. Questa iniziativa avrà indubbi riflessi sul noto disegno di legge diretto ad introdurre anche in Italia l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile, connessa alla circolazione dei veicoli a motore.

#### CAPITOLO 5.

### **Il proseguimento della politica congiunturale. La politica monetaria. La politica economica a medio termine**

#### *La politica congiunturale.*

Nella riunione del 9 marzo 1968 il Consiglio della Comunità ha adottato, su proposta della Commissione, una raccomandazione agli Stati membri sulla politica congiunturale da seguire nel 1968.

Il testo del documento partiva dalla constatazione dell'esistenza, negli Stati membri, di condizioni propizie all'azione delle forze spontanee di ripresa dell'economia a seguito dei provvedimenti di sostegno e rilancio della congiuntura adottati dalla maggioranza dei Governi nella seconda metà del 1967.

In base a tali premesse, la raccomandazione prevedeva la possibilità di un'espansione che dovrebbe consentire di raggiungere un alto grado di utilizzazione e, quindi, di impiego più produttivo, delle disponibilità di manodopera e delle risorse tecniche. Il processo di espansione dovrebbe comunque tener conto dell'esigenza di mantenere la stabilità dei prezzi, e a tal fine il documento suggerisce che azioni nel settore degli investimenti e, eventualmente, in quello dei consumi, intese a sostenere l'attività economica, si realizzino principalmente con misure selettive e di durata limitata.

Dette misure dovrebbero essere accompagnate da un'azione concertata dagli Stati membri, al fine di cercare di stabilizzare il livello dei rispettivi tassi di interesse.

Nell'eventualità che, come riflesso dei fattori esterni — quali le misure americane per

il risanamento della bilancia dei pagamenti o il verificarsi di crisi monetarie — dovesse manifestarsi nel corso del secondo semestre un rallentamento dell'attività economica della Comunità, il documento suggeriva l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti tra di essi concordati per sostenere adeguatamente l'espansione della domanda globale.

La raccomandazione concludeva attirando l'attenzione dei Paesi membri sulla necessità di ridurre per quanto possibile l'aumento delle spese pubbliche, in particolare delle spese di funzionamento. A tale scopo si suggeriva una maggiore vigilanza in materia di prezzi e di costi. Tali criteri di massima avrebbero dovuto essere tenuti presenti anche nella eventuale necessità di adozione di provvedimenti anticiclici.

Nel primo semestre del 1968, nonostante le temporanee, rilevanti perdite di produzione provocate in Francia dagli scioperi del maggio-giugno, l'economia comunitaria è stata caratterizzata da una vigorosa espansione congiunturale: la domanda estera si è mantenuta molto dinamica, lo sviluppo della domanda interna si è accentuato dall'inizio della primavera e, infine, la produzione industriale è fortemente aumentata.

L'espansione della congiuntura ha anche provocato una consistente accelerazione degli scambi intracomunitari di merci che sono stati stimolati in misura notevole dalla domanda di importazioni da parte della Germania.

La bilancia dei pagamenti comunitaria, che nel primo trimestre era nettamente migliorata, ha invece registrato, nei tre mesi successivi, una lieve tendenza al peggioramento. Infatti le eccedenze della bilancia dei pagamenti correnti, realizzate nei primi quattro mesi dell'anno, sono state ampiamente compensate dal disavanzo della bilancia dei movimenti di capitali con i Paesi non membri. È stato calcolato che, dal dicembre 1967 all'aprile 1968, le riserve auree e valutarie lorde ufficiali dei Paesi membri sono diminuite di 620 milioni di dollari.

Favorevole, nel complesso, durante il semestre è stato l'andamento dei prezzi, i quali, grazie alla notevole elasticità della offerta interna e delle importazioni, sono apparsi molto stabili.

Ancora parziali e incompleti sono i dati relativi all'andamento della congiuntura comunitaria durante il secondo semestre. Un fattore positivo durante il secondo periodo dell'anno è rappresentato dall'abolizione dei residui dazi intracomunitari e dalle prime riduzioni tariffarie decise nell'ambito del *Kennedy*

*round*, mentre un fattore negativo è costituito dalle conseguenze delle crisi sociali francesi e, soprattutto, dalle difficoltà del franco accentuatesi progressivamente verso la fine dell'anno.

Gli effetti delle riduzioni tariffarie non sono stati in realtà determinanti e, comunque, tali da dare un particolare impulso alla congiuntura dei Paesi membri: le riduzioni intracomunitarie potevano considerarsi già scontate, quelle del *Kennedy round* sono state più lente del previsto nel manifestare il loro impatto.

Sugli aspetti monetari della crisi francese si riferisce nel successivo paragrafo. Per quanto riguarda gli aspetti economici, caratterizzati soprattutto dalla temporanea contrazione della produzione e dagli aumenti salariali che il Governo non è riuscito ad evitare si rileva che la situazione si è aggravata verso la fine dell'anno, specialmente nel settore dei rapporti con l'estero. Le recenti misure adottate dalle autorità francesi dovrebbero contribuire efficacemente al ristabilimento dell'equilibrio.

Durante il terzo trimestre la produzione industriale ha continuato a mantenere un ritmo sostenuto, soprattutto in Germania dove, grazie all'espansione della domanda, si è raggiunto un livello soddisfacente di impiego dei fattori produttivi. In Francia sono stati compiuti durante l'autunno sforzi considerevoli per ricuperare le perdite dovute alla stasi del periodo estivo; un andamento dinamico ha registrato l'attività economica nel Benelux, più moderato, ma comunque positivo, è apparso il processo espansionistico in Italia.

A quest'ultimo proposito un rapporto della Commissione rileva una decelerazione nel ritmo di sviluppo dell'economia italiana, dovuta sia ad un indebolimento della domanda interna, sia ad una contrazione degli investimenti. La domanda esterna, molto attiva durante tutto l'anno, è restata un sostegno importante della congiuntura italiana; tuttavia le misure restrittive francesi hanno esercitato un'influenza negativa su tale fattore. Il rapporto degli organi comunitari, nel ricordare l'adozione in Italia di un piano di rilancio dei consumi e degli investimenti, esprime qualche perplessità sulla adeguatezza delle misure adottate.

Non molto favorevole, anche nel terzo trimestre, è stato l'andamento della bilancia dei pagamenti della Comunità, le cui riserve d'oro e di valute hanno subito un'ulteriore, sensibile diminuzione, dell'ordine di circa 680 milioni di dollari. Tale contrazione è dovuta

in buona parte alle forti esportazioni di capitali a breve termine e al deterioramento della bilancia commerciale francese. In Italia pure si sono verificati rilevanti uscite di capitali a lungo termine.

Più tesa si è presentata la situazione nel corso dell'ultimo trimestre, soprattutto in relazione alle complicazioni di carattere monetario originate dall'appesantimento dell'economia francese e dalla dilatazione del saldo attivo della bilancia commerciale tedesca.

L'aumento del tasso di sconto e le diverse misure di austerità decise dal Governo francese, nonché i provvedimenti tedeschi, insieme con l'assistenza finanziaria alla Francia accordata dai Paesi membri del « Club dei dieci » e dal Fondo monetario internazionale dovrebbero contribuire efficacemente a riportare un migliore equilibrio nell'economia comunitaria, a porre le premesse per una più stabile ed efficace politica congiunturale nel corso del 1969.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 dicembre u.s., ha approvato il secondo « programma di politica economica a medio termine » per il quinquennio 1968-1972, e, dopo aver esaminato il documento sulla congiuntura redatto dalla Commissione, ha riconosciuto la necessità di una maggiore convergenza delle politiche economiche dei Paesi membri, e di esaminare la possibilità di una intensificazione della cooperazione monetaria.

#### *La politica monetaria.*

L'attività dei Paesi membri in materia di politica monetaria internazionale è stata assai intensa nel corso del 1968 in relazione ai molteplici e complessi problemi che durante tale periodo si sono presentati all'attenzione dei Governi.

Per quanto riguarda la politica monetaria all'interno della Comunità, il Comitato monetario ha proceduto, come di consueto, ad un regolare esame della situazione economica e monetaria dei Paesi membri: la relazione sui risultati di tale studio verrà pubblicata all'inizio del 1969.

Inoltre, il Comitato ha svolto un proficuo lavoro di consultazione sui principali problemi connessi alla situazione monetaria internazionale, in particolare per ciò che concerne i suoi riflessi sull'economia comunitaria.

Una proposta in materia di collaborazione monetaria fra i Paesi membri è stata fatta nel gennaio scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro del Lussemburgo, Werner.

Il progetto in questione, noto come « piano Werner », constata l'affermarsi nell'ambito comunitario di nuove esigenze che richiedono un rapida attuazione del processo integrativo nel campo finanziario. Tale processo potrebbe realizzarsi perseguendo i seguenti obiettivi:

1) definizione delle operazioni a carattere monetario che i sei governi dovrebbero intraprendere solo dopo essersi consultati;

2) definizione ed approvazione dell'unità di conto europea;

3) assunzione di impegni reciproci per il mantenimento di rapporti fissi fra le monete dei Paesi membri;

4) necessità di collegare la cooperazione monetaria dei Sei con la cooperazione sul piano mondiale nell'ambito del Fondo monetario internazionale;

5) definizione di uno schema di accordo intergovernativo sulle obbligazioni di ciascun Paese in materia di concorso reciproco in materia monetaria.

Sul piano internazionale, l'inizio del 1968 è stato caratterizzato da una forte speculazione sulla sterlina e sul dollaro, speculazione che ha provocato la contrazione delle riserve auree degli Stati Uniti sul livello più basso degli ultimi 30 anni. Di fronte all'aggravarsi del fenomeno, si è deciso, nel corso di una riunione svoltasi in marzo a Washington fra i dirigenti delle banche centrali dei Paesi membri del gruppo dei Dieci, di istituire un doppio mercato dell'oro, affiancando al mercato ufficiale (fermo sulla quotazione dei 35 dollari l'oncia) un mercato libero dove il prezzo possa oscillare sulla base della domanda e dell'offerta.

I risultati di queste operazioni sono stati nel complesso positivi, almeno nel senso che la speculazione sul dollaro è praticamente cessata, mentre la variazione fra il prezzo ufficiale e quello libero del metallo si è sempre mantenuta entro limiti piuttosto ristretti,

I successivi accordi di Stoccolma, del mese di aprile, hanno consentito, nonostante il disimpegno francese, di fare un altro passo avanti nel progetto di integrare i tradizionali strumenti di riserva - oro, sterline e dollari - con i nuovi mezzi di credito denominati « diritti speciali di prelievo ». Tali accordi, che potranno diventare operativi nel corso del 1969 - dopo che saranno stati ratificati - dovrebbero contribuire ad un ordinato sviluppo degli scambi internazionali e, forse, anche

ad un durevole alleviamento della pressione sul mercato dell'oro.

Intanto, malgrado la svalutazione della sterlina, attuata lo scorso anno, i problemi e le difficoltà della bilancia inglese dei pagamenti non si sono attenuati in misura apprezzabile. La questione è stata esaminata ancora una volta, nel mese di settembre, a Basilea, nel corso di una riunione in cui la Banca dei regolamenti internazionali e dodici Banche centrali hanno concesso alla Gran Bretagna un credito *stand-by* di 2 miliardi di dollari.

La crisi del franco, aggravata dall'eccessivo rafforzamento del marco a seguito del fortissimo saldo attivo della bilancia tedesca dei pagamenti, costituisce l'ultimo aspetto degli squilibri che hanno caratterizzato la situazione monetaria internazionale nel corso di questi dodici mesi.

Gli accordi di Bonn, del novembre scorso, raggiunti fra i Ministri del Tesoro dei dieci Paesi e dal Fondo monetario internazionale, consentono alla Francia di disporre di una linea di credito di circa 3 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi concessi dai Governi (Germania: 600 milioni di dollari, Stati Uniti: 500 milioni; Italia: 200 milioni; Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Svezia: 100 milioni ciascuno; Giappone e Banca dei regolamenti internazionali: 50 milioni ciascuno), e circa un miliardo sotto forma di esercizio dei diritti francesi di prelievo dal Fondo monetario internazionale.

La Commissione della Comunità, nel prendere atto degli accordi raggiunti a Bonn, e nel manifestare la sua soddisfazione per la decisione, presa dai Governi interessati, di mantenere la parità delle rispettive monete, ha messo nuovamente in rilievo la necessità di rafforzare la solidarietà monetaria all'interno della Comunità attraverso un maggior coordinamento delle politiche monetarie e l'instaurazione di meccanismi di cooperazione finanziaria fra i Paesi membri. La Commissione ha aggiunto che la collaborazione finanziaria fra i Sei è una condizione indispensabile per il ristabilimento dell'ordine monetario internazionale.

Le possibilità di promuovere una più intensa cooperazione finanziaria in seno alla Comunità erano già state oggetto di discussione a Rotterdam, nel mese di novembre, da parte dei Ministri delle finanze dei Paesi membri: a seguito delle intese raggiunte, era stato dato incarico al Comitato monetario di procedere ad uno studio al riguardo.

*La politica economica a medio termine.*

Il 20 marzo 1968 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine (periodo 1966-1970). Il progetto non sostituisce quello approvato lo scorso anno, ma ne rappresenta piuttosto un complemento ed un approfondimento. In questo nuovo documento l'accento è posto soprattutto sull'esigenza di una politica globale delle strutture. I criteri cui questa deve rispondere descrivono un modello di sviluppo della Comunità centrato appunto su riforme strutturali. Viene proposta l'attribuzione ai pubblici poteri di responsabilità di intervento il cui obiettivo è di adattare i diversi settori dell'economia alle esigenze del progresso tecnico.

Il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine richiama, fra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione economica, l'accresciuta concorrenza internazionale, l'impiego di nuove tecniche, di nuovi sistemi di produzione. Da queste osservazioni esso trae ragione per delineare gli orientamenti di una politica strutturale suscettibile di favorire la produttività e perciò di rafforzare la competitività internazionale dell'industria europea.

Le condizioni strutturali delle imprese esistenti nei diversi settori dell'economia dei Paesi membri non sono, nel giudizio del progetto, sufficientemente avanzate. Al contrario, esse accusano un ritardo sensibile rispetto ai tempi di attuazione dell'unione doganale e al ritmo che segue la liberalizzazione degli scambi mondiali: tale ritardo si traduce nella redditività insufficiente e nello scarso dinamismo di numerose imprese.

Invertire la tendenza significa perciò accelerare i processi di adattamento, incoraggiare la ricerca di nuove tecniche, quella di nuove produzioni. Più volte il progetto sottolinea l'importanza di questi obiettivi per soddisfare i quali esso sollecita una coerente azione dei pubblici poteri, necessariamente coordinata al livello della Comunità, capace di affrancarsi da preoccupazioni d'ordine protezionistico, aperta a moderne concezioni sulla gestione delle imprese.

Ma è anzitutto sulle imprese stesse che ricade la responsabilità di dare corso agli adattamenti che impone l'evoluzione dei mercati e perciò della produzione. L'avvenire richiede più elastiche strutture organizzative, la ricerca assidua, quotidiana, delle migliori combinazioni di produzione, dei metodi aziendali più efficaci e spediti. Si propongono così

problemi di specializzazione e di concentrazione, le sole vie che permetteranno di affrontare con successo la concorrenza internazionale, la lotta sui mercati in espansione, una strategia concepita su scala mondiale.

Al fattore politico spetta la responsabilità di sostenere questo processo di trasformazione e di riadattamento, sopprimendo quanto possa intralciarli, creando quanto possa favorirli.

Nel contesto della Comunità occorre quindi in primo luogo cercare di armonizzare le varie legislazioni, nel contempo, definire lo statuto di una società europea, dare vita ad un sistema di brevetti europei ma, soprattutto, creare delle condizioni perché esista in concreto un mercato europeo dei capitali.

Più marginalmente, il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine tratta di alcune speciali misure che, nel contesto della politica delle strutture settoriali, si rendono ormai consigliabili per due importanti settori: quello dei cantieri navali, chiamato ad affrontare problemi di riconversione per poter ragionevolmente sostenere la concorrenza internazionale; quello dell'industria elettronica, il cui avvenire largamente dipenderà da un'azione concertata tra i Paesi membri soprattutto nel campo delle commesse pubbliche.

L'azione di miglioramento delle strutture settoriali chiama naturalmente in causa anche l'agricoltura, messa di fronte, nonostante i progressi tecnici realizzati, ad una domanda poco elastica e ad una offerta che risente ampiamente del comportamento dei fattori naturali. I difficili problemi dell'agricoltura vanno strettamente mantenuti nel contesto di una politica economica e sociale globale e, come avverte il progetto di programma, combinati con quelli degli altri settori. Malgrado i costi, sempre crescenti, che finora ha comportato, una politica di sostegno dei prezzi non permette da sola di migliorare apprezzabilmente le condizioni di vita delle popolazioni agricole: essa dovrà necessariamente essere accompagnata da interventi sulle strutture così incisivi e determinanti da porre le aziende ad un livello competitivo.

I meccanismi della Comunità e le dimensioni economiche di quest'ultima offrono, secondo il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine, un terreno adatto allo sviluppo di azioni comuni in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Il sistema europeo non deve tuttavia essere chiuso: nella ricerca è anzi indispensabile la cooperazione più estesa, anche quella, per-

ciò, dei Paesi non membri della Comunità capaci di contribuirvi. Occorrerà operare concretamente per favorire l'adeguamento dell'economia europea alle nuove realtà del mercato, a quelle che impone la tecnica più avanzata. Occorre perciò superare le possibilità nazionali, oggi insufficienti e, avvalendosi di più vaste dimensioni, promuovere in comune la ricerca e l'utilizzazione commerciale dei suoi risultati.

#### CAPITOLO 6.

### La politica regionale. La politica sociale. Il Fondo Sociale Europeo

#### La politica regionale.

L'Italia annette una particolare importanza alla realizzazione di una politica regionale della Comunità che sia ispirata ai principi del Trattato di Roma per quanto riguarda l'armonioso sviluppo dell'economia comunitaria.

Il capitolo 6 del Programma di politica economica a medio termine approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 1967, e ampiamente illustrato nella Relazione al Parlamento per l'anno 1967 costituisce il fondamento della politica che la Comunità si propone di seguire tuttora al riguardo.

Nell'ambito dei servizi della Commissione della Comunità Europea è stata di recente costituita, per stimolare la realizzazione di tale politica, un'apposita Direzione generale.

La Commissione ha già finanziato — come si è riferito nelle precedenti Relazioni — lo studio per un « polo di sviluppo » nelle Puglie, e aderendo ad una richiesta del Governo italiano ha deciso di iniziare prossimamente uno studio per la realizzazione di un polo turistico in Calabria e un altro studio per il potenziamento economico della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Banca europea per gli investimenti europei continua ad essere elemento primario per la realizzazione della politica regionale. Anche nel corso del 1968 l'attività della Banca si è svolta in conformità alle disposizioni del Trattato di Roma e nel quadro degli accordi e delle convenzioni di associazione.

Durante l'esercizio 1967 la Banca ha finanziato 25 progetti per complessivi 162,27 milioni di unità di conto (pari a lire 101 miliardi 418.750.000) di cui 13 riguardavano l'Italia per un ammontare complessivo di

65,12 milioni di u.c. (pari a lire 40 miliardi 700.000.000).

Con i progetti approvati nel 1967 sale a 98 (su 137 operazioni nella Comunità) il numero dei progetti finanziati in Italia dalla BEI, per un ammontare di 523,63 milioni di u.c. (pari a lire 327.268.750.000) su un totale complessivo di 765,45 milioni (pari a lire 478.406.250.000) investiti nei sei Paesi.

Tra i prestiti di maggior rilievo concessi all'Italia dalla BEI, figurano quelli relativi alla costruzione del tronco San Remo — confine francese dell'« Autostrada dei fiori », quelli relativi alla estensione della produzione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco dell'Alfa Romeo II, quello per la realizzazione e l'ammodernamento del cantiere navale di Monfalcone, quello per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti telefoniche in Sicilia ed in Calabria.

Nel 1968 la BEI ha concesso alla Cassa per il Mezzogiorno cinque prestiti per un ammontare pari a lire 7,925 miliardi (unità di conto 12,68 milioni) per la realizzazione di progetti insediati nel Mezzogiorno continentale e in Sardegna.

Tali progetti riguardano:

1. — Ampliamento ed ammodernamento di uno stabilimento per il prelevamento ed imbottigliamento di acqua minerale e la produzione di bevande non alcoliche a Riardo (Caserta).

2. — Ampliamento ed ammodernamento di uno stabilimento per la produzione di filati di cotone destinati alla produzione di filo da cucire Piemonte d'Alife (Caserta).

3. — Costruzione di uno stabilimento per la confezione di abiti a Montesilvano (Pescara).

4. — Promozione della piccola e media industria nel Mezzogiorno continentale.

5. — Costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di parti meccaniche ed attrezzi ad aria compressa a Cagliari.

#### Politica sociale.

Uno degli obiettivi principali della Comunità è quello del « miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera », indicato dall'articolo 117 del Trattato, che costituisce appunto il fondamento della politica sociale comunitaria. È evidente la stretta correlazione che deve esistere, come da parte italiana è stato sempre messo in rilievo, tra detta politica sociale e la politica economica



in generale, nei suoi molteplici aspetti. Ciò anche in rapporto al recente programma relativo alla politica economica a medio termine.

Conscio di tali esigenze, il Consiglio, nella sessione del 29 febbraio 1968, nell'esaminare il programma di azione nel campo sociale, ha deciso di procedere ad uno studio delle correlazioni esistenti tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità, invitando la Commissione ad elaborare un rapporto al riguardo.

Tale rapporto è stato di recente preparato e sarà sottoposto al Consiglio nella prossima sessione dedicata alle questioni sociali.

È da auspicare che i risultati di tale esame possano indurre i Paesi membri a dare maggiore impulso all'attività comunitaria nel campo sociale, i cui progressi sono stati finora certamente inferiori alle nostre aspettative.

Infatti, a parte le importanti realizzazioni, già ampiamente descritte, conseguite nel campo della libera circolazione delle persone e della sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano da un Paese all'altro della Comunità — campo nel quale precise disposizioni del Trattato fissavano obiettivi e programmi dettagliati — negli altri settori della politica sociale, e specie in quelli non regolati da precise disposizioni del Trattato, l'azione comunitaria ha trovato maggiori difficoltà ad individuare le proprie linee direttrici.

La Commissione ed il Consiglio hanno continuato a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione dei mercati del lavoro e dell'occupazione nei sei Paesi della Comunità. Un rapporto al riguardo che si riferiva al 1967 ma che esaminava anche le tendenze in atto per i primi mesi del 1968, è stato preparato anche quest'anno dalla Commissione ed è stato presentato al Consiglio, che ne ha preso nota nella seduta del 29 luglio u.s. dedicata alle questioni sociali.

Tale rapporto fa stato, nelle sue conclusioni, di tendenze al miglioramento, nell'insieme della Comunità, rispetto alla situazione precedente, caratterizzata da una diminuzione del volume dell'occupazione a seguito del rallentamento che si era registrato nell'espansione economica.

Tali tendenze al miglioramento, peraltro, non hanno sempre trovato una corrispondenza del tutto favorevole in Italia, dove il livello dell'occupazione, in netta ripresa nel 1967 come si evince dalle indagini campionarie dell'Istat e del Ministero del lavoro, non ha avuto eguale riscontro nel corso dei primi mesi del 1968.

Il rapporto, inoltre, dopo aver messo in evidenza l'interdipendenza della situazione del mercato del lavoro dei sei Paesi e le ripercussioni che le misure adottate in un Paese provocano sul mercato del lavoro degli altri Paesi formula alcune raccomandazioni sia per l'azione dei singoli Stati, che per quella da svolgere a livello comunitario e da parte dell'insieme degli Stati membri: migliorare i sistemi di ricerca, di rilevamento e di analisi dei problemi del lavoro; mettere in opera un insieme diversificato di provvedimenti atti ad aumentare l'occupazione e ridurre la disoccupazione, e comprendenti misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori.

La realizzazione dell'unione doganale e la costituzione di un vasto mercato comunitario comporteranno, specie in relazione alla adozione di misure più spinte di razionalizzazione e di meccanizzazione della produzione, notevoli modificazioni nella struttura dell'economia, sia nel settore industriale che in quello secondario, oltre che nel settore agricolo.

Ne conseguiranno quindi ripercussioni importanti sul mercato dell'impiego dei Paesi membri. Per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro non saranno sufficienti misure da adottare nell'esclusivo ambito nazionale ma sarà necessaria una politica coordinata a livello europeo in materia di occupazione, non dissociata da una programmazione europea che tenga conto delle disparità strutturali e degli squilibri esistenti in alcune regioni della Comunità.

Per approfondire l'esame di tali problemi il nostro Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui si è associato il Ministro del lavoro lussemburghese, ha proposto di convocare un incontro tripartito, sul piano comunitario, tra i Ministri del lavoro dei sei Stati membri, i rappresentanti della Commissione ed i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Superate notevoli difficoltà iniziali, nella sessione del Consiglio delle Comunità dedicata agli affari sociali, il 29 luglio 1968, si è ottenuto un accordo di massima dei Governi per realizzare questo incontro. Restano tuttavia ancora da decidere talune modalità di organizzazione di importanza non secondaria.

Nel 1968 sono proseguiti, sia pure in maniera piuttosto frammentaria, date le divergenti posizioni assunte da alcuni Paesi membri, i lavori relativi all'armonizzazione delle legislazioni sociali, conformemente all'articolo 118 del Trattato.

La Commissione, che ha il compito di promuovere a tale fine la collaborazione tra gli Stati membri, ha continuato la sua attività esistente nei vari settori (menzionati esplicitamente dal predetto articolo del Trattato e che debbono formare oggetto di tale collaborazione): impiego; diritto del lavoro; salari, durata del lavoro, ferie e altre condizioni di lavoro; orientamento, formazione e perfezionamento professionale; sicurezza sociale; prevenzione infortuni e malattie professionali; igiene del lavoro; diritto sindacale e contrattazione collettiva. A tal fine la Commissione ha organizzato riunioni ed incontri di esperti, spesso a carattere tripartito.

In tale vasto settore il Governo italiano ha affrontato con spirito pragmatico i numerosi problemi di sostanza e di forma che ostacolavano la collaborazione degli Stati membri. In coerenza con l'orientamento generale del Governo italiano sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato nel suo insieme, si è sempre data agli articoli 117 e 118 l'interpretazione più incisiva e necessaria per portare ad una effettiva armonizzazione delle singole legislazioni nazionali e quindi ad una concreta politica sociale comunitaria.

L'azione svolta da parte italiana è stata, pertanto, costantemente diretta a sostenere le iniziative adottate al riguardo dalla Commissione, riconoscendole tutti i poteri che sono indispensabili per raggiungere gli scopi posti da questa parte del Trattato.

Anche nel corso del 1968 a questa posizione italiana ha però fatto riscontro quella diversa, anche se notevolmente differenziata, degli altri Governi che danno dei summenzionati articoli una interpretazione più restrittiva: di conseguenza non è stato possibile conseguire nel corso del 1968 risultati concreti in questo campo.

Un settore in cui le esigenze di « armonizzazione » appaiono particolarmente pressanti è quello della *sicurezza sociale*, anche se l'impresa si presenta come notevolmente complessa: in particolare, sono stati effettuati dalla Commissione, o sono in corso, sia studi di carattere generale, che dovranno costituire la base per l'ulteriore azione di « armonizzazione » (studi di carattere statistico, quelli sui regimi complementari, quelli sull'incidenza economica della sicurezza sociale, approfondimento della situazione in certi settori determinati), sia lavori più specifici, anche se per ora di carattere preliminare, che si prefiggono l'adozione di strumenti comunitari destinati all'« armonizzazione » delle legislazioni nazionali in qualche campo ben

determinato, specie in quello della definizione comune di alcune nozioni utilizzate dai regimi nazionali di sicurezza sociale.

Anche in materia di prevenzione infortuni continuano sia i lavori di studio sia quelli pratici rivolti alla elaborazione di strumenti destinati all'armonizzazione delle norme di prevenzione in certi campi determinati.

Nel corso del 1968 ha avuto luogo una riunione del gruppo di esperti governativi in materia d'igiene e sicurezza del lavoro per l'esame tecnico di un progetto di direttiva che modifica quella del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

La Commissione ha inoltre organizzato una riunione di esperti governativi degli Stati membri, responsabili dei servizi nazionali di controllo medico sul lavoro, per un esame delle attività svolte in proposito.

Gli esperti governativi sono stati in particolare consultati sui tre studi seguenti:

- lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- rumori nelle imprese e protezione dei lavoratori contro i rumori nocivi;
- vaccinazione dei lavoratori esposti a rischi particolari.

Dopo un ampio scambio di vedute si è deciso di istituire un gruppo di lavoro composto di medici e d'ingegneri, incaricato di analizzare a fondo lo studio relativo al lavoro nei cassoni ad aria compressa. Per quanto concerne lo studio sui provvedimenti per diminuire i rumori nelle imprese e proteggere i lavoratori contro i rumori nocivi, è stato convenuto di riprendere l'esame di questi importanti problemi prossimamente in un quadro più vasto.

Inoltre è stato elaborato per la Comunità, da parte del nostro Ministero del lavoro, un dettagliato rapporto sulla situazione di applicazione, nel nostro Paese, di due raccomandazioni CEE; quella del 23 luglio 1962 relativa all'adozione di una lista europea delle malattie professionali e quella del 20 luglio 1966 relativa alle condizioni di indennizzabilità delle vittime delle malattie professionali, che erano state adottate in vista della continua evoluzione ed espansione industriale e della introduzione di sempre nuove tecniche e metodi lavorativi implicanti eventualmente l'azione di nuovi agenti tecnicopatici.

Altro settore di notevole importanza è quello dell'armonizzazione delle statistiche sociali. La Commissione ha presentato un rap-

porto al Consiglio, nel quale fa stato delle principali difficoltà che si incontrano in materia e avanza delle proposte di soluzione. La questione è ora allo studio del Comitato dei rappresentanti permanenti e del gruppo questioni sociali.

Sempre nel campo della armonizzazione sociale, altri studi sono in corso che riguardano: i metodi di previsione della popolazione attiva; la durata del lavoro; il lavoro domenicale; la occupazione nell'edilizia; l'evoluzione dell'occupazione nelle costruzioni navali, nell'industria tessile e nell'industria elettronica; l'occupazione e le condizioni di vita e di lavoro delle donne; il regolamento dei conflitti collettivi di lavoro; la protezione contro i licenziamenti; l'accesso nei consigli di impresa; eccetera.

Va pure citata l'attività rivolta all'elaborazione di norme circa l'armonizzazione di certe disposizioni in materia sociale per i trasporti su strada.

Il complesso di questi lavori, se sarà coronato da successo, potrà consentire, in un secondo tempo, progressi concreti sulla via dell'armonizzazione dei sistemi sociali dei sei Paesi.

Settore di particolare rilievo della politica sociale comunitaria è quello della *formazione professionale*. Il Governo italiano ha continuato ad adoperarsi per pervenire ad una politica comune in materia, nonostante la normativa piuttosto debole del Trattato di Roma, che, all'articolo 128, si limita a dare al Consiglio il mandato di stabilire i principi generali di tale politica comune, ai fini dello sviluppo armonioso delle economie nazionali, e del mercato comune, senza tuttavia fissare direttive precise al riguardo.

Nel quadro di tali principi, che vennero adottati dal Consiglio nel 1963, sono attualmente in corso lavori sulla equiparazione dei livelli minimi di formazione professionale, equiparazione che costituisce la premessa per arrivare al reciproco riconoscimento delle qualifiche, dei certificati e degli altri titoli professionali nell'ambito dei Paesi della Comunità.

Da parte della Commissione sono in corso di elaborazione progetti di « raccomandazione del Consiglio » relativi ai profili del tornitore, del fresatore e del rettificatore. Si tende cioè a far adottare dal Consiglio delle dichiarazioni che, pur in mancanza di disposizioni coercitive, costituiscono almeno un forte impegno morale per i Paesi membri.

Tali lavori, che potranno essere successivamente estesi ad altri settori, sono molto im-

portanti per il nostro Paese anche ai fini della libera circolazione dei lavoratori.

Altre iniziative nel settore della formazione professionale sono allo studio nel quadro dei lavori per la riforma del Fondo sociale europeo.

Sono inoltre continuati (luglio 1968) i contatti fra i rappresentanti dei sei Paesi, allo scopo di registrare i risultati conseguiti nell'applicazione della raccomandazione 18 luglio 1966 della CEE in materia di *orientamento professionale* dei lavoratori, in merito alla quale i competenti servizi comunitari hanno recentemente diramato la prevista relazione sull'evoluzione delle attività di orientamento scolastico e professionale, in ordine agli anni dal 1964 al 1966.

Per quanto concerne il principio della *parità di retribuzione* fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall'articolo 119 del Trattato di Roma il Governo italiano ha svolto, in tutte le occasioni e nelle sedi più competenti, un'intensa azione rivolta a far sì che tale obiettivo venga conseguito in modo concreto e completo.

In proposito si fa presente che tale principio — solennemente affermato anche dall'articolo 37 della nostra Carta Costituzione — ha in pratica trovato piena applicazione nel nostro Paese fin dal tempo della ratifica della Convenzione n. 100 dell'O.I.L. avvenuta l'8 giugno 1956. In effetti una intensa attività sindacale, costantemente seguita ed affiancata dall'azione del Governo, è stata svolta per raggiungere in pratica una effettiva eguaglianza di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici a parità di lavoro, ed attuata per mezzo di diversi accordi interconfederali e successivi numerosi contratti settoriali ed integrativi.

Si può quindi affermare che la questione della parità salariale sia ormai in via di completa risoluzione in Italia e che eventuali marginali differenze di remunerazioni tutt'ora esistenti — destinate anch'esse ad essere eliminate — non incidono sulla piena attuazione del principio in esame.

È evidente perciò l'interesse preminente del Governo italiano a che gli altri Stati facenti parte della Comunità eliminino completamente ogni forma di discriminazione, e ciò al fine di evitare sia il verificarsi di squilibri in campo sociale, sia conseguenze rilevanti sul piano economico che potrebbero derivare dalle ripercussioni della concorrenza dovute ad un minor costo della manodopera femminile rispetto a quella maschile.

Nel corso dell'estate è stato messo a punto dalla Commissione della CEE il 1° rapporto

sul seguito dato dai Paesi membri alla raccomandazione della Commissione stessa del 1965 relativa agli *alloggi per i lavoratori migranti*.

Così pure è stato messo a punto il 2° rapporto sulla applicazione della raccomandazione della Commissione del 1963 sui *servizi sociali per i lavoratori migranti*. A tale riguardo va citata l'azione svolta dal nostro Paese per la riorganizzazione dei servizi sociali in favore dei nostri lavoratori migranti e delle loro famiglie, sia presso i nostri Uffici all'estero, sia in Italia, presso gli Uffici del lavoro e i centri di emigrazione.

Nel corso del 1968 è infatti proseguita l'azione del Ministero degli affari esteri intesa a potenziare ed a riorganizzare i servizi che si occupano presso le Ambasciate e i Consolati all'estero della tutela e dell'assistenza dei nostri lavoratori e delle loro famiglie. In particolare sono stati recentemente creati nell'ambito delle predette rappresentanze degli « Uffici Lavoro ed Assistenza Sociale ».

Nel quadro delle recenti disposizioni legislative sul riordinamento di detto Ministero, che prevedono la specializzazione sociale dei cancellieri, sono stati banditi tre concorsi (ed un quarto è in corso) in base ai quali sono stati assunti in ruolo 43 cancellieri aventi tale specializzazione.

È altresì in via di potenziamento la rete consolare degli assistenti sociali assunti a contratto. Si sta infatti ora perfezionando l'assunzione, disposta nel 1968, ai 16 nuovi elementi, che si aggiungono ai 57 assistenti sociali, già in servizio. Sempre nel 1968 sono state impartite agli Uffici consolari nuove disposizioni nell'intento di riorganizzare e disciplinare in modo migliore i compiti degli assistenti sociali.

Il nucleo principale dei predetti assistenti sociali presta servizio in Europa ed una gran parte di essi nei Paesi della CEE. L'azione si inquadra pertanto perfettamente nella summenzionata raccomandazione della Commissione.

Per quanto concerne l'azione all'interno del Paese, il Ministero del lavoro ha provveduto ad estendere a tutti gli Uffici del lavoro ed ai centri di emigrazione tale attività assistenziale — in precedenza svolta soltanto presso alcuni dei predetti organi periferici — affidandola, a seguito di licitazione privata, all'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.).

È stata pertanto stipulata con l'Ente in parola una apposita convenzione, in data 8 luglio 1967, che fa obbligo al predetto Ente di assicurare in modo continuativo il servi-

zio di cui trattasi, mediante l'opera di propri assistenti sociali diplomati e di supervisori centrali e periferici.

La rete assistenziale predisposta in attuazione di tale convenzione comporta l'impiego complessivo di 98 assistenti sociali che esplicano la loro attività essenzialmente in materia di assistenza dei lavoratori migranti, e dei loro familiari.

Circa l'efficienza tecnica del servizio nonché il perfezionamento e l'aggiornamento del personale, si segnala che l'E.I.S.S. vi provvede:

— con la supervisione del lavoro svolto dagli assistenti sociali;

— con periodiche riunioni degli assistenti sociali per scambi di idee e di esperienze e per assicurare il miglior coordinamento del servizio;

— con l'organizzazione di corsi annuali di aggiornamento per gli assistenti sociali.

L'iniziativa in parola, quindi, potenzia le funzioni istituzionalmente attribuite agli Organi periferici dell'Amministrazione in materia di interventi assistenziali volti a favorire la mobilità territoriale dei lavoratori, mentre, d'altra parte, realizza un notevole passo avanti nell'applicazione della citata raccomandazione della CEE.

#### *Fondo sociale europeo.*

Nel corso del 1968 sono continuate le attività del Fondo sociale europeo che è l'unico strumento finanziario di intervento della Comunità nel campo sociale, sulla base del regolamento n. 9 del Consiglio e dei successivi regolamenti modificativi ed integrativi con i quali si è data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 123, 124 e 125 del Trattato.

È sempre il settore della riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati che ha formato oggetto della maggior parte degli interventi del Fondo. Il resto è stato attribuito al settore delle indennità di prima sistemazione ai lavoratori che si spostano da una zona all'altra della Comunità, mentre nessun intervento è stato effettuato nel terzo settore di competenza del Fondo: le indennità ai lavoratori che perdono in tutto e in parte la loro occupazione a seguito di processi di riconversione delle imprese.

La ripartizione tra i Paesi membri dei contributi concessi dal Fondo, dalla sua entrata in vigore al 31 dicembre 1967, figura nel seguente prospetto:

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prospetto dei contributi concessi dal fondo sociale europeo dalla sua entrata in funzione  
(20 settembre 1960 al 31 dicembre 1967)

P A E S I	RIQUALIFICAZIONE		NUOVA SISTEMAZIONE		T O T A L I	
	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati
Belgio . . . . .	{ 1.970.916.250 (1.556.472.000)	{ 6.781 (5.864)	{ 1.320.000 (923.000)	{ 12 (9)	{ 1.972.236.250 (1.557.395.000)	{ 6.793 (5.873)
Francia . . . . .	{ 7.735.111.250 (6.642.577.000)	{ 22.213 (20.588)	{ 265.746.250 (259.908.000)	{ 58.836 (58.836)	{ 8.000.858.125 (6.902.485.000)	{ 81.049 (79.424)
Germania . . . . .	{ 7.935.221.875 (4.809.963.000)	{ 45.777 (38.780)	{ 433.337.500 (385.107.000)	{ 71.239 (64.377)	{ 8.368.558.125 (5.195.070.000)	{ 117.016 (103.157)
Italia . . . . .	{ 11.249.562.500 (9.908.200.000)	{ 171.082 (142.830)	{ 1.229.760.625 (1.212.614.000)	{ 167.911 (167.652)	{ 12.479.323.750 (9.120.814.000)	{ 338.993 (310.482)
Lussemburgo . . . . .	{ 8.060.000 (5.519.000)	{ 96 (92)	{ — —	{ — —	{ 8.060.000 (5.519.000)	{ 96 (92)
Paesi Bassi . . . . .	{ 3.132.851.250 (2.453.345.000)	{ 9.597 (8.502)	{ 9.701.875 (9.314.000)	{ 217 (205)	{ 3.142.553.125 (2.462.659.000)	{ 9.814 (8.707)
TOTALI . . . . .	{ 32.031.718.750 (23.376.076.000)	{ 255.546 (216.656)	{ 1.883.618.750 (1.867.867.000)	{ 298.215 (219.097)	{ 33.971.953.750 (25.243.942.000)	{ 553.761 (507.735)

N.B.: I dati tra parentesi si riferiscono al periodo 20 settembre 1960 - 31 dicembre 1966.

La situazione è tutt'oggi, come si può constatare dal prospetto stesso, ancora favorevole per il nostro Paese (tenuto anche conto del fatto che l'Italia contribuisce al Fondo con una quota pari al 20 per cento, inferiore a quella della Francia e della Repubblica Federale Tedesca, che ammonta al 32 per cento), ma certamente in misura inferiore a quanto sarebbe stato legittimo da parte nostra aspettarsi, in virtù del protocollo speciale concernente l'Italia annesso al Trattato di Roma, il quale menziona esplicitamente la funzione che il Fondo sociale avrebbe dovuto avere per la soluzione dei problemi strutturali che si pongono nel nostro mercato del lavoro.

Per di più negli interventi operati nei primi nove mesi del 1968, la tendenza è ancor meno favorevole e, se le cifre definitive relative all'intero anno confermano un saldo attivo per il nostro Paese, ciò sarà soprattutto dovuto alla nostra ridotta quota di contribuzione.

Infatti, se da un lato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha svolto una efficace opera di sensibilizzazione e di stimolo, sia nei confronti dei propri organi periferici, sia nei confronti dei numerosissimi Enti di diritto pubblico abilitati a far ricorso al Fondo sociale europeo, e se conseguentemente tale opera ha consentito un più positivo gettito delle nostre richieste di rimborso, d'altro lato sono notevolmente aumentate le richieste di rimborso di altri Paesi, e in particolare della Repubblica federale e della Francia, che il Fondo sociale europeo ha preso in considerazione.

L'esigenza di una ristrutturazione del Fondo sociale, già prevista del resto per la fine del periodo transitorio dall'articolo 126 del Trattato, ma che si è manifestata già da alcuni anni, diventa quindi per noi sempre più evidente.

È chiaro infatti, come si è accennato più sopra con riferimento ai problemi dell'occupazione, che, di fronte alle modificazioni in atto nella struttura dell'economia ed alle conseguenti ripercussioni sui mercati del lavoro, occorrerà adattare la manodopera disponibile alle nuove esigenze.

La frequenza e l'accelerazione dei mutamenti di strutture sono un dato permanente della vita economica e sociale moderna. Esse sottolineano l'importanza di una azione costante intesa a promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, azione che l'attuale strutturazione del

Fondo sociale europeo non consente di svolgere.

Per il nostro Paese inoltre resta essenziale la funzione del Fondo in relazione ai problemi dovuti alla disoccupazione strutturale, ancora acuti in talune regioni italiane,

La questione della ristrutturazione del Fondo, specie ad iniziativa dell'Italia, oltre che della Commissione, ha continuato pertanto, nel 1968, a formare oggetto di intensa attività nelle varie sedi comunitarie.

Una prima fase di lavori, iniziata con la presentazione al Consiglio da parte della Commissione di due progetti di regolamenti, si era conclusa, come riferito nella precedente relazione al Parlamento, alla fine del 1967 con un nulla di fatto; malgrado gli sforzi del nostro Paese e della Commissione stessa.

Una nuova fase di lavori si è aperta all'inizio del 1968. Da un lato la Commissione ha investito della questione il Comitato del Fondo sociale, il quale ha recentemente formulato il proprio avviso sulla questione, avviso che consentirà alla Commissione stessa di presentare al Consiglio, come richiesto dall'articolo 126 del Trattato, il proprio parere formale.

D'altro lato, è continuato l'esame della questione anche in sede di Consiglio; dopo ampie discussioni in diverse riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Gruppo questioni sociali, è stato presentato un rapporto alla sessione del Consiglio del 29 luglio u.s. dedicata alle questioni sociali, nel corso della quale è stato deciso di sospendere la trattazione della questione in attesa del parere della Commissione.

I lavori in ambedue le sedi sono stati caratterizzati dal fatto che i complessi problemi in trattazione sono stati soprattutto esaminati nell'ottica dell'attuale regolamentazione. Anche se sono state presentate nuove idee, esse hanno molto stentato a liberarsi dai vecchi schemi. L'esame della questione è rimasto pertanto centrato sui tre tipi di interventi attuali: rieducazione professionale dei disoccupati, nuova sistemazione dei lavoratori che si spostano da una zona all'altra della Comunità, aiuti ai lavoratori che perdono parzialmente o totalmente la loro occupazione a seguito di processi di riconversione delle imprese.

Alla ripresa dei lavori in sede di Consiglio, non appena la Commissione avrà presentato il suo parere, spetterà al nostro Paese di assumere ancora una volta una posizione di punta, come del resto ha sempre fatto nel settore sociale, e battersi per una riforma del

Fondo che, senza perdere di vista l'obiettivo fondamentale, che è quello della elevazione del tenore di vita dei lavoratori, tenga conto da un lato dell'evoluzione intervenuta nella situazione del mercato dell'impiego dei Paesi membri e dall'altro dell'esigenza di continuare a riconoscere al nostro Paese quella posizione speciale che è alla base del protocollo concernente l'Italia annesso al Trattato di Roma.

*Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere solfifere italiane.*

Con la decisione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1966, e con la decisione della Commissione del 17 maggio 1967, la Comunità Economica Europea ha provveduto a stanziare 4,2 milioni unità di conto (pari a lire 2.625.000.000) per la erogazione di provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane. Tali provvidenze consistono in indennità forfettarie, di attesa, in assegni mensili, nella prosecuzione della contribuzione per l'assicurazione di vecchiaia e per l'assistenza malattia e in borse di studio per la formazione professionale dei figli dei lavoratori licenziati.

Per lo stanziamento nel nostro bilancio di una corrispondente somma a carico dello Stato italiano e per l'organizzazione amministrativa relativa alla erogazione delle anzidette provvidenze è stata emanata la legge 1° marzo 1968, n. 231.

#### CAPITOLO 7

### La politica della ricerca scientifica. Il brevetto europeo

Il perfezionamento dell'unione doganale e le crescenti esigenze che parallelamente propone l'istituzione di un mercato comune europeo hanno messo a fuoco la necessità di promuovere anche una politica concertata della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Sono esigenze queste sentite in tutti i Paesi in fase industriale avanzata e che in vario modo sono state affrontate sul piano nazionale dai poteri pubblici come al livello delle imprese. È ormai ovunque riconosciuto il valore del fattore tecnologico sulla dinamica della produttività. Si tratta di materia complessa che richiede l'intervento del potere pubblico come il concorso delle imprese private, non essendo concepibile una azione di promozione tecnologica che non muova dalla ricerca fondamentale per giungere, via

via, a quella applicata, allo sfruttamento industriale, alla commercializzazione.

Queste comuni esigenze sono state naturalmente sentite sul piano europeo. Così, il 31 ottobre 1967, una risoluzione del Consiglio dei ministri — com'è stato riferito nella precedente relazione al Parlamento — ha espresso la volontà dei sei Paesi di intraprendere una azione per armonizzare le condizioni di ordine giuridico e fiscale suscettibile di favorire la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nella Comunità.

L'atto del Consiglio ha individuato in sette settori le prime possibilità di cooperazione comunitaria: informativa, telecomunicazioni, trasporti, oceanografia, metallurgia, inquinamento degli elementi naturali e merceologia.

Per questi lavori è stato costituito un apposito Gruppo di esperti presieduto dal signor Maréchal, e perciò denominato « Gruppo Maréchal ». Una volta analizzate le possibilità di cooperazione esistenti, il Gruppo ha il compito di procedere ad un confronto tra i metodi nazionali seguiti per l'elaborazione di piani, programmi e bilanci generali della ricerca. Nel suo rapporto al Consiglio esso dovrà inoltre definire le condizioni necessarie per permettere ad altri Stati europei interessati ai problemi della ricerca in comune di partecipare all'azione ed alla cooperazione nei settori sopra indicati.

Il « Gruppo Maréchal » ha già redatto alcuni progetti e relazioni provvisori, ma il lavoro affidatogli ha subito una battuta di arresto in conseguenza del deludente andamento dei lavori del Consiglio concernente le domande di adesione alla Comunità da parte della Gran Bretagna, della Danimarca, della Irlanda e della Norvegia.

Trattandosi di materia che non rientra formalmente in quelle coperte dal Trattato e non potendosi disconoscere che l'apporto del Regno Unito nel campo tecnologico è fondamentale, è comprensibile che la ripresa dei lavori del Gruppo Maréchal siano stati condizionati dall'ammissione del principio della estensione alla Gran Bretagna della collaborazione in tale settore.

A queste considerazioni si ispira la nota che il Governo belga ha presentato sulla cooperazione tecnologica europea il 27 febbraio 1968 ed il cui contenuto ha ricevuto l'appoggio di cinque dei sei Stati membri. In un certo senso può dirsi che l'orientamento della risoluzione del 31 ottobre 1967 è superato dalla idea belga di promuovere, a Sette, una vera e propria politica europea che abbracci tutte

le fasi del processo tecnologico, da quella della ricerca fondamentale fino allo sfruttamento commerciale delle innovazioni.

In tale ordine di idee si è sempre mosso il Governo italiano considerando come parte essenziale del collegamento da stabilirsi con la Gran Bretagna la cooperazione tecnologica. Nel Consiglio del 27 settembre fu soprattutto per insistenza nostra se fu possibile definire una posizione comune dei cinque Governi membri delle Comunità (senza cioè l'accordo della Francia) fondata sulla connessione irrinunciabile tra eventuali « arrangiamenti » commerciali fra la Comunità e la Gran Bretagna, da concludersi nella prospettiva dell'adesione, ed una collaborazione tecnologica a Sette (ripresa dei lavori del Gruppo Maréchal e conferenza a sette dei ministri responsabili per il settore tecnologico).

Tali sforzi congiunti per mantenere una connessione fra il problema della collaborazione scientifica e tecnologica e quello dello ampliamento della Comunità ha condotto ad un primo risultato positivo. Il Consiglio del 9-10 dicembre ha approvato il seguente testo, il quale menziona in modo specifico — secondo quanto da noi richiesto — che i Paesi europei candidati all'adesione dovranno figurare fra quelli destinatari delle proposte di collaborazione che saranno suggerite dal Gruppo Maréchal.

1) Il Consiglio, i Governi degli Stati membri e la Commissione metteranno in opera, prima del 1° luglio 1969, le disposizioni previste dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 31 ottobre 1967 (Lussemburgo) sulla cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

2) A tal fine il Gruppo di lavoro « politica della ricerca scientifica e tecnica » (« Gruppo Maréchal ») del Comitato di politica economica a medio termine sottoporrà al Consiglio, prima del 1° marzo 1969 e alle condizioni previste in detta risoluzione, il rapporto che era stato incaricato di redigere e che dovrà prendere in considerazione le possibilità di cooperazione con i Paesi terzi europei, conformemente al mandato affidatogli dal Consiglio il 31 ottobre 1967.

3) Il Consiglio esaminerà il rapporto del Gruppo di lavoro « della politica della ricerca scientifica e tecnica » e ne trarrà le prime conclusioni particolarmente in tema di azioni concrete da intraprendere. Alla luce di tali conclusioni il Consiglio trasmetterà delle proposte di cooperazione ai Paesi europei interessati e in particolare ai Paesi che hanno presentato domanda di adesione. Il Consiglio

firmerà la lista di tali Paesi e allegherà alle proposte di cooperazione il rapporto del Gruppo di lavoro.

4) Il Consiglio raccoglierà, nei modi più appropriati, le opinioni dei Paesi terzi europei interessati alle proposte che saranno state loro comunicate. Il Consiglio delibererà sulle risposte ricevute, nonché sui suggerimenti che gli saranno stati eventualmente presentati dai Paesi terzi. Il Consiglio ed i Paesi interessati convocheranno delle riunioni d'esperti, per esaminare i problemi tecnici, finanziari, eccetera, posti dalla realizzazione delle azioni prese in considerazione. Gli esperti della Commissione parteciperanno a tali riunioni.

5) Questo esame avrà lo scopo di preparare delle deliberazioni tra i Ministri della scienza e della tecnologia dei sei Paesi membri e degli altri Paesi interessati, con i rappresentanti della Commissione, in vista di prendere le necessarie decisioni sulle varie azioni di cui sarà prevista la realizzazione.

Pur trattandosi unicamente di meccanismi procedurali, resta tuttavia degno di nota il fatto che per la prima volta è stata unanimamente ammessa la possibilità, per un settore di vitale importanza per lo sviluppo futuro dell'economia europea, di un collegamento speciale fra Paesi membri e Paesi candidati.

#### *Il brevetto europeo.*

Il problema del regime giuridico della proprietà industriale è stato sollevato su iniziativa francese prima del noto *memorandum* presentato nella sessione del Consiglio del 5 novembre e successivamente in una serie di proposte avanzate nel Consiglio del 9 dicembre.

Tali proposte prevedono l'istituzione di un « sistema europeo » per il rilascio dei brevetti, in un quadro geografico più ampio di quello dei Sei e comprendente gli altri Paesi europei noti per la loro capacità inventiva; non appena i Sei avranno precisato le loro idee in argomento, essi inviteranno gli altri Paesi europei ad unirsi a loro per creare, senza indugio, tale « sistema », il quale sarebbe fondato su regole — di diritto e di procedura — unificate e comportanti la ricerca dell'antiorità e l'esame della brevettabilità; per il funzionamento del « sistema », si dovrebbe far ricorso rispettivamente all'Istituto Internazionale dell'Aja ovvero ad un organismo da istituire (che potrebbe chiamarsi « Ufficio europeo dei brevetti »); la procedura comune per il rilascio dei brevetti porterebbe



— per i Sei — alla creazione di un brevetto unitario che coesisterebbe con i brevetti nazionali; su questo punto i Sei dovrebbero fissare fra loro gli effetti del « brevetto europeo » all'interno della Comunità, mentre per gli altri Stati europei membri dell'« Ufficio europeo dei brevetti » la relativa procedura condurrebbe ad un insieme di brevetti nazionali. L'« Ufficio europeo dei brevetti » dovrebbe essere costituito da funzionari dei sei Paesi membri delle Comunità e degli altri Paesi europei. L'Ufficio sarebbe diretto da un Consiglio d'amministrazione, con una competenza estesa, comprendente, in particolare, la fissazione delle regole per l'esecuzione della convenzione, lo statuto del personale, l'ammontare delle tasse, eccetera. Tale Consiglio d'amministrazione si presenterebbe come un organo intergovernativo, nel quale i rappresentanti di tutti i Paesi membri si troverebbero su un piano d'uguaglianza. Un sistema giurisdizionale specializzato ed adeguato sarebbe abilitato a conoscere il contenzioso relativo al rilascio dei brevetti. Quanto all'accessibilità al brevetto europeo da parte di cittadini di Paesi non firmatari della convenzione, essa potrebbe essere prevista ma non dovrebbe essere negoziata con i vari Stati, affinché i cittadini europei possano ottenere più facilmente accesso ai loro brevetti nazionali. Secondo i francesi, infine, i sei Governi membri della CEE dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sulle proposte sopradescritte, in modo che i Paesi europei non membri delle Comunità, con i quali convenisse intraprendere i negoziati, possano essere il più rapidamente possibile messi al corrente della iniziativa. Il primo accordo dei Sei dovrebbe essere raggiunto nel fissare la lista di detti Paesi.

Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di approfondire l'esame delle proposte francesi e di valutare l'opportunità o meno di far riprendere i lavori a suo tempo iniziati (e poi interrotti) dal Gruppo Hertl, costituito presso la Commissione con il compito di elaborare un progetto di convenzione per il brevetto europeo, come suggerito dalla delegazione tedesca.

#### CAPITOLO 8

##### La politica energetica

Nel settore della politica energetica non vi è per l'anno 1968 da registrare nulla di nuovo rispetto a quanto già riferito nella relazione per il 1967. Tuttavia i problemi posti

dall'adozione di una politica energetica comune hanno continuato a preoccupare i Governi dei Paesi membri: la Commissione ha elaborato una serie di studi e di proposte che saranno discussi nel prossimo anno.

#### CAPITOLO 9

##### La politica agricola comune

###### *Politica di mercato.*

L'anno 1968 è stato caratterizzato, per quanto si riferisce alla politica agricola comune, dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati per i seguenti settori:

- carne bovina;
- latte e lattiero-caseari;
- zucchero;
- prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- fiori e piante ornamentali.

Sono stati, pertanto, realizzati considerevoli progressi verso l'unificazione dei mercati in agricoltura, e ciò ha comportato lo svolgimento di un'attività particolarmente intensa, sia in sede comunitaria che nazionale, per l'esame e la discussione dei problemi posti dalla definitiva integrazione dei settori economici sopra indicati, nonché per la predisposizione dei relativi ordinamenti di mercato, sia di base che di applicazione.

La suddetta attività è venuta ad aggiungersi alla trattazione degli affari di normale gestione dei vari settori agricoli, nonché allo studio e alla discussione, sempre sul piano comunitario e nazionale, delle proposte presentate dalla Commissione della CEE per la istituzione di organizzazioni comuni di mercato in settori oltremodo sensibili per l'economia agricola nazionale, quali quelli del vino e del tabacco.

Qui di seguito si riferisce più analiticamente per singolo settore.

a) *Carni bovine.* — A partire dal 29 luglio 1968 il mercato comunitario delle carni bovine è stato unificato e da tale data è entrato in applicazione un nuovo regolamento in base al quale la difesa della produzione si articola essenzialmente:

1) nei confronti dei mercati dei Paesi terzi, attraverso l'applicazione di un *dazio « ad valorem »* per evitare che il prodotto im-

portato venga gravato, con dannosi riflessi sul consumo, di oneri pesanti quando questi non si manifestino necessari per mantenere i prezzi interni ad un livello soddisfacente (prezzo d'intervento).

Se i prezzi del mercato interno scendono al di sotto di questo prezzo di orientamento, allora soltanto, oltre al dazio, si applica un prelievo con le modalità più avanti precisate;

2) nei confronti di eccessivi ribassi di prezzo sul mercato interno attraverso il sistema di *intervento*.

Le differenze di maggior rilievo tra la nuova regolamentazione e quella del periodo transitorio vertono particolarmente su due aspetti:

a) l'intervento di mercato; b) la disciplina per l'importazione delle carni congelate, destinate all'industria trasformatrice.

Ogni anno viene fissato dal Consiglio un *prezzo di orientamento* che rappresenta il livello dei prezzi ritenuto remunerativo per la produzione. Per l'intervento di mercato è previsto dalla nuova regolamentazione che, quando il prezzo medio ponderato di mercato della Comunità scende al di sotto del 98 per cento del prezzo di orientamento, e, simultaneamente, il prezzo di una qualità definita scende al 93 per cento, possano essere adottate misure d'intervento nei confronti della qualità particolare, nello Stato membro o nella regione ove ciò si verifica.

Quando invece il prezzo medio ponderato di mercato della Comunità scende al 93 per cento, le misure d'intervento sono adottate in tutto il territorio della Comunità per i prodotti ed ai prezzi d'acquisto stabiliti dal Comitato di gestione della Comunità.

Per ciò che concerne le carni bovine congelate da industria, è prevista un'esenzione doganale per quelle destinate alla produzione di carne in scatola, mentre per quelle destinate alla produzione di salumeria è prevista un'agevolazione doganale di entità variabile secondo la presenza o meno di carni atte alla trasformazione negli stoccaggi comunitari. Quest'ultimo costituisce, in sostanza, un sistema di abbinamento che garantisce l'assorbimento del prodotto comunitario affluito allo stoccaggio a seguito del verificarsi di situazioni di mercato particolari e che, pertanto, non sembra possa determinare turbative nei mercati della CEE.

La regolamentazione comunitaria per il settore bovino segue le vicende di mercato attraverso la formazione di una media ponderata settimanale dei prezzi del bestiame

vivo da macello sui mercati rappresentativi dei sei Paesi, distintamente per i bovini adulti (vitelloni, vacche e buoi di I, II e III qualità) e per i vitelli.

Il regime doganale previsto per le importazioni da Paesi terzi è costituito dal dazio doganale (16 per cento e 20 per cento rispettivamente per il bestiame vivo e le carni macellate) ed eventualmente l'aggiunta di un prelievo (o dazio mobile) nella misura necessaria a colmare la differenza tra prezzo interno (prezzo di orientamento) e prezzo mondiale (prezzo all'importazione), quest'ultimo rilevato settimanalmente dalla CEE sui mercati più rappresentativi dei Paesi terzi (Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Austria).

Detto prelievo viene applicato e si somma, quindi, al dazio doganale, allorché il prezzo del mercato comunitario scende al di sotto del 106 per cento del prezzo di orientamento, nella misura del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento del prelievo intero, secondo che il prezzo di mercato settimanale si collochi rispettivamente tra il 106 per cento ed il 104 per cento, fra il 104 per cento ed il 102 per cento e fra il 102 per cento ed il 100 per cento del prezzo di orientamento. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di orientamento, allora si applica il prelievo nella misura totale.

Dal 29 luglio i prezzi di orientamento comunitari sono stati fissati per i vitelli a lire 571, 87 al kg. e per gli adulti a lire 425 al kg.

In relazione alla nuova regolamentazione ed ai prezzi suddetti, è da prevedere che, in Italia, gli oneri doganali per le importazioni in provenienza da Paesi terzi, di bestiame bovino adulto e relative carni, non subiranno variazioni di rilievo, salvo quelle derivanti dalle oscillazioni del prezzo mondiale, mentre non è da escludere che possa rendersi necessaria l'applicazione del prelievo per i vitelli, per i quali il nostro Paese non ha mai applicato prelievi nel passato, in quanto il prezzo di mercato interno di tale bestiame si è sempre mantenuto al di sopra del prezzo di orientamento.

In sede di mercato unico, invece, il prezzo di mercato preso in considerazione è quello medio comunitario, che risulta, soprattutto a causa dei prezzi praticati in Francia, molto più basso di quello italiano.

b) *Latte e prodotti lattiero-caseari*. — Il 29 luglio 1968 è entrato in vigore il regolamento relativo al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Esso disciplina il latte e crema di latte freschi e conservati, il burro, i formaggi e lat-

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ticini ed il lattosio. Tali prodotti sono stati suddivisi in 12 gruppi; ogni gruppo è composto di prodotti che presentano dal punto di vista del regime degli scambi caratteristiche sufficientemente paragonabili; il prodotto più rappresentativo di ogni gruppo è stato scelto come prodotto pilota.

In base a tale regolamento vengono fissati annualmente:

- il prezzo indicativo del latte;
- i prezzi di entrata dei prodotti pilota applicabili nella Comunità;
- un prezzo d'intervento per il burro, per il latte scremato in polvere, per il formaggio grana padano e parmigiano reggiano;
- gli aiuti concessi per l'ammasso privato;
- le norme alle quali devono attenersi gli organismi di intervento al fine di non compromettere, nello smaltimento dei prodotti di cui sopra, l'equilibrio del mercato;
- gli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione del bestiame;
- gli aiuti concessi al latte scremato liquido destinato alla produzione di caseina e caseinati.

All'importazione nel territorio della Comunità di prodotti lattiero-caseari in provenienza da Paesi terzi viene riscosso un prelievo, calcolato in base alla differenza tra il prezzo di entrata comunitario ed il prezzo più favorevole di offerta del prodotto in causa sul mercato mondiale, reso franco frontiera della Comunità.

Per quanto si riferisce all'esportazione, sempre verso Paesi terzi, è stata istituita una restituzione valida per tutta la Comunità che però può essere differenziata a seconda delle destinazioni dei prodotti, per consentirne la vendita a prezzi concorrenziali sul mercato mondiale.

Negli scambi intracomunitari sono vietate la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente, nonché l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente. Fa eccezione il latte liquido, per il quale restano in vigore per qualche tempo le misure restrittive in atto nel periodo transitorio; la libera circolazione per esso è prevista solo dal 1° gennaio 1970.

Qualora la produzione comunitaria dei prodotti lattiero-caseari non trovi remunerativo collocamento sul mercato interno e all'esportazione, la nuova regolamentazione

prevede l'intervento sul mercato da parte dell'organismo pubblico, attraverso l'acquisto diretto di alcuni prodotti o l'aiuto all'ammasso privato degli stessi.

L'acquisto si effettua al « prezzo di intervento ». Il prezzo di intervento viene fissato per ogni campagna lattiera ad un livello leggermente inferiore al prezzo di entrata del prodotto corrispondente.

Nella fase transitoria era previsto l'ammasso (pubblico e privato) soltanto per il burro; la regolamentazione vigente contempla l'ammasso pubblico, oltre che per il burro, anche per la polvere di latte scremato e per il formaggio grana (tipico e padano); inoltre la concessione di aiuti per lo stoccaggio privato del burro, della polvere di latte scremato, del formaggio grana e di altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Per la campagna lattiera 1968/69 i prezzi di intervento sono stati fissati come segue:

- Burro, lire 108.437,50 per 100 chilogrammi;
- Formaggio grana padano (di età compresa fra 30 e 60 giorni fuori sale), lire 78.000 per 100 chilogrammi;
- Formaggio grana padano, prodotto nel periodo 1° aprile-11 novembre in partita, lire 93.000 per 100 chilogrammi;
- Formaggio parmigiano reggiano, prodotto nel periodo 1° aprile-11 novembre in partita, lire 102.000 per 100 chilogrammi;
- Latte scremato in polvere, lire 25.781,25 per 100 chilogrammi.

Mentre tutti gli aiuti precedentemente concessi sul piano nazionale dagli Stati membri sono stati aboliti, come pure la perequazione dei prezzi tra i diversi prodotti, la nuova regolamentazione prevede le seguenti concessioni di aiuti su scala comunitaria:

- al latte scremato liquido destinato ad uso zootecnico, lire 937,50 a quintale;
- al latte scremato in polvere destinato ad uso zootecnico, lire 5.156,25 a quintale;
- al latte scremato liquido destinato a caseina e caseinati, lire 1.100 a quintale.

È da mettere in rilievo che dopo l'entrata in applicazione del nuovo regolamento, e più particolarmente negli ultimi mesi, il mercato italiano del settore in esame ha subito un notevole miglioramento e che tale tendenza continua favorevolmente.

D'altra parte incombe sulla Comunità il grave problema dello smaltimento delle eccedenze di burro e di latte in polvere, eccedenze

che sono in continuo aumento nei territori dei nostri *partners*.

L'Italia, che non ha eccedenze, è interessata a tale problema per gli oneri finanziari che ad essa derivano dalla responsabilità comunitaria.

E per tale motivo che il nostro Paese, nel dare l'approvazione al regolamento in parola, ha ottenuto:

1) di mettere a carico del bilancio degli Stati membri responsabili delle eccedenze di burro, solo 170 milioni di u.c. sul totale di 250 milioni di u.c. previsti come necessari per lo smaltimento delle eccedenze accumulate al 1° aprile 1968;

2) di adottare misure particolari, con nuova decisione del Consiglio per la ripartizione degli oneri, derivanti dalla politica lattiero-casearia, che superassero l'ammontare di 630 milioni di u.c.

Nella sessione del 29-30 ottobre ultimo scorso, il Consiglio, in vista del continuo aggravarsi della situazione delle eccedenze di burro, ha autorizzato, in via provvisoria, la Commissione ad adottare, secondo la procedura del Comitato di gestione, misure atte a smaltire le eccedenze mediante la cessione di burro a prezzo ridotto a:

- talune industrie di trasformazione;
- consumatori, sotto forma di materia grassa concentrata (burro fuso) per uso di cucina;
- gruppi di consumatori (esercito, opere assistenziali, orfanotrofi, eccetera).

c) *Zucchero* — Come già riferito nella relazione al Parlamento per l'anno 1967, il 18 dicembre di tale anno è stata approvata la regolamentazione comune di mercato nel settore dello zucchero valida per il periodo, chiamato transitorio, 1968/69-1974/75.

Tale regolamentazione è entrata in applicazione con il 1° luglio 1968 e durante l'anno si è provveduto all'esame e alla discussione dei numerosi regolamenti di applicazione, predisposti dalla Commissione.

Si ritiene superfluo ripetere i criteri cui si ispira detto regolamento e le norme in esso contenute. Si può solo ricordare che per il periodo sopra citato è stato previsto un particolare sistema di contingentamento alla produzione a prezzo garantito, e che la quota annuale assegnata all'Italia ammonta a quintali 12,3 milioni di zucchero.

Per la campagna 1968-69 sono stati fissati i seguenti prezzi:

— prezzo minimo della barbabietola avente 16° di polarizzazione, lire 1.062 al quintale

(che, per l'Italia, per effetto della regionalizzazione dei prezzi si tramuta in un aumento di detto prezzo di circa lire 91 al quintale);

— prezzo indicativo dello zucchero bianco per la zona eccedentaria, lire 139,70 al quintale;

— prezzo d'intervento dello zucchero bianco per la zona eccedentaria, lire 132,70 al quintale;

— prezzo d'intervento dello zucchero bianco per l'Italia (zona deficitaria), lire 139,70 al quintale;

— prezzo di entrata dello zucchero bianco per tutta la Comunità, lire 155,90 al quintale.

Per fran fronte alle sue difficoltà strutturali e naturali è stata concessa all'Italia l'autorizzazione ad accordare un aiuto di adattamento ai produttori di bietole e alle industrie di trasformazione.

L'aiuto che l'Italia potrà accordare per il settennio non dovrà comunque superare l'importo di lire 68,75 per quintale di bietole e di lire 9,12 per chilogrammo di zucchero. Tale aiuto non riguarderà, però, la produzione eventualmente ottenuta al di là della quota di base.

d) *Ortofrutticoli*. — Per questo settore, nel giugno del 1968, è stato varato il regolamento di base relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Con tale regolamento, entrato in applicazione con il 1° luglio 1968, si è decisa la liberalizzazione intracomunitaria per i prodotti in questione, l'applicazione della tariffa esterna comune, l'eliminazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente al dazio e di qualsiasi restrizione quantitativa.

Nei confronti dei Paesi terzi, invece, deve essere ancora definita l'unificazione dei regimi nazionali all'importazione.

Il regolamento in questione stabilisce anche le modalità di applicazione dei prelievi e delle restituzioni in favore dello zucchero contenuto in taluni dei prodotti in causa.

Per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi sono state dibattute, ma ancora non definite le proposte della Commissione riguardanti:

- l'unificazione dei regimi all'importazione dei Paesi terzi;
- la modifica dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 23/62;
- le misure di salvaguardia.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si tratta di tre schemi di regolamento intimamente legati l'uno all'altro. In effetti, la proposta di modifica dell'articolo 11, paragrafo 2 (tasse di compensazione alle importazioni terze), è stata sollecitata dall'Italia, in quanto il sistema di protezione comunitaria messo in opera con il regolamento di base non si è dimostrato adeguato alle esigenze della ortofrutticoltura italiana e, inoltre, la necessità di una maggior protezione scaturisce anche dal fatto che la Commissione, con la prima proposta, suggerisce la completa liberalizzazione degli scambi nei confronti dei Paesi terzi.

Le misure di salvaguardia dovrebbero, però, garantire il mercato comunitario quando tutti i mezzi posti a disposizione dai regolamenti, quali la protezione alle frontiere e gli interventi di mercato, si fossero dimostrati insufficienti alla stabilizzazione del mercato comunitario.

e) *Fiori e piante ornamentali.* — Con il regolamento CEE n. 234/68 del 27 febbraio 1968 si è varato il regolamento di base per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Tale regolamentazione si basa sulla prima delle tre forme di organizzazione di mercato previste dall'articolo 40 del Trattato di Roma, e, cioè, sulle « regole comuni in materia di concorrenza ».

Facendo leva su tale principio è prevista l'applicazione della disciplina qualitativa, la eliminazione delle forme di aiuti capaci di falsare la concorrenza, la liberalizzazione degli scambi interni alla CEE.

La politica commerciale della CEE nei confronti dei Paesi terzi deve ancora definirsi.

I successivi regolamenti applicativi n. 315/68 e 316/68 recano le norme qualitative per il settore dei bulbi, tuberi e rizomi e per quello dei fiori recisi freschi e le fronde fresche e precisano, altresì, gli stadi commerciali ai quali detta disciplina deve applicarsi.

È prevista la possibilità di estendere la disciplina qualitativa ad altri prodotti e gruppi di prodotti e ad altre fasi del circuito commerciale differenti da quelle ora contemplate.

Il regolamento quadro ed i due regolamenti applicativi hanno effetto dal 1° luglio scorso.

Per quanto si riferisce ai settori la cui organizzazione comune dei mercati è entrata in vigore negli anni scorsi sono state adottate dal Consiglio dei Ministri le seguenti misure:

a) *Cereali e riso.* — Con il 1° agosto (con il 1° settembre per il risone) sono entrati in

applicazione i nuovi prezzi comunitari dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69, in lire italiane per tonnellata).

	Prezzo indicativo	Prezzo intervento	Prezzo entrata
Grano tenero . . . . .	66.406	61.719	65.237
Segale . . . . .	60.937	56.875	59.769
Orzo . . . . .	59.025	54.987	57.619
Granturco . . . . .	59.337	49.569	57.931
Grano duro . . . . .	78.125	73.437	70.956
Risone . . . . .	11.856	7.812	11.612

Il Consiglio ha fissato, per la stessa campagna, i principali centri di commercializzazione dei cereali, i prezzi d'intervento derivati, le maggiorazioni mensili sui prezzi di entrata e d'intervento.

Per indennizzare i detentori di taluni cereali delle perdite causate dal decadere delle maggiorazioni mensili al momento del passaggio dalla campagna 1967-68 a quella 1968-1969 e per evitare che i cereali siano conferiti agli organismi statali d'intervento, il Consiglio ha deciso di corrispondere una indennità compensatrice di fine annata che è stata stabilita per tonnellata nella seguente misura:

-- grano tenero . . . . .	L. 5.967,50
— segale da panificazione . . . . .	» 2.437,50
— granoturco . . . . .	» 1.056,25

È stato inoltre stabilito che dal 1° luglio 1968, in conformità agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo internazionale per il grano, le restituzioni all'esportazione siano calcolate in funzione del prezzo minimo mondiale di lire 34.443,75 per tonnellata e delle tabelle di equivalenza qualitativa.

Infine, per la campagna 1968-69 sono stati riconfermati, per il grano duro, il prezzo minimo garantito al produttore e l'integrazione di prezzo per il grano duro rispettivamente in lire 9.062,50 e lire 2.172,50 per quintale.

b) *Carni suine.* — Nel 1968, il settore in esame non ha richiesto una particolare attività sul piano normativo in quanto la relativa

disciplina di base è entrata in applicazione sin dal 1° luglio 1967.

Peraltro, sono stati adottati sinora numerosi provvedimenti applicativi, al fine di stabilire le modalità di attuazione di talune disposizioni previste dai regolamenti di base (prelievi, restituzioni, interventi di mercato, prezzi limite, ecc.).

In tale contesto, va ricordata la recente approvazione del regolamento che fissa il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati, per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 ottobre 1969. Il prezzo di base per detta campagna sarà di lire 46.875/100 chilogrammi. In tale occasione, il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione, in base alla quale quest'ultima presenterà prossimamente una relazione sull'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, corredata eventualmente da adeguate proposte.

c) *Uova e pollame.* — Nel periodo di tempo che si considera, l'attività normativa è stata volta, per il settore delle uova e del pollame, all'adozione di provvedimenti applicativi della disciplina di base.

Di preminente interesse risulta, in tale contesto, la fissazione di norme di commercializzazione relative, in particolare, alla classificazione per categorie di qualità e di peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione e alla stampigliatura dei prodotti del settore delle uova.

Stante la necessità di razionalizzare l'intero processo di distribuzione dei prodotti, detta disciplina prevede un numero limitato ma sufficiente di categorie di qualità e di peso. Più precisamente, sono previste tre diverse categorie qualitative con la facoltà di distinguere, in seno alla categoria A, il prodotto « extra », per il quale occorre una garanzia particolare di freschezza. Le categorie di peso sono sette, e restano comprese fra quelle di 70 grammi e più e quella di meno di 45 grammi. L'apposizione di marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi assicura al consumatore le possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso.

Le cennate norme qualitative vanno applicate a tutte le uova di gallina commercializzate sul territorio della Comunità, con esclusione dal loro campo di applicazione di certe forme di vendita dal produttore al consumatore nel caso di piccole quantità, mentre ven-

gono dispensate dalla classificazione e dalla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso, nonché le uova destinate all'industria alimentare.

Va ricordato, infine, che l'applicazione di una regolamentazione comunitaria relativa all'importazione e all'esportazione di uova ha imposto l'indicazione del nome del Paese di origine sulle uova provenienti dai Paesi terzi, nonché l'esigenza che le uova stesse risultino conformi alle norme comunitarie.

La nuova disciplina è ovviamente diretta a contribuire al miglioramento della qualità delle uova ed a facilitare il loro commercio, nell'intento di corrispondere all'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori. La disciplina stessa è entrata in vigore il 22 ottobre ultimo scorso, mentre il regime previsto dal regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 1969.

d) *Materie grasse.* — In questo settore, il Consiglio, nella seduta del 28 giugno, ha adottato una serie di regolamenti concernenti:

— la fissazione per la campagna di commercializzazione 1968-69 dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento di base per i semi di colza, ravizzone e girasole;

— la fissazione per la campagna 1968-69 dei principali centri di intervento nel settore dei semi oleosi e dei prezzi d'intervento derivati applicabili a tali centri;

— la modifica del regolamento concernente l'integrazione comune ai semi oleosi;

— la proroga del regolamento relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole;

— la fissazione per la campagna di commercializzazione 1968-69 delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo di intervento;

— la modifica del regolamento n. 876/67 CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia;

— la proroga fino al 7 luglio 1968 del regolamento relativo all'integrazione comune ai semi oleosi.

In data 30 ottobre 1968 il Consiglio, a conclusione di lunghe discussioni, ha approvato i regolamenti riguardanti:

— la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1968-69, dei prezzi indicativi, alla produzione e di mercato, del prezzo di intervento e di entrata dell'olio di oliva;

— la proroga per la campagna 1968-69 delle norme per l'erogazione dell'integrazione da corrispondere ai produttori d'olio di oliva.

Con tale decisione è stato ridotto di lire 50,94 al chilogrammo il prezzo indicativo di mercato per l'olio di oliva e, conseguentemente, è risultata aumentata dalla stessa misura l'integrazione di prezzo, che ha raggiunto, così, l'ammontare di lire 269,69 al chilogrammo.

In tal modo, e partendo dall'ipotesi che il prezzo dell'olio di semi si stabilizzi, nella Comunità e per la campagna 1968-69, su una media di 32 u.c. pari a lire 20.000 al quintale, si dovrebbe ristabilire tra olio di semi e olio di oliva quel rapporto di 1 : 2,20 che è stato assunto come base nella fissazione dei prezzi dell'olio di oliva all'atto dell'entrata in vigore della regolamentazione comune di mercato nel settore delle materie grasse.

La decisione del Consiglio è stata accompagnata da:

— una dichiarazione del Consiglio che prende atto della dichiarazione della delegazione italiana secondo la quale si prevede che il prossimo raccolto sia dell'ordine di 350.000 tonnellate. Qualora la produzione superasse tali limiti, il Consiglio riesaminerebbe la questione;

— una dichiarazione della Commissione con la quale, nel prendere in considerazione la preoccupazione del Consiglio per le conseguenze che comporta il deterioramento accentuato dei corsi mondiali degli oli di semi, la stessa Commissione si impegna a sottoporre al Consiglio, entro breve termine, delle proposte intese a porre in atto, durante la campagna 1968-69, meccanismi di stabilizzazione dei prezzi sul mercato della Comunità, tenendo conto degli impegni internazionali contratti dagli Stati membri o dalla stessa Comunità.

*Vitivinicoltura.* — L'11 gennaio ultimo scorso la Commissione ha approvato un regolamento che modifica quello precedente relativo all'aggiornamento del catasto viticolo. A norma di quest'ultimo regolamento, tale aggiornamento avveniva mediante rifacimento totale ogni 10 anni e, nell'intervallo, mediante indagini statistiche annue per sondaggio. Considerato che l'aggiornamento deve investire in primo luogo le superfici vitate si è ritenuto necessario, con il nuovo regolamento, sostituire, alle indagini statistiche per sondaggio, un regime di dichiarazioni annuali degli impianti e delle estirpazioni.

In data 9 aprile 1968 il Consiglio ha approvato una direttiva relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Con tale direttiva che dovrà essere recepita dalle legislazioni nazionali entro e non oltre il 1° luglio 1969 è stato stabilito che i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità non potranno più essere commercializzati se non si è prima provveduto a controllarne ufficialmente l'identità e la purezza della varietà, unitamente ad un certo numero di altre caratteristiche qualitative.

A seguito di insistenti richieste della nostra delegazione e particolarmente nel secondo semestre dell'anno, in relazione anche al turno di presidenza italiana, si sono svolti approfonditi dibattiti sui progetti di regolamento « vini di qualità prodotti in regioni determinate » e « disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo », allo scopo di portare quanto prima possibile questo problema all'esame del Consiglio, dato il notevole interesse che questo settore riveste per la economia agricola del nostro Paese.

Tra i prodotti non ancora sottoposti ad organizzazione comune di mercato, i lavori preparatori e le relative discussioni sono iniziati soprattutto per quanto si riferisce al tabacco.

Nel corso del 1968, è stato effettuato un primo esame, in sede comunitaria, delle proposte della Commissione al Consiglio, relativo all'adozione di misure in tale settore.

Dette proposte prevedono, oltre all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio, l'armonizzazione delle politiche fiscali degli Stati membri per i prodotti manifatturati, nonché il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale.

I lavori sin qui svolti non hanno consentito di raggiungere per il momento alcun accordo circa la struttura della nuova organizzazione di mercato in questo settore e pertanto occorrerà proseguire anche nell'anno 1969 l'esame delle proposte presentate dalla Commissione al fine di giungere sollecitamente a delle decisioni da parte del Consiglio anche per l'importante settore del tabacco.

#### *Finanziamento della politica agricola comune.*

Per il periodo di contabilizzazione 1967-68 il bilancio preventivo della Comunità, per il 1969, porta le seguenti spese.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) Sezione garanzia:		
— Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi . . . . .	726.000.000 u.c.	L. 453.750.000.000
— Intervento sul mercato interno . . . . .	585.000.000 u.c.	L. 365.625.000.000
— Altri interventi . . . . .	2.000.000 u,c,	L. 1.250.000.000
Totale . . . . .	1.313.000.000 u.c.	L. 820.625.000.000
b) Sezione orientamento ( <i>plafond</i> stabilito dal Consiglio) . . . . .		
	285.000.000 u.c.	L. 178.125.000.000
Totale generale . . . . .	1.598.000.000 u.c.	L. 998.750.000.000

Per quanto si riferisce alla « Sezione garanzia », di particolare interesse risulta la decisione 68/323 CEE adottata dalla Commissione in data 25 luglio 1968 in base alla quale la Repubblica italiana ha ricevuto un acconto sul contributo FEOGA per le spese imputabili ai settori sottoposti ad organizzazione comune di mercato. L'acconto è stato fissato in 36.241.913 u.c. pari a lire 22.651.195.625 per il primo semestre del periodo di contabilizzazione 1967-68 in considerazione che le spese effettuate dall'Italia per lo stesso periodo ammontavano a 48.322.550 u.c. pari a lire 30.201.593.750.

Per quanto concerne la « Sezione orientamento » le disponibilità effettive iscritte per il finanziamento dei progetti presentati dagli Stati membri entro il 1° ottobre 1967 sono stati di 80.040.000 u.c. pari a lire 50.025.000.000.

di tale somma 40.000.000 u.c. (lire 33 miliardi 750.000.000) era stata destinata dal Consiglio dei ministri per le seguenti azioni:

— 45 milioni di u.c. (lire 28.125.000.000) all'Italia per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli;

— 5 milioni di u.c. (lire 3.125.000.000) all'Italia per la riparazione dei danni causati dalle inondazioni catastrofiche dell'autunno 1966;

— 4 milioni di u.c. (lire 2.500.000.000) per il finanziamento di una inchiesta di base nel quadro di un programma di inchieste sulle strutture delle aziende agricole.

La rimanente somma di 26.040.000 u.c. (lire 16.275.000.000) è stata impiegata per il finanziamento dei 303 progetti presentati.

Di questi:

30 sono stati ritirati dai richiedenti;

19 sono stati dichiarati irricevibili;

12 non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento 17/64 CEE.

Dei 242 progetti finanziabili, 153 sono stati approvati per un importo complessivo di 26.039.369 u.c. pari a lire 16.274.605.625 mentre gli altri 89 non hanno potuto fruire del concorso del Fondo per l'insufficienza di mezzi finanziari disponibili.

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si ripartisce come segue:

— 75 progetti di miglioramento di strutture di produzione . . . . .	u.c. 14.472.832 =	L. 9.045.520.000
— 71 progetti di miglioramento di strutture di commercializzazione . . . . .	u.c. 10.728.958 =	L. 6.705.598.750
— 7 progetti di intervento misto . . . . .	u.c. 837.579 =	L. 523.486.875
Totale . . . . .	u.c. 26.039.369 =	L. 16.274.605.625



V LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per l'Italia sono stati finanziati n. 59 progetti per un importo complessivo di u.c. 8.835.445 (lire 5.522.153.125) pari al 33,93 per

cento dell'intero importo messo a disposizione. I progetti italiani finanziati si ripartiscono come segue:

— 25 progetti di miglioramento di strutture di produzione . . . . .	u.c.	4.528.935	=	L.	2.830.595.625
— 29 progetti di miglioramento di strutture di commercializzazione . . . . .	u.c.	3.644.513	=	L.	2.277.820.625
— 5 progetti di intervento misto . . . . .	u.c.	661.979	=	L.	413.736.875
<hr/>					
Totale . . . . .	u.c.	8.835.445	=	L.	5.522.153.125

Nel corso del corrente anno, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 347/68 del 27 marzo 1968 recante deroga e completamento dell'articolo 20 del regolamento n. 17/64 CEE relativo alle condizioni di concorso del FEOGA. In base a tale Regolamento i progetti non finanziati per mancanza di fondi possono essere riportati una sola volta all'anno successivo. In via eccezionale i progetti del 1966, non finanziati per la stessa ragione, possono essere riportati al 1968, a condizione che l'inizio dei lavori risulti successivo al 1° gennaio 1967. Nel periodo di tempo sopraindicato il Consiglio ha adottato altresì il regolamento n. 349/68 del 27 marzo 1968, relativo al contributo del FEOGA per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967, nonché il regolamento n. 350/68 del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo appartenente agli Stati membri. Con il primo dei cennati regolamenti è stato assegnato al nostro Paese un contributo di 3 milioni 880.000 u.c. pari a lire 2.425.000.000; con il secondo la somma di 468.000 u.c. pari a lire 292.500.000.

*Settore della pesca.*

Il 6 giugno 1968 la Commissione ha presentato al Consiglio, a norma dell'articolo 43 del Trattato CEE, delle proposte per una politica comune nel settore della pesca marittima e di quella praticata nelle acque interne.

Le proposte della Commissione si articolano in due parti: attuazione di una politica comune delle strutture di produzione e commercializzazione ed instaurazione di una organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca.

Secondo le proposte della Commissione, la politica delle strutture prevede sostanzialmente che:

a) gli Stati membri garantiscano a tutti gli operatori comunitari la **parità delle condizioni di accesso ai fondali di pesca** situati nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Lo stesso principio dovrà essere applicato allo sfruttamento dei fondali stessi;

b) siano stabiliti i principi e le modalità di un'azione comune da svolgere nel settore delle relazioni internazionali per tutti i problemi relativi alla pesca marittima;

c) gli Stati membri procedano al coordinamento delle rispettive politiche di struttura; soltanto nel quadro di programmi comunitari — al cui finanziamento parzialmente concorrerà il FEOGA, Sezione Orientamento — potranno anche essere concessi aiuti per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione (ristrutturazione delle flotte, ricerca dei nuovi fondali di pesca, costruzione di impianti di immagazzinamento e surgelamento, formazione e riqualificazione professionale).

L'organizzazione comune dei mercati proposta dalla Commissione si ispira ai seguenti principi:

a) fissazione di norme comuni di qualità;

b) creazione o sviluppo di « organizzazioni di produttori » (analogamente a quanto già stabilito per il settore dei prodotti ortofrutticoli), inserite nel sistema di regolarizzazione dei prezzi;

c) instaurazione di un sistema di regolarizzazione di prezzi destinato a garantire (con il concorso del FEOGA, Sezione Garanzia), la stabilità dei redditi dei produttori.

La garanzia dei prezzi si applicherebbe ai prodotti freschi, che, a tal fine, appaiono rivestire maggiore importanza e cioè, secondo la Commissione: aringhe, merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, asinelli, merlani, scorfani, sgombri e sardine. Della garanzia di prezzi beneficerebbero inoltre anche i molluschi congelati, le sardine congelate, nonché il tonno destinato all'industria conserviera;

d) abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative sugli scambi comunitari. Dovrà pertanto essere assicurato l'accesso non discriminatorio ai porti ed alle loro installazioni a tutti i pescherecci che battono la bandiera di uno Stato membro;

e) per gli scambi con i Paesi terzi è prevista l'applicazione della tariffa doganale comune e l'abolizione di tutte le restrizioni quantitative. Per la maggior parte dei prodotti della pesca, dovranno tuttavia essere adottate misure di protezione per evitare che importazioni massicce, a prezzi anormalmente bassi, possano provocare perturbazioni nei mercati comunitari.

Le proposte della Commissione, sulle quali il Parlamento Europeo ha già espresso il suo parere nel corso della riunione straordinaria del 24 ottobre 1968, sono attualmente allo studio da parte dei Governi nazionali e dei competenti organismi tecnici del Consiglio delle Comunità Europee.

## CAPITOLO 10

### La politica comune dei trasporti

Nella sessione del 14 dicembre 1967 il Consiglio aveva adottato, sulla base di un *memorandum* presentato dal Governo italiano per il rilancio del negoziato sulla politica comune dei trasporti, una « decisione » che l'impegnava ad approvare, entro il primo semestre dell'anno successivo, un gruppo di regolamenti concernenti soprattutto i trasporti stradali internazionali.

Dopo anni di dibattiti e di incertezze, proprio quando sembrava che, in questo importante settore, le politiche nazionali stessero per svilupparsi autonomamente (il piano tedesco Leber ne rappresenta un esempio significativo) la volontà politica degli Stati ha permesso il superamento degli ostacoli dando così avvio ad un processo di integrazione che si è espresso con l'adozione, nella sessione del

Consiglio del 18 luglio 1968, dei seguenti regolamenti:

— regolamento di applicazione delle regole di concorrenza (articoli 85 e 86 del Trattato) ai trasporti terrestri;

— regolamento che istituisce un contingente comunitario, per i trasporti stradali di merci, di 1.200 autorizzazioni;

— regolamento che istituisce un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada;

— direttiva per l'unificazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli commerciali.

I suddetti regolamenti — ad eccezione del primo — hanno carattere provvisorio; essi infatti cesseranno di avere effetto il 31 dicembre 1971. La provvisorietà trova la sua giustificazione nella necessità, avvertita da tutti gli Stati, di accertare e apprezzare la validità e adeguatezza delle misure predisposte attraverso una congrua esperienza.

Il Consiglio ha, poi, concordato la disciplina da applicarsi, in materia sociale, ai trasporti stradali internazionali e nazionali, nonché la relativa normativa; si è, tuttavia, riservato di adottare formalmente il regolamento entro il 31 marzo 1969 nell'intento di permettere un negoziato con i Paesi terzi firmatori dell'« Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada », firmato a Ginevra nel 1962, che realizzi un'armonizzazione di questo accordo con la regolamentazione comunitaria.

Per quanto attiene alla fiscalità, il regolamento tendente all'eliminazione delle doppie imposizioni, in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli commerciali, non è stato adottato dal Consiglio contemporaneamente agli altri per difficoltà di carattere tecnico.

Il Consiglio ha però fissato i principi di fondo di tale regolamento.

Il gruppo di misure predisposte presenta un proprio equilibrio in quanto assicura il soddisfacimento di alcune preliminari esigenze di una politica comune dei trasporti basata su una « sana » concorrenza e cioè: l'organizzazione del Mercato Comune, la liberalizzazione e l'armonizzazione delle condizioni fiscali, sociali e tecniche cui devono rispondere i trasporti.

L'entrata in vigore di alcuni dei regolamenti adottati dovrà essere preceduta da adempimenti preliminari sia sul piano interna-

zionale che su quello nazionale. Infatti, le tariffe per i trasporti stradali intracomunitari saranno fissate per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali da stipulare in base a criteri e regole prestabiliti. Le autorizzazioni comunitarie per i trasporti stradali dovranno essere rilasciate dagli Stati in base a criteri selettivi che i singoli Stati dovranno ora stabilire in quanto tali autorizzazioni saranno valide a decorrere dal 1° luglio 1969.

Se le misure adottate non vanno sopravvalutate, la loro portata e la loro validità essendo limitate, esse non vanno neppure sottovalutate in quanto costituiscono l'inizio di un processo di integrazione che testimonia l'impegno degli Stati a procedere anche in questo settore alla realizzazione di una politica comune accelerandone i tempi.

Tutti gli Stati membri sono ormai consapevoli che l'attuale carenza non soltanto può influenzare negativamente l'integrazione economica già realizzata o in corso di realizzazione, ma può addirittura compromettere le misure di liberalizzazione messe in atto sul piano comunitario. La natura del trasporto permette infatti un uso di quest'ultimo capace di falsare le condizioni di concorrenza all'interno ed all'esterno della Comunità.

Tutto lascia quindi ritenere che i lavori, d'ora in avanti, procederanno secondo le linee fissate dallo stesso Consiglio nella « decisione » già ricordata del 14 dicembre 1967.

Circa le prospettive dei lavori comunitari va segnalato che gli studi sulla determinazione e l'imputazione dei costi di infrastruttura dei tre modi di trasporto procedono secondo il calendario a suo tempo fissato dal Consiglio; importanti decisioni, anche se ancora di carattere parziale, sono previste per il prossimo anno, mentre numerosi regolamenti, le cui proposte la Commissione ha già elaborato, entreranno nella fase negoziale e quindi in quella deliberativa.

#### CAPITOLO 11

**Le relazioni esterne della Comunità. La politica commerciale comune. Gli Accordi di associazione e commerciali. Relazioni con i Paesi in via di sviluppo. I rapporti con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione**

*Politica commerciale comune.*

Nel 1968 i lavori destinati a dotare la Comunità degli strumenti di politica commerciale previsti dal Trattato per la fine del

periodo transitorio, hanno condotto ad apprezzabili risultati. Quattro proposte di regolamento a suo tempo presentate dalla Commissione al Consiglio sono state approvate. Il 5 aprile è stato approvato il regolamento relativo al regime *anti-dumping*.

Il regime istituito prevede che i prodotti oggetto di *dumping*, premi o sovvenzioni da parte di Paesi terzi possono essere assoggettati ad un diritto *anti-dumping* o ad una tassa compensativa, nel caso in cui la loro importazione causi o minacci da causare un danno per una determinata produzione in atto nella Comunità ovvero sia suscettibile di ritardarne sensibilmente la creazione. Il regolamento ha fissato poi una procedura comunitaria di consultazione attraverso la quale potranno essere raccolti e valutati gli elementi di giudizio necessari ad accertare l'esistenza di pratiche di *dumping*, premi o sovvenzioni come a determinare le misure di difesa necessarie. Nei casi di urgenza — che in caso di *dumping* possono essere frequenti — il regolamento rende possibile un rapido intervento della Commissione la quale potrebbe così adottare misure conservative, da sottoporre comunque al giudizio finale di conferma del Consiglio.

Il regolamento è ispirato alle norme contenute nel cosiddetto « codice anti-dumping », negoziato al GATT nel corso del *Kennedy round* per assicurare l'applicazione omogenea del dispositivo dell'articolo IV dell'Accordo generale.

Il Consiglio del 9 dicembre ha raggiunto un accordo sull'applicazione di tre regolamenti destinati a mettere in applicazione, prima della fine del periodo transitorio, procedure comunitarie in materia di politica commerciale. Il regime comunitario previsto da tali regolamenti, tutti basati sull'articolo 111 del Trattato di Roma, può essere sintetizzato nei seguenti termini:

a) « Lista comune di liberazione ». La lista dei prodotti per i quali tutti i Paesi membri già applicano un regime di liberazione all'importazione dai Paesi GATT e « assimilati » è consolidata fra i Sei; la revoca della liberazione di uno di questi prodotti è ammessa soltanto previa decisione del Consiglio dei Ministri (a maggioranza qualificata). Nei casi di urgenza il Paese membro può prendere immediatamente misure unilaterali, ma il Consiglio ha il potere di riformare successivamente il suo operato.

b) « Procedura comune di gestione dei contingenti comunitari ». Per il caso che la Comunità, in via autonoma o negoziale, fissi

un « contingente comunitario » per l'importazione di un determinato prodotto da Paesi terzi, la ripartizione dello stesso fra i Paesi membri viene effettuata dallo stesso Consiglio o da un apposito Comitato di gestione. Un principio di procedura armonizzata viene altresì previsto per l'utilizzazione da parte dei Paesi membri delle quote loro assegnate.

c) « Regime specifico di importazione ». Fino al 30 giugno ultimo scorso le importazioni di prodotti agricoli regolamentati di provenienza dai Paesi dell'Est venivano controllate sulla base del cosiddetto Regolamento 3/63, che prevedeva l'eventuale adozione di misure di difesa a carattere nazionale (ormai incompatibili con il mercato unico instaurato per la quasi totalità dei prodotti). Prendendo lo spunto dalla necessità di sostituire tale sistema, la Commissione ha proposto un meccanismo di portata più generale, destinato a sorvegliare (mediante un sistema di certificati automatici d'importazione) quei prodotti, anche industriali, che, pur essendo liberati, possono presentare qualche sensibilità per provenienze particolari (Paesi dell'Est, Paesi a bassi salari, eccetera). In casi di perturbazioni di mercato provocate da tali importazioni, la Commissione — o lo Stato membro in casi di urgenza, ma con ratifica successiva del Consiglio — può sospendere temporaneamente il rilascio dei certificati e quindi delle importazioni.

La principale difficoltà era quella costituita dal campo d'applicazione dei regolamenti, sollevata dalla Germania Federale, che ha contestato la loro applicazione alle importazioni dai Paesi d'Europa Orientale, nei cui confronti la Germania afferma di non essere in grado di attuare, fin da ora, una politica commerciale non discriminatoria. I tedeschi sostengono che l'instaurazione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi a commercio di Stato svuoterebbe di contenuto i loro accordi bilaterali con tali Paesi, accordi che costituiscono, a loro avviso, uno strumento importante per la normalizzazione dei rapporti politici con l'Europa Orientale.

Il Consiglio ha accettato di sospendere provvisoriamente l'applicazione dei tre regolamenti ai Paesi a commercio di Stato (la Jugoslavia non è considerata tale) ma ha richiesto alla Commissione di presentare al più presto proposte per estendere l'applicazione dei regolamenti stessi a tutti i Paesi terzi (ai termini del Trattato CEE, ciò dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 1969).

La delegazione italiana, nel dare il suo accordo alla sospensione temporanea dei tre

regolamenti nei confronti dei Paesi dell'Europa Orientale, ha sottolineato il nostro interesse ad un sollecito inizio dei lavori che consentano alle Comunità di allargare il campo d'applicazione a tutti i Paesi terzi ed ha precisato che la scadenza del 31 dicembre 1969 è considerata dall'Italia come impegnativa ed improrogabile, non essendo concepibile che, al di là di detta scadenza (unione economica), i Paesi membri possano continuare a regolare, in via autonoma, i rapporti commerciali con alcuni gruppi di Paesi terzi. La delegazione italiana ha anche precisato che accettava la formula sospensiva non per ragioni politiche ma esclusivamente per motivi tecnici e commerciali.

I tre regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1969.

Un altro problema che, con l'avvicinarsi della fine del periodo transitorio, acquista una particolare importanza è quello della procedura di negoziato degli accordi con i Paesi terzi. Partendo da un esame comparativo dei diversi accordi bilaterali oggi vigenti (circa 800), si è dato inizio all'elaborazione di proposte, da sottoporre quanto prima al Consiglio, per fissare una procedura di negoziato sia dei trattati di amicizia, commercio e navigazione, che degli accordi commerciali propriamente detti (in un secondo momento saranno esaminati anche gli accordi di cooperazione industriale). Gli studi in corso si fondano sul principio secondo cui le materie di esclusiva competenza comunitaria dovranno formare oggetto di negoziato comunitario condotto attraverso forme comunitarie (conformemente alle disposizioni dell'articolo 113 del Trattato) mentre per le materie di competenza nazionale i singoli Paesi membri potranno negoziare su base bilaterale anche se il contenuto di tali accordi dovrà formare oggetto di una apposita consultazione preventiva.

Nel corso del 1968 si è proceduto regolarmente, con apposite riunioni, al coordinamento delle politiche commerciali perseguite dai singoli Paesi membri verso determinate aree geografiche (Paesi dell'Est europeo e Giappone in particolare) o in specifici settori merceologici (tessili di cotone). In quest'ultimo campo, sono stati esaminati i problemi posti dalla domanda con la quale il Giappone ha chiesto di iniziare negoziati per la conclusione di accordi di autolimitazione all'esportazione, conformemente all'articolo 4 dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone.

Un coordinamento particolarmente stretto è stato mantenuto anche per i problemi d'or-

dine diverso che pone la partecipazione della Comunità ai lavori GATT sia sul piano tariffario, per i quali il Comitato speciale creato in base all'articolo 111 ha costantemente assistito la Commissione nei negoziati da essa condotti, sia per i problemi commerciali sollevati nei diversi Gruppi di lavoro istituiti a seguito della XXIV sessione delle parti contraenti (Comitato agricoltura, Gruppo prodotti lattieri, Gruppo pollame, Comitato prodotti industriali, Gruppo aggiustamenti fiscali alle frontiere, Gruppo diritti compensativi).

Per i problemi posti dai rapporti della Comunità con gli USA, un'attenzione particolare è stata dedicata alle misure suscettibili di favorire il ristabilimento della bilancia commerciale americana.

Per quanto concerne l'acceleramento della terza tappa delle riduzioni tariffarie negoziate nel *Kennedy round* il Consiglio aveva adottato il 9 aprile 1968 una risoluzione con la quale la Comunità si dichiarava disposta ad accelerare al 1° gennaio 1969 l'applicazione di tali riduzioni a condizione che gli USA sopprimessero entro l'anno il sistema chiamato dell'« American Selling Price » (valutazione in dogana dei prodotti chimici) e si astenessero dall'introdurre misure protezionistiche all'importazione o di sovvenzione all'esportazione. Non essendosi verificata la prima condizione il Consiglio, nella sessione del 9-10 dicembre, ha deciso di prorogare detta data limite al 1° gennaio 1970. Per quanto concerne l'acceleramento della terza tappa delle riduzioni del *Kennedy round* il Comitato si è trovato d'accordo sull'opportunità di verificare le condizioni poste dalla risoluzione del Consiglio del 9 aprile 1968 al momento dell'abolizione dell'« American Selling Price ».

Sempre sul piano bilaterale un lavoro particolarmente intenso è stato necessario per elaborare e decidere una serie di interventi comunitari resi indispensabili o consigliati da alcune iniziative protezionistiche dell'amministrazione americana. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ed il Gruppo delle questioni commerciali hanno definito i termini dei passi che la Commissione, a nome della Comunità, ha effettuato presso gli americani per difendere le esportazioni comunitarie minacciate dall'applicazione di tasse compensative sulle conserve di pomodoro, come del contingentamento di alcuni prodotti lattieri (latte in polvere e formaggi) e dell'aumento della percezione tariffaria sui tessuti misti di lana.

La definizione delle modalità di esecuzione degli impegni assunti dalla Comunità e dai Paesi membri con la Convenzione per l'aiuto alimentare in cereali del 1967 ha sollevato numerosi problemi che hanno richiesto lunghe discussioni da parte del Consiglio. Molto dibattuta è stata la chiave di ripartizione dell'aiuto fra i Paesi membri, per la quale gli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, erano favorevoli all'adozione della chiave di bilancio (28 per cento per l'Italia), mentre il Belgio sosteneva una chiave basata sul reddito nazionale *pro capite*. Attraverso varie riunioni, il Consiglio ha infine potuto raggiungere un accordo di massima su una chiave *ad hoc* che comporta per l'Italia un onere del 23 per cento del quantitativo di cereali che la Comunità si è impegnata a fornire.

Il Consiglio nella sessione del 9 dicembre ha potuto finalmente raggiungere un accordo sulla « mobilizzazione dei cereali » (cioè le procedure e le condizioni con cui i cereali comunitari vengono utilizzati per l'operazione di aiuto alimentare), sulla base di una dichiarazione della Commissione — iscritta nel processo verbale del Consiglio — in cui si assicura che l'acquisto di cereali sarà ripartito fra i Paesi membri in modo da utilizzare con carattere di priorità (come richiesto da parte italiana e tedesca) le eccedenze giacenti presso gli organismi d'intervento. Tale accordo resterà in vigore per un anno (dopo di che la procedura di « mobilizzazione » dei cereali, se le esperienze acquisite lo imporanno, potrà essere modificata).

Sulla procedura da seguire per negoziare gli aiuti con i Paesi beneficiari è stato convenuto che il portavoce della delegazione comunitaria sarà, in linea di massima, un rappresentante della Commissione, restando inteso che gli accordi per la fornitura del grano saranno conclusi dal Consiglio.

#### *Gli Accordi di associazione e commerciali.*

1) *Accordo di associazione con la Grecia.* — Come nel 1967, anche nel 1968, il funzionamento dell'associazione è risultato impedito dalla situazione politica determinatasi in Grecia; conformemente a quanto deliberato il 10 maggio 1967, l'attività dell'associazione è quindi tuttora limitata agli affari correnti, come la riduzione periodica dei dazi doganali e la riconduzione del regime già vigente per i prodotti agricoli.

Anche per l'applicazione ed il rinnovo del protocollo finanziario è rimasta immutata la posizione definita dal Consiglio della CEE che,

sin dallo scorso anno, ha comunicato alla Banca Europea degli investimenti che i crediti residui non ancora approvati (circa 55 milioni di dollari) alla data di scadenza del protocollo stesso (31 ottobre 1967), dovevano considerarsi accantonati in attesa delle decisioni ulteriori del Consiglio.

2) *Accordo di associazione con la Turchia.* — Il Consiglio d'associazione si è riunito a Lussemburgo il 4 aprile 1968 ed ha proceduto ad uno scambio di vedute sui risultati raggiunti dall'associazione e sui lavori preparatori che le due parti hanno proseguito separatamente in vista dell'esame comune, a decorrere dal 1° dicembre 1968, dei problemi relativi al passaggio alla fase cosiddetta transitoria dell'Accordo di Ankara, che potrebbe decorrere al più presto dal 1° dicembre 1969.

A conclusione di tali lavori, nel corso dei quali era emerso l'orientamento favorevole della Comunità, il Consiglio di associazione del 9 dicembre ha deliberato di dare inizio alle trattative per definire le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria, affidandone l'incarico al Comitato di associazione, che dovrà riferire nella seconda metà di aprile 1969; il Consiglio si è altresì espresso favorevolmente alla continuazione dell'assistenza finanziaria alla Turchia, alla scadenza del vigente protocollo finanziario. A tale proposito, è da ricordare che, alla fine del corrente anno, i prestiti accordati dalla Banca Europea degli investimenti avranno raggiunto la cifra di circa 130 milioni di dollari, su di un totale di 175 milioni, con un ritmo annuo di prestiti accordati di circa 35 milioni di dollari.

Nel settore commerciale, a seguito dell'entrata in vigore dell'unione doganale, si è proceduto alla globalizzazione dei contingenti tariffari, aperti in precedenza alla Turchia su base nazionale per i quattro prodotti inizialmente previsti dall'Accordo d'associazione (tabacco, uva secca, fichi secchi e nocciole) e all'applicazione delle ulteriori concessioni accordate dalla Comunità a decorrere dal 1° dicembre 1967.

3) *Negoziati con i Paesi del Maghreb.* — Nel corso della seconda fase dei negoziati, condotti nel novembre 1967 dalla Commissione con la Tunisia e con il Marocco, i due Paesi del Maghreb avevano espresso il desiderio di addivenire alla sollecita conclusione di accordi parziali con la Comunità, sulla base del mandato approvato dal Consiglio il 23 ottobre 1967, di cui peraltro chiedevano taluni miglioramenti. Detti accordi parziali

non avrebbero dovuto d'altra parte precludere la possibilità di concludere convenzioni di associazione economica conformemente alla dichiarazione di intenzioni allegata al Trattato di Roma, ma avrebbero invece dovuto costituire una tappa per raggiungere più ampie intese; essi inoltre non avrebbero dovuto impedire il mantenimento — per i prodotti non previsti dagli accordi parziali — del regime speciale di cui i due Paesi in questione godono sul mercato francese, in applicazione del protocollo allegato al Trattato di Roma.

Nella sessione del 30 luglio 1968, il Consiglio si è espresso positivamente sulla richiesta della Tunisia e del Marocco ed ha adottato un terzo mandato invitando la Commissione a riprendere i negoziati per la conclusione di accordi parziali basati sull'articolo 238 del Trattato. Tali accordi — è stato precisato — dovranno costituire un primo passo importante verso la realizzazione dell'associazione della Tunisia e del Marocco alla Comunità, prevista al momento della stipulazione del Trattato di Roma. La durata degli accordi parziali dovrebbe essere di cinque anni, con clausola di denuncia; inoltre, il regime particolare di cui godono detti due Paesi in Francia verrebbe sospeso per i prodotti oggetto degli accordi parziali finché questi ultimi restano in vigore, mentre verrebbe mantenuto per quelli non compresi negli accordi stessi.

Per l'olio d'oliva grezzo, il sistema di un vantaggio economico di 5 dollari al quintale, condizionato al rispetto di un prezzo di vendita che non deve scendere al di sotto del livello previsto per i Paesi terzi, è stato assorbito dalla fissazione di un margine massimo di tolleranza di dollari 1 per quintale per l'accertamento del rispetto di detto prezzo minimo, qualora, nell'intervallo fra le periodiche fissazioni dei corsi mondiali dell'olio d'oliva (da stabilirsi ogni settimana anziché ogni 15 giorni) si sia determinata una flessione dei prezzi internazionali non provocata dai due Paesi del Maghreb.

Per l'olio d'oliva raffinato, l'elemento mobile sarà pari a quello fissato per i Paesi terzi, mentre per l'elemento fisso verrà accordato il trattamento intracomunitario.

Altre concessioni riguardano talune conserve di frutta ed ortaggi non addizionate di zucchero (ad esclusione dei pomodori e dei succhi di frutta). Miglioramenti sono stati previsti anche per le importazioni in Italia di prodotti della pesca; per i prodotti freschi: contingente tariffario in franchigia doganale per 2.000 tonnellate dalla Tunisia e trattamento intracomunitario per il Marocco; per

i prodotti conservati: contingente tariffario per la Tunisia di 500 tonnellate ad un dazio pari al 50 per cento della tariffa esterna e di 3.700 tonnellate per il Marocco ad un dazio pari al 75 per cento della tariffa esterna, quest'ultimo contingente utilizzabile peraltro fino a concorrenza di 900 tonnellate, ad un dazio pari al 50 per cento della tariffa esterna (purché vengano importati prodotti diversi dal tonno).

Infine, una riduzione forfettaria di 0,5 dollari alla tonnellata è stata prevista per il grano duro.

Altre concessioni per gli agrumi, i prodotti industriali e quelli petroliferi sono rimaste invariate rispetto al precedente mandato.

Le contropartite a favore della Comunità — stabilite dal Consiglio il 30 luglio 1968 per la Tunisia, messe a punto successivamente per il Marocco — riguardano concessioni tariffarie di carattere preferenziale per la Tunisia e di carattere non discriminatorio per il Marocco (dato il regime doganale internazionale di quest'ultimo Paese). Le concessioni concernenti le restrizioni quantitative prevedono per entrambi i Paesi la consolidazione della liberazione attuale e l'apertura di contingenti alla Comunità per taluni prodotti non liberati.

Nella terza fase dei negoziati svoltasi nell'ottobre e novembre dell'anno in corso, una larga base d'intesa è stata raggiunta sull'impostazione generale degli accordi parziali, che potrebbero essere conclusi all'inizio dell'anno prossimo.

Per l'Algeria, il Consiglio, conformemente all'orientamento già definito nel 1967 di rivedere entro un ragionevole periodo di tempo il regime di fatto applicato a detto Paese, ha preso in considerazione i problemi che si pongono nel settore del vino, raggiungendo il 30 luglio 1968 un equilibrato compromesso fra l'opportunità di mantenere, entro certi limiti, le possibilità d'accesso per la produzione enologica algerina in Germania e nel Benelux, e la necessità di assicurare un'adeguata protezione alla produzione comunitaria. La Germania potrà così importare annualmente 100 mila ettolitri di vino algerino per usi industriali ad un dazio pari a un quarto della tariffa esterna e 175 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari alla metà della tariffa esterna; l'Olanda, 40 mila ettolitri di vino da distillazione e 5 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari ad un quarto della tariffa esterna; il Belgio, 70 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari ad un quarto della tariffa esterna.

4) *Negoziati con la Spagna.* — I negoziati, svoltisi nel settembre e novembre 1967 e proseguiti nel febbraio e nell'aprile 1968, sulla base del mandato adottato dal Consiglio l'11 luglio 1967, sono stati condotti essenzialmente sul terreno concreto delle reciproche concessioni commerciali da scambiare durante la prima fase dell'accordo che avrà una durata minima di sei anni, e che non comporterà passaggio automatico alla seconda fase.

Per quanto riguarda il contenuto della prima fase, le richieste spagnole, tanto nel settore agricolo che in quello industriale (trattamento intracomunitario per i prodotti industriali; eliminazione dei dazi doganali ed altri vantaggi per gli ortofrutticoli, subordinatamente al rispetto di un prezzo minimo da determinare; calcolo del prelievo a partire dai prezzi spagnoli per l'olio d'oliva grezzo; contingenti tariffari per i vini da tavola, da taglio ed industriali; eccetera) eccedono largamente le concessioni previste dal mandato dell'11 luglio 1967 e le possibilità effettive per la Comunità di accordare vantaggi alla Spagna. D'altra parte la Comunità non ha ancora completato la valutazione delle offerte spagnole, nel campo tariffario come in quello delle restrizioni quantitative.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio il 15 ottobre 1968 un rapporto per l'adozione di un nuovo mandato che dovrebbe facilitare la ripresa delle trattative.

5) *Relazioni con Israele.* — Il Consiglio si è occupato delle relazioni con Israele nelle sessioni del 29 febbraio e del 30 luglio 1968; ha preso atto dell'intendimento della Commissione di proseguire lo studio delle differenti ipotesi di lavoro formulate nelle riunioni del gruppo *ad hoc* di esperti: accordo preferenziale pieno con sbocco in una unione doganale o zona di libero scambio; accordo preferenziale limitato, con concessioni per una lista di prodotti industriali interessanti le esportazioni israeliane; accordo non preferenziale più esteso e rafforzato rispetto a quello del 1964, con l'eventuale aggiunta di concessioni nel cosiddetto « traffico di perfezionamento ». È da notare d'altra parte che i problemi che con Israele si pongono nel settore agricolo non sarebbero tali da influenzare in maniera determinante la scelta della soluzione.

Il 28 ottobre 1968 la Commissione ha comunicato al Consiglio i risultati dei suoi studi, attualmente all'esame del gruppo di lavoro *ad hoc*.

Nel frattempo, il Consiglio ha adottato unilateralmente la decisione di mantenere in

vigore per un altro anno, sino al 30 giugno 1969, il contenuto dell'Accordo commerciale del 1964, venuto a scadere il 30 giugno 1967, e già mantenuto in vigore in via unilaterale sino al 30 giugno 1968.

6) *Relazioni con Malta.* — Il 30 luglio 1968 il Consiglio, presa conoscenza di un rapporto della Commissione sulle relazioni con Malta, ha invitato detta istituzione ad iniziare con il Governo maltese conversazioni esplorative ed a riferirgli in proposito.

Le conversazioni di cui trattasi — che il Governo italiano ha particolarmente appoggiato — sono attualmente in corso.

7) *Relazioni con l'Austria.* — Nessun elemento nuovo è intervenuto a modificare la posizione assunta nel luglio 1967 dal Governo italiano, che, richiamandosi ai valori di libertà, pace e collaborazione fra i popoli che sono alla base degli ideali europei su cui si fonda la Comunità, ha dovuto constatare che non sussistevano le condizioni per consentire un avvio dei negoziati con la Repubblica federale austriaca.

L'esame dei problemi concernenti le relazioni con l'Austria non ha quindi fatto alcun progresso durante il 1968.

8) *Negoziati con la Jugoslavia.* — Il Consiglio ha adottato il 30 luglio 1968 un mandato, per ora limitato nel suo contenuto, che ha autorizzato la Commissione ad iniziare dei negoziati per concludere con la Jugoslavia un Accordo commerciale della durata di tre anni, che dovrebbe comportare, nel settore tariffario, talune accelerazioni delle riduzioni convenute nel *Kennedy round*, e nel settore delle restrizioni alle importazioni, talune concessioni sul piano delle disposizioni ancora di competenza dei Paesi membri.

Per i problemi particolari concernenti le carni bovine e gli altri prodotti agricoli, il mandato prevedeva che si prendesse conoscenza del punto di vista jugoslavo e che la Commissione ne riferisse al Consiglio.

Tenendo anche conto delle disposizioni dell'Accordo a lungo termine di Ginevra, una soluzione reciprocamente soddisfacente dovrebbe infine essere ricercata anche per i tessuti di cotone.

Durante la prima sessione di negoziato, svoltasi dal 15 al 18 ottobre 1968, è stato esaminato l'andamento degli scambi commerciali fra la Comunità e la Jugoslavia; esso presenta un aumento tanto in volume che in valore, ad eccezione peraltro dei primi otto mesi del 1968, nel corso dei quali le esportazioni

jugoslave hanno segnato una diminuzione nel settore dei prodotti agricoli. Tenendo presenti queste circostanze, sono stati esaminati i problemi relativi alle forniture agricole jugoslave fra cui rientrano in particolare le carni bovine che rappresentano il 40 per cento delle esportazioni agricole jugoslave.

I negoziati dovrebbero essere proseguiti all'inizio del 1969, non appena il Consiglio sarà in grado di pronunciarsi sulla loro estensione al settore agricolo, sulla base di un rapporto presentato in novembre dalla Commissione. La delegazione italiana ha adottato al riguardo un atteggiamento di favore e di appoggio alla estensione dell'Accordo.

9) *Accordo commerciale e di cooperazione tecnica con il Libano.* — Avendo nell'aprile scorso il Governo libanese notificato il perfezionamento della procedura interna destinata a permettere l'entrata in vigore dell'Accordo, che era stato frattanto ratificato in tutti i Paesi membri, il Consiglio della Comunità ha potuto formalmente adottare, nel giugno 1968, la decisione comportante la conclusione dell'Accordo a partire dal 1° luglio 1968.

E da ricordare che, per la parte riguardante la cooperazione tecnica, l'Accordo stesso aveva già ricevuto provvisoria applicazione in virtù di una apposita clausola.

Nel quadro dell'assistenza tecnica coordinata dei Sei, prevista dall'Accordo CEE-Libano, l'Italia ha finanziato un progetto per lo sviluppo turistico della zona di Tiro. Tale progetto è stato ultimato, con piena soddisfazione delle autorità libanesi, ed ora sono in corso trattative in varie sedi, per il finanziamento dei relativi lavori.

10) *Accordo commerciale con l'Iran.* — Nella sessione del 4-5 novembre, il Consiglio delle Comunità ha deciso l'ulteriore proroga di un anno dell'Accordo che sarebbe scaduto il 1° dicembre 1968.

Vengono con ciò ad essere rinnovate per lo stesso periodo facilitazioni tariffarie di notevole rilievo per il commercio estero iraniano, di cui beneficiano in particolare i tappeti e le uve secche.

*Relazioni con i Paesi in via di sviluppo.*

1) *Convenzione di Yaoundé.* — Nel 1968 è proseguita la graduale realizzazione degli obiettivi fissati dalla Convenzione di Associazione fra Stati membri e la Comunità da un lato e 18 Stati africani dall'altro, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 ed entrata in vigore il 1° giugno 1964 per una durata di cinque



anni; contemporaneamente, in conformità dell'articolo 60 della Convenzione stessa, le parti contraenti hanno cominciato l'esame delle disposizioni che potrebbero essere adottate per un nuovo periodo di associazione.

Come stabilito nella sessione annuale ordinaria del Consiglio d'associazione tenutasi il 23 luglio a Kinshasa, le parti contraenti si sono riunite a livello ministeriale il 19 dicembre a Bruxelles, per dare avvio ai negoziati di rinnovo della Convenzione di Yaoundé stabilendo che detti negoziati saranno proseguiti a livello esperti e ambasciatori, che avrebbero riferito al più presto al Consiglio.

La Conferenza parlamentare dell'Associazione che doveva riunirsi a Tananarive (Madagascar) dal 9 al 14 dicembre, terrà invece la sua sessione annuale dal 6 all'11 gennaio 1969, sempre a Tananarive; essa è stata preparata, come di consueto, da due sedute della Commissione paritetica parlamentare, che hanno avuto luogo, rispettivamente, a Bruxelles dal 20 al 23 maggio e a Brazzaville dal 14 al 17 ottobre.

Il sistema istituzionale sancito dalla Convenzione di Yaoundé ha, nell'insieme, funzionato in maniera soddisfacente e le questioni portate all'esame del Comitato o dal Consiglio di associazione hanno potuto trovare adeguate soluzioni, di sostanza o di procedura, grazie alla comprensione ed allo spirito di compromesso che ha animato le due parti.

Con il 1968, è stata completata la smobilizzazione tariffaria. Le merci della Comunità fruiscono della franchigia doganale completa all'importazione in 13 dei 18 Stati associati, mentre quelle dei SAMA fruiscono alla loro importazione in Europa, del trattamento intracomunitario, ad eccezione dei prodotti soggetti a regolamentazione nel quadro della politica agricola comune.

Nel primo semestre del 1968, con il Togo, il Congo Kinshasa, il Ruanda, Burundi e la Somalia sono stati mantenuti speciali contatti per risolvere il problema delle reciprocità tariffarie. Tali Paesi — è noto — avvalendosi del dispositivo dell'articolo 61 della Convenzione, non davano preferenze tariffarie alla CEE.

La Repubblica del Ruanda ha ora adottato la tariffa su due colonne e già concesso alla Comunità delle modiche preferenze tariffarie; la Somalia, pur avendo già approvato una tariffa doganale su due colonne, non l'ha ancora messa in applicazione; gli altri tre Stati sono ancora in una fase di studio della materia.

A decorrere dal 31 maggio 1968, le residue restrizioni quantitative applicate da 13 SAMA

alle importazioni delle merci ordinarie da 5 degli Stati membri, sono state soppresse, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di Yaoundé; anche se qualche piccola irregolarità può ancora essere riscontrata, la soppressione generale delle restrizioni quantitative di carattere discriminatorio rappresenta un notevole progresso realizzato dall'Associazione. Restano quindi ora in vigore soltanto le restrizioni quantitative, non discriminatorie, quelle cioè intese a proteggere le industrie locali di nuova creazione. Si può pertanto ragionevolmente prevedere che le relazioni commerciali fra la Comunità e questi tredici Stati si avvantaggeranno di tale nuova situazione.

Gli altri Stati associati non applicavano nemmeno prima della Convenzione restrizioni quantitative di carattere discriminatorio.

In materia di politica agricola comune, sono stati adottati alcuni regolamenti per i prodotti dei SAMA omologhi e concorrenti dei prodotti europei; non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo per il regolamento relativo agli zuccheri di origine SAMA.

Le misure speciali approvate il 25 luglio 1967 dai rappresentanti degli Stati membri per sostenere finanziariamente gli Stati associati produttori di oleaginosi in caso di caduta dei prezzi mondiali, non sono ancora state ratificate; la ratifica presenta carattere di urgenza, i prezzi mondiali dei prodotti oleaginosi avendo subito un ulteriore ribasso ed il sostegno finanziario dei Sei dovendo perciò trovare pratica applicazione.

Nel corso del 1968 si è realizzata per la prima volta l'iniziativa di far partecipare collettivamente gli Stati associati a talune manifestazioni fieristiche europee, con il concorso finanziario del Fondo europeo di sviluppo: la partecipazione dei SAMA alle fiere di Milano e di Bari ha suscitato un certo interesse e si è svolta in maniera soddisfacente e rispondente alle sue finalità di promozione commerciale.

L'interscambio commerciale fra CEE e SAMA palesa sempre un certo ristagno, tanto più notevole in quanto ad esso ha fatto riscontro un accentuato incremento degli scambi con altri Paesi in via di sviluppo non associati.

Nel 1967, le importazioni comunitarie in provenienza dei SAMA si sono ridotte ulteriormente, passando da 1,319 miliardi di dollari (1966) ad 1,304 miliardi di dollari; nello stesso anno, le esportazioni comunitarie verso i SAMA sono scese, globalmente, a 926 milioni di dollari, con un saldo attivo della bi-

lancia commerciale, a favore dei SAMA, di circa 380 milioni di dollari. Nello stesso anno 1967, le importazioni italiane dai SAMA sono invece aumentate, rispetto all'anno precedente, passando da 153 a 164 milioni di dollari; le esportazioni italiane verso i SAMA hanno segnato un aumento ancor più considerevole, passando da 59 a 72,7 milioni di dollari.

Il Fondo europeo di sviluppo ha continuato a svolgere un ruolo molto importante in materia di assistenza finanziaria e tecnica. Esaurite le disponibilità del primo Fondo europeo di sviluppo (581.250.000 u.c.), sul secondo Fondo dotato di 830 milioni di u.c., sono stati impegnati, sino al 30 giugno 1968, 577 milioni di u.c., dei quali 9.191.000 a favore della Somalia.

Va in proposito notato un certo declino, dell'interesse delle imprese italiane, a partecipare alle gare per lavori o forniture finanziati dal FED; secondo le più recenti notizie, la partecipazione delle imprese italiane a dette gare si aggirerebbe sul 3 per cento del numero complessivo delle imprese. Questo minore interesse, che deriva anche da certe particolari modalità di esecuzione dei lavori finanziati dal FED, si riflette naturalmente sulla quota di aggiudicazioni di lavori o di forniture a favore di ditte italiane, quota che, mentre in passato superava la partecipazione media dell'Italia ai due Fondi (10,7 per cento) tende ora a coincidere con quest'ultima.

Il Governo non ha trascurato alcuna occasione per modificare le predette modalità di esecuzione e per stimolare la intraprendenza dei nostri operatori economici e delle nostre imprese, onde farli partecipare in misura più larga alle gare, superando le naturali difficoltà che comporta ogni iniziativa nuova come la penetrazione in mercati sconosciuti e Paesi lontani.

Per quanto concerne il diritto di stabilimento, ulteriori progressi sono stati realizzati per giungere alla soppressione completa delle residue discriminazioni esistenti nel trattamento giuridico offerto ai cittadini ed alle società dei singoli Stati membri; comunque, tutti i SAMA hanno ormai provveduto alla soppressione delle disposizioni di carattere discriminatorio, giusta l'articolo 29 della Convenzione di Yaoundé, sicchè i cittadini e le società dei sei Stati membri ricevono, sotto riserva di reciprocità, lo stesso trattamento. Qualche discriminazione è stata ancora rilevata in materia di disposizioni amministrative (visti di ingresso, permessi di soggiorno, eccetera) e nel controverso settore del diritto

di pesca, per il quale l'Italia si sta adoperando per ottenere un trattamento non discriminatorio.

A seguito della decisione adottata dal Consiglio di associazione il 23 luglio 1968 a Kinshasa, la Comunità ha dato inizio, sotto la presidenza italiana, alla preparazione a Sei in vista dei negoziati per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé.

Alcune delle più importanti questioni che comporta il rinnovo (preferenze tariffarie, allargamento dell'associazione, nuovo Fondo europeo di sviluppo, politica agricola comune) sono state esaminate dai rappresentanti permanenti; numerose altre (commerciali, finanziarie ed istituzionali) sono state invece esaminate dai competenti gruppi di esperti, in modo da raggiungere, per quanto possibile, una comune posizione da presentare ai SAMA nel futuro dei negoziati. Il Consiglio del 10 dicembre ha fatto il punto degli orientamenti comuni che possono essere potenziati ai SAMA come base di negoziato.

Il problema del rinnovo della Convenzione di Yaoundé solleva non soltanto diverse questioni di carattere tecnico, ma ha un considerevole rilievo sul piano politico-economico. In vista dei prossimi negoziati, il Ministero degli affari esteri ha quindi organizzato numerose riunioni interministeriali, nel corso delle quali sono stati delineati gli orientamenti che la nostra delegazione conta seguire, dapprima in sede comunitaria, e quindi nel negoziato con gli Stati associati.

2) *Accordo di associazione con la Nigeria.* — L'Accordo di associazione con la Nigeria, firmato a Lagos il 16 luglio 1966, è stato ratificato da 4 Stati membri (compresa l'Italia) mentre la Francia ed il Lussemburgo non hanno ancora provveduto alle rispettive ratifiche.

Dopo l'atteggiamento ostile assunto dalla Francia, in relazione ai noti eventi del Biafra, e l'interrogazione dell'onorevole Dehousse al Parlamento Europeo (1° ottobre ultimo scorso) circa la conseguenza da trarre dall'atteggiamento del governo nigeriano, vi sono state autorevoli dichiarazioni a Lagos contro il rinnovo dell'Accordo che, pur non essendo ancora entrato in vigore, scade il 31 maggio 1969, come la Convenzione di Yaoundé.

Il Governo della Nigeria non ha tuttavia preso posizione ufficiale al riguardo.

3) *Associazione con i Paesi dell'Africa orientale.* — I negoziati associati con il Kenya, l'Uganda e la Tanzania, iniziati sin dal 1964,

si sono conclusi con la firma dell'Accordo di Arusha (26 luglio 1968).

Trattasi di tre Paesi che vantano una popolazione complessiva di circa 30 milioni di abitanti, coi quali l'Italia mantiene intensi scambi commerciali, suscettibili di ulteriori, proficui sviluppi nel quadro della nuova associazione.

Poiché anche l'Accordo di Arusha, come la Convenzione di Yaoundé e l'Accordo di Lagos, scade il 31 maggio 1969, è previsto che i negoziati per il rinnovo delle tre associazioni, anche se non si potranno svolgere contemporaneamente, assicurino una certa sincronizzazione per quel che riguarda la loro conclusione, la durata delle nuove associazioni e, fin dove sarà possibile, il contenuto degli accordi.

4) *Relazione con i Paesi dell'America Latina.* — Dopo il *memorandum* del settembre 1966, l'Italia ha presentato al Consiglio CEE il 5 novembre un nuovo documento sulle relazioni della Comunità con i Paesi dell'America Latina. Esso rileva che la Comunità non ha sinora affrontato in maniera organica e continuativa i problemi concernenti il subcontinente latino-americano e propone all'attenzione dei Ministri dei sei Stati membri alcune iniziative, di sostanza e di procedura, suscettibili di dare un migliore assetto alle relazioni con i Paesi dell'America Latina verso i quali l'Italia è legata da tanti vincoli storici, culturali e commerciali.

Il *memorandum* italiano, che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio CEE, ha già raccolto incoraggianti consensi.

5) *Accordi internazionali per i prodotti di base.* — Nel corso di numerose riunioni, gli esperti CEE per i prodotti di base hanno proceduto a coordinare le rispettive posizioni nazionali, in vista delle riunioni internazionali che disciplinano l'esecuzione degli accordi esistenti, o la conclusione di nuovi accordi (grano, stagno, olio di oliva, caffè, gomma, eccetera).

Meritano un cenno particolare le trattative, recentemente concluse a Ginevra, per un accordo internazionale sullo zucchero. La Comunità non ha potuto sottoscrivere questo accordo, a causa delle resistenze manifestatesi in sede comunitaria in materia di quote di esportazione.

Da parte italiana è stato ripetutamente sottolineato il rammarico di vedere la Comunità esclusa dal nuovo accordo internazionale sullo zucchero, malgrado gli impegni

di massima assunti in occasione della seconda conferenza UNCTAD a Nuova Delhi.

6) *Preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo.* — A seguito delle risoluzioni votate alla seconda Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), a Nuova Delhi nel marzo 1968, sono state tenute sinora due riunioni nell'ambito della CEE per preparare e definire una posizione comunitaria sull'adozione di un sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in via di sviluppo, per i loro prodotti manifatturati e semimanifatturati.

*I rapporti con la Gran Bretagna e gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione.* — L'anno 1968 non è iniziato sotto favorevoli auspici per quanto concerne le relazioni fra la Comunità da un lato e la Gran Bretagna e gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione dall'altro: nella sessione del Consiglio del 18-19 dicembre 1967, stante l'opposizione francese a prendere in considerazione la domanda di adesione inglese, il Consiglio aveva concluso il dibattito prendendo atto del disaccordo manifestatosi fra gli Stati membri in merito al problema.

La domanda di adesione essendo per altro rimasta permanentemente all'ordine del giorno del Consiglio, i Paesi favorevoli all'apertura di negoziati hanno iniziato immediatamente l'azione intesa a mantenere aperto il problema mediante la ricerca di soluzioni parziali, che, ponendosi nella prospettiva della futura adesione, ne facilitassero più tardi la realizzazione. A tal uopo il Benelux, l'Italia e la Germania hanno predisposto dei documenti che sono stati discussi nel Consiglio del 29 gennaio 1968.

Il 19 gennaio i Governi del Benelux hanno presentato un *memorandum* così articolato:

— contemporaneo perseguimento degli obiettivi di allargamento delle Comunità europee e dell'applicazione dei Trattati;

— opportunità di rafforzare i legami fra gli Stati membri della CEE e gli Stati europei candidati all'adesione attraverso l'instaurazione di una procedura concreta di consultazione fra la Comunità e gli Stati membri da un lato e i candidati all'adesione dall'altro: a) mediante la continuazione degli studi già intrapresi dalla Commissione per valutare vantaggi e svantaggi dell'allargamento delle Comunità; b) mediante consultazioni fra la Comunità, gli Stati membri della CEE e i Paesi candidati all'adesione, dirette a facilitare

tare il ravvicinamento tra questi ultimi e il sistema comunitario: oggetto di queste consultazioni potrebbero essere il brevetto europeo, la società europea e le misure concernenti l'assicurazione dei crediti all'esportazione; c) mediante la realizzazione di azioni comuni nei settori non coperti dai Trattati di Roma: problemi dello sviluppo, produzione e acquisto in comune di materiale militare, cooperazione scientifica e tecnologica, aiuto ai Paesi in via di sviluppo;

— rafforzamento dei rapporti nel settore dell'unificazione politica particolarmente per ciò che si riferisce alla cooperazione politica dell'Europa, alle relazioni politiche ed economiche con i Paesi dell'Europa orientale e con i Paesi in via di sviluppo.

Queste proposte del Benelux sono concepite in modo da poter funzionare sia nell'ipotesi di una partecipazione francese, sia in quella contraria: nel caso di non partecipazione della Francia e di una sua opposizione a qualsiasi forma di istituzionalizzazione di procedure comuni di consultazione, il *memorandum* Benelux prevede altre procedure di carattere extracomunitario in materie estranee ai Trattati di Roma. In sintesi, obiettivo specifico del *memorandum* Benelux è quello di creare un certo equilibrio tra sviluppo interno della Comunità, da perseguirsi nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati e il rafforzamento dei legami fra Stati membri della Comunità Europea e Stati candidati da perseguirsi anche al di fuori della partecipazione francese per i settori non coperti dai Trattati.

Fondamentalmente nella linee del *memorandum* Benelux il 22 febbraio 1968 il Governo italiano ha presentato un suo *memorandum* in cui si mette l'accento sull'opportuno contemperamento fra le esigenze dello sviluppo interno e quelle dell'ampliamento delle Comunità (vedasi allegato n. 1).

Il *memorandum* italiano, che si articola in cinque punti:

— riafferma la volontà dei sei Governi di continuare il processo di integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, osservando le scadenze previste ed attuando nei termini gli impegni assunti;

— preconizza l'astensione da misure che approfondiscano il divario con gli Stati presentatori di domanda di adesione alle Comunità, raccomandando che nell'elaborazione delle misure necessarie a procedere sulla via

dell'unione economica e nel quadro dell'attuazione di questa si tenga presente la situazione esistente negli Stati candidati e si abbia cura di non aggiungere nuove gravi difficoltà alla futura adesione alle Comunità Europee degli Stati candidati;

— preconizza l'adozione di misure atte a ridurre il divario fra la Comunità e i Paesi candidati, in particolare mediante l'approfondimento dello studio già intrapreso sulle difficoltà e sui vantaggi dell'adesione degli Stati candidati. I sei Governi dovrebbe inoltre dichiararsi d'accordo perché nella seconda parte delle riunioni trimestrali del Consiglio dell'UEO, dedicata all'esame della situazione economica europea, siano invitati anche i Ministri economico-finanziari per attuare un coordinamento della politica congiunturale e monetaria;

— reitera l'opportunità di armonizzare le misure necessarie per realizzare nell'area comunitaria la libera circolazione delle merci e della manodopera con le deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi, e ciò al fine di mantenere un certo equilibrio fra il progresso della costruzione interna comunitaria e il processo di ampliamento della Comunità;

— propone la formazione di una « Dichiarazione di intenzioni » sullo sviluppo della politica europeistica e la convocazione di una conferenza dei Ministri degli esteri degli Stati delle Comunità Europee e degli Stati candidati, con la partecipazione della Commissione delle Comunità Europee per concordare le modalità di una più approfondita cooperazione fra i loro Governi ai fini dell'unificazione economica e politica dell'Europa.

Da parte franco-tedesca nel comunicato conclusivo pubblicato a seguito dell'incontro fra il generale De Gaulle e il cancelliere Kiesinger si è avanzata l'idea di *arrangements* fra i Paesi membri della Comunità ed i Paesi candidati suscettibili di sviluppare, fra gli uni e gli altri, scambi di prodotti industriali ed agricoli. Tali *arrangements*, conclusi nell'attesa che si realizzassero le condizioni per l'ampliamento della Comunità, sarebbero di natura tale da facilitare l'evoluzione verso tale obiettivo.

Sulla base di tali documenti, che si è ritenuto opportuno illustrare ampiamente, dal momento che essi rappresentano ancora oggi le posizioni rispettive dei Paesi membri sul problema dell'ampliamento, si sono svolte le discussioni del Consiglio del 29 febbraio con-

clusosi con un nulla di fatto per l'atteggiamento negativo mantenuto dalla Francia.

Il 2 aprile 1968, per parte sua la Commissione ha espresso il proprio parere sul problema dell'adesione pubblicando un documento in cui esamina i diversi aspetti dei possibili rapporti tra la CEE, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia e mette in rilievo i punti comuni alle proposte presentate dal Benelux, dall'Italia, dalla Repubblica Federale tedesca e dalla Francia. Le posizioni comuni ravvisate dalla Commissione sono sostanzialmente le seguenti:

— proseguimento del principio dell'allargamento della Comunità verso la Gran Bretagna e gli altri Paesi candidati;

— importanza determinante, ai fini dell'adesione, del ripristino dell'equilibrio dell'economia britannica;

— intenzione di estendere al settore tecnologico la collaborazione con la Gran Bretagna e gli altri Paesi candidati.

Il documento propone quindi la conclusione con i Paesi interessati all'adesione di un accordo commerciale, basato su riduzioni tariffarie reciproche, che dovrebbero portare, dopo l'adesione, all'unione doganale; lo stabilimento di meccanismi di consultazione da attuarsi sia tra la Commissione e i Governi interessati, sia in sede di Consiglio dell'UEO tra i Paesi membri e la Gran Bretagna, una collaborazione in campo tecnologico con la partecipazione, specialmente della Gran Bretagna, a progetti specifici.

Le proposte della Commissione si avvicinano sensibilmente alle linee principali del *memorandum* del Benelux e di quello italiano; specialmente a quest'ultimo per quanto si riferisce al mantenimento del ritmo di sviluppo comunitario, alla riduzione del divario fra i Sei e i Quattro, al regime di preferenze tariffarie inteso come non sostitutivo dell'adesione, ma come preparatoria della medesima, alla collaborazione tecnologica e alla procedura di consultazione.

Nel Consiglio del 5 aprile, nel corso del quale tale documento fu presentato dalla Commissione ai Paesi membri, tutte le delegazioni, con la sola eccezione di quella francese mostrarono di condividerne nell'insieme, pur con sfumature e gradazioni diverse, la impostazione ritenendolo idoneo a fornire le basi per l'apertura di un dialogo efficace con i Paesi candidati all'adesione.

L'iniziativa franco-tedesca di dar vita ad un arrangiamento commerciale fra la Comu-

nità e i Paesi candidati all'adesione, si era andata nel frattempo ulteriormente precisando; il 29 aprile i tedeschi formularono una proposta di otto punti che prevede, fra la CEE ed i quattro Paesi candidati all'adesione:

— una riduzione del 30 per cento dei dazi sui prodotti industriali e forse anche sui prodotti agricoli a dazio, da realizzarsi in tre anni, attraverso tre successive riduzioni del 10 per cento all'anno;

— la possibilità di prevedere anche un graduale avvicinamento delle tariffe nazionali degli altri Paesi europei alla tariffa esterna della CEE;

— un accordo per impedire le distorsioni di traffico;

— preferenze reciproche per i prodotti agricoli sottoposti a prelievo;

— consultazioni allo scadere del triennio per decidere sulle ulteriori riduzioni tariffarie;

— una coincidenza fra l'ultima fase del processo di riduzione delle tariffe e l'adesione alle Comunità dei Paesi europei partecipanti all'accordo tariffario;

— la conformità di detto accordo con l'articolo XXIV del GATT;

— contatti, prima della conclusione delle trattative fra la CEE ed i quattro Paesi candidati all'adesione, anche con altri Paesi europei che abbiano fatto domanda di associazione alla Comunità, per esaminare in quale modo questi ultimi potrebbero partecipare all'accordo tariffario fra la CEE ed i Quattro.

Tale proposta tedesca, presentata, ma non discussa, nel Consiglio del 30-31 maggio, fu sin dall'inizio accolta da parte nostra con forte perplessità. Infatti, quand'anche l'accordo soddisfacesse alle condizioni precise: 1) di essere inquadrato nella prospettiva di una futura adesione a termine dei Paesi europei che hanno fatto domanda in tal senso; 2) di essere conforme all'articolo XXIV del GATT, non potrebbe non suscitare reazioni negative da parte dei Paesi industrializzati che resterebbero esclusi dalla zona preferenziale europea.

Permarrebbe d'altro canto sempre il pericolo che detto accordo tariffario, anche se intenzionalmente negoziato con l'intenzione di inserirlo nella prospettiva dell'adesione, si arrestasse alla fase di una zona di libero scambio e ne conseguirebbe una grave caduta di tensione tanto all'interno delle attuali Comunità quanto dall'esterno verso l'obiettivo

politico fondamentale dell'integrazione economica e politica del continente europeo.

Per questi motivi sin dall'inizio si fece ben chiaro da parte italiana che l'accordo tariffario non solo dovesse essere esplicitamente formulato come una premessa all'adesione, ma dovesse anche attuarsi in concomitanza con altre forme transitorie di cooperazione, secondo le proposte dei *memorandum* del Belgio e dell'Italia.

Nel secondo semestre dell'anno in corso, inauguratosi con l'instaurazione dell'unione doganale, la Presidenza Italiana, decisa a perseguire sul piano dell'ampliamento comunitario un risultato concreto, sia pur limitato, iniziava un'ampia serie di contatti con i Governi degli altri Paesi membri al fine di adeguatamente preparare il Consiglio del 27 settembre principalmente dedicato al problema dell'adesione della Gran Bretagna.

Realisticamente scartando la possibilità di raggiungere risultati di più ampia portata, l'intendimento nostro fu soprattutto quello di stabilire un'ampia base di contatti e collegamenti con i Paesi candidati all'adesione, che facilitassero il ravvicinamento tra questi e la Comunità. In particolare tali contatti e collegamenti avrebbero dovuto svilupparsi nel settore tecnologico, nonché in quello economico e finanziario. In tale più ampio quadro avrebbero trovato giusto posto anche eventuali accordi tariffari, secondo le proposte tedesche, purché sempre concepiti nella prospettiva delle future adesioni, limitati ai Paesi che hanno fatto richiesta di adesione e in un accordo con l'articolo XXIV del GATT.

I cinque pervenivano così ad un accordo circa un « pacchetto » di proposte, considerate inscindibili e irrinunciabili nelle singole parti in cui si articolavano, presentate al Consiglio dal Vice Cancelliere Brandt e Ministro degli esteri della Repubblica Federale Tedesca.

Nel Consiglio del 27 settembre da parte tedesca sono state formulate pertanto le seguenti proposte fra loro collegate e a loro volta collegate con i suggerimenti relativi al rafforzamento interno comunitario:

— negoziare con i quattro Paesi candidati all'adesione un accordo commerciale della durata di tre anni, con riduzioni lineari reciproche del 30 per cento nel settore industriale, con un ritmo annuale del 10 per cento con facilitazioni reciproche equilibrate in campo agricolo e conforme all'articolo XXIV del GATT;

— creare un sistema di contatti con i quattro Paesi candidati all'adesione, attraverso la creazione di appositi gruppi di lavoro e con la partecipazione dei rappresentanti permanenti dei Sei, della Commissione e dei quattro Paesi candidati all'adesione. Successivamente, in base ai risultati raggiunti in tali contatti, bisognerebbe convocare una conferenza dei Ministri degli esteri dei Sei e dei Paesi candidati all'adesione, con la partecipazione della Commissione, per fissare le grandi linee di un ulteriore sviluppo dei rapporti fra i Sei e i Quattro;

— realizzare fra i Sei e i Quattro una collaborazione in campo scientifico e tecnologico, utilizzando i lavori iniziati dal « Gruppo Maréchal » in base alla Decisione del Consiglio del 31 ottobre 1967; il « Gruppo Maréchal » dovrebbe concludere senza indugi i suoi lavori e fare rapporto al Consiglio, precisando in dettaglio le possibilità di una partecipazione dei Paesi candidati all'adesione; il Consiglio dovrebbe decidere sulle misure da prendere e dovrebbe prevedere la convocazione a breve scadenza di una Conferenza europea sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con la partecipazione dei Sei, dei Quattro e della Commissione.

Nell'esporre questi tre punti relativi all'allargamento delle Comunità il Vice Cancelliere Brandt precisò che essi costituivano un « pacchetto » unico, suscettibile di favorire un graduale avvicinamento fra le Comunità e gli altri Paesi europei, ma non sostitutivo in alcun modo delle adesioni.

La proposta tedesca così formulata veniva appoggiata dall'Italia e dal Benelux, però si scontrava all'opposizione francese, negando il ministro Debré ogni parallelismo tra rafforzamento e ampliamento delle Comunità: il Capo della delegazione francese stimava accettabili alcune delle proposte, ma ne recusava altre o almeno ne rifiutava le ulteriori implicazioni. Essendosi da parte delle altre delegazioni reiterato l'inscindibilità di tali tre punti la Presidenza ha dovuto constatare la divergenza ancora una volta manifestatasi tra i Cinque e la Francia.

Nel Consiglio del 5 novembre il Capo delegazione francese ha dichiarato che pur continuando a ritenere che non sussistano per ora le condizioni per l'ampliamento delle Comunità pensava tuttavia che si potesse fare qualcosa attraverso la conclusione di *arrangements* commerciali ed attraverso una certa apertura nei settori della cooperazione tec-

nologica e del regime giuridico della proprietà industriale (brevetto europeo).

Da parte francese si è precisato che gli *arrangements* commerciali dovrebbero rispondere a due finalità: 1) dimostrare che le Comunità considerano auspicabile lo sviluppo degli scambi commerciali fra i Paesi europei; 2) facilitare la futura apertura dei negoziati d'adesione, attraverso l'esperienza acquisita nel corso della loro applicazione.

Questi *arrangements*, secondo i francesi, non dovrebbero essere legati in alcun modo alle procedure di adesione; dovrebbero essere aperti non solo ai quattro Paesi candidati all'adesione, ma anche agli altri Paesi europei che mantengono, con le Comunità, stretti legami di carattere commerciale. Quanto alla conformità degli *arrangements* con gli impegni GATT, da parte francese si è espresso il parere che questo ostacolo potrebbe essere superato sostenendo che essi mirerebbero a sopprimere l'essenziale degli ostacoli agli scambi.

Quanto al contenuto concreto degli *arrangements*, il Capo della delegazione francese ha precisato che si potrebbe prevedere un sistema di preferenze reciproche crescenti, da realizzarsi in quattro anni (5 per cento il primo anno, 10 per cento il secondo, 20 per cento il terzo e 30 per cento il quarto) sui dazi effettivamente applicabili, ai prodotti industriali, in aggiunta alle riduzioni negoziate nel *Kennedy round*; le riduzioni crescenti previste dagli *arrangements* dovrebbero applicarsi tutt'al più a quei prodotti che hanno subito, nel *Kennedy round*, la riduzione generale e lineare del 50 per cento.

Quanto ai prodotti agricoli, da parte francese si è detto che i Paesi terzi partecipanti agli *arrangements* dovrebbero accettare di acquistare dalla Comunità detti prodotti a dei prezzi intermedi tra quelli comunitari e quelli mondiali, il che renderebbe necessari negoziati speciali con i Paesi, a loro volta produttori.

Nei confronti delle proposte del ministro Debré i Cinque, sia pur con sfumature diverse, specie per quel che concerne la delegazione tedesca, hanno osservato quanto segue:

— in sostanza la Francia riprendeva solo un elemento del « pacchetto » Brandt (*arrangements*, cooperazione tecnologica allargata e sistema di consultazioni con i Paesi candidati all'adesione), che i Cinque — nel Consiglio dei Ministri del 27 settembre — avevano definito

come un sistema unitario, minimo e irrinunciabile;

— l'*arrangement* commerciale proposto da Debré, non collegato alle future adesioni ed esteso anche ai Paesi europei non candidati, appariva incompatibile con l'articolo XXIV del GATT;

— sulla portata dell'*arrangement* andava poi rilevato che riduzioni tariffarie reciproche al di là di un certo livello non potevano non comportare misure di armonizzazione tariffaria e cioè la prospettiva di un'unione doganale, anche per superare le difficoltà in sede GATT;

— la cooperazione in campo tecnologico e dei brevetti doveva essere ricondotta, sin da ora, in un piano organico chiaramente diretto a promuovere le future adesioni, come proposto dal Vicecancelliere Brandt nel precedente Consiglio del 27 settembre;

— infine, occorre che il Consiglio deliberasse contestualmente sul problema dell'ampliamento e su quello dello sviluppo interno delle Comunità, non solo per mantenere un equilibrio fra i due campi ma anche perché era chiaro, soprattutto per alcuni settori come quello della tecnologia, dei brevetti, della società commerciale europea, il collegamento logico e strutturale tra sviluppo esterno e rafforzamento interno.

Da parte francese queste tesi dei Cinque non sono state accolte ed il Consiglio ha pertanto deciso di dare incarico al Comitato dei rappresentanti permanenti di studiare, in stretta collaborazione con la Commissione e alla luce delle considerazioni svolte in Consiglio, tutte le proposte sin qui presentate dai vari Paesi membri in tema di ampliamento delle Comunità con particolare riguardo per gli *arrangements* commerciali e alla cooperazione tecnologica allargata.

Il Consiglio, nella sessione del 9-10 dicembre, ha approvato un testo sulla cooperazione scientifica e tecnologica nel quale si è menzionato in modo specifico che i Paesi europei candidati all'adesione dovranno figurare fra quelli destinatari delle proposte di collaborazione che saranno suggerite dal « Gruppo Maréchal ». Per la prima volta pertanto in una decisione unanime del Consiglio si è riconosciuta una posizione particolare a tali Paesi. Trattasi comunque di meccanismi procedurali che fanno intravedere — come sbocco finale — una cooperazione europea allargata, ma che, prima di realizzarsi fino in fondo, possono essere bloccati in ogni momento dal veto di uno dei Paesi membri.

CAPITOLO 12

**Il bilancio della Comunità. Statuto del personale**

*Bilanci.*

Per completare il quadro dell'attività delle Comunità Europee, si ritiene opportuno dare qualche cifra in merito alla parte finanziaria.

Il Trattato di fusione, che ha istituito un Consiglio unico ed una Commissione unica delle tre Comunità Europee (CEE, CECA e CEEA), entrata in vigore il 1° luglio 1967, ha apportato una profonda modificazione alla struttura dei bilanci delle Comunità.

Dal 1° gennaio 1968, in base all'articolo 20 del Trattato di fusione, il bilancio generale della CECA, il bilancio della CEE ed il bilancio di funzionamento della CEEA sono stati sostituiti da un unico bilancio amministrativo. Detto bilancio unico, per il 1968, è stato approvato il 25 marzo 1968.

Fino a tale data, si è fatto ricorso alla procedura dei dodicesimi provvisori previsti dagli articoli 204 e 178 dei Trattati di Roma istitutivi della CEE e della CEEA.

L'ammontare delle spese autorizzate per l'esercizio 1968 è stabilito, per ciascuna istituzione, come segue:

Sez. I: Parlamento Europeo . . .	L.	5.151.275.000
Sez. II: Consiglio . . .	»	5.812.170.000
Sez. III: Commissione . . .	»	1.348.412.518.125
Sez. IV: Corte di Giustizia . . .	»	1.197.581.250
	<u>Totale</u>	<u>L. 1.360.573.544.375</u>

I contributi degli Stati membri sono:

a) contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato CEE e dall'articolo 172 del Trattato CEEA (finanziamento delle spese amministrative: lire 52.471.818.125, di cui il 28 per cento a carico dell'Italia pari a lire 14.692.109.375);

b) contributi previsti dall'articolo 3 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento della politica agricola comune: periodo 1965-1966); lire 18.775.000.000, di cui il 18 per cento a carico dell'Italia pari a lire 3.379.500.000;

c) contributi previsti dall'articolo 3 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento della politica agricola comune: periodo 1966-1967); lire 308.650.000.000, di cui il 22 per

cento a carico dell'Italia pari a lire 67 miliardi 903.000.000;

d) contributi destinati al finanziamento delle sezioni speciali del FEOGA (articolo 200, paragrafo 1, del Trattato CEE): lire 130 miliardi 156.250.000, di cui il 28 per cento a carico dell'Italia pari a lire 36.443.750.000;

e) contributi previsti dall'articolo 11 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento delle spese della sezione « garanzia »: periodo 1967-68): lire 820.625.000.000, di cui lire 198.555.590.000 a carico dell'Italia;

f) contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 2, del Trattato CEE (Fondo sociale europeo), lire 15.344.368.125, di cui il 20 per cento a carico dell'Italia pari a lire 3 miliardi 68.873.125;

g) prelievi previsti dall'articolo 49 del Trattato CECA (applicazione dell'articolo 20 del Trattato dell'8 maggio 1965): lire 11 miliardi 250.000.000.

Totale dei contributi degli Stati membri . . .	L.	1.346.020.561.250
Introito dei prelievi CECA imputati alle spese amministrative delle istituzioni . . . . .	»	11.250.000.000
Gettito dell'imposta, dell'aggiustamento compensatore CECA e contributo del personale al finanziamento del regime pensioni . . . . .	»	2.946.933.125
Altre entrate . . . . .	»	336.162.500
Proventi dalla vendita di beni patrimoniali . . . . .	»	18.012.500
	<u>Totale</u>	<u>L. 1.360.573.544.375</u>

Per quanto concerne le spese di funzionamento, le previsioni di bilancio per il 1968 hanno segnato un aumento notevole in rapporto a quelle del 1967: tale aumento è imputabile essenzialmente ai miglioramenti delle remunerazioni spettanti al personale, decisi dal Consiglio nel 1967, ed alla realizzazione di una parte del piano di raggruppamento dei servizi comunitari conseguente all'entrata in vigore del Trattato di fusione delle istituzioni.

Nel corso del 1968 il Consiglio ha approvato un bilancio supplementare comportante una lieve modifica degli organici del personale della Commissione delle Comunità Europee.



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ecco l'ammontare delle spese autorizzate per ciascuna istituzione:

Sez. I: Parlamento		
Europeo . . .	L.	5.589.350.000
Sez. II: Consiglio . . .	»	6.166.386.875
Sez. III: Commissione . . .	»	1.588.720.541.875
Sez. IV: Corte di Giustizia . . .	»	1.168.550.000
		Totale L. 1.601.774.403.750

Lo stato di previsione delle spese amministrative per il 1969 (ad eccezione di quelle relative al finanziamento della politica agricola comune - FEOGA - e del Fondo sociale europeo) ascende a lire 60.544.037.500, con un aumento, rispetto all'esercizio del 1968, di lire 5.687.137.500 pari al 10,36 per cento. La maggior parte di tali spese (lire 4.577.652.500 ossia l'8,34 per cento dell'aumento) sono dovute al costo dell'operazione di raggruppamento dei servizi della Commissione, operazione che comporta la cessazione definitiva dall'impiego di 255 funzionari; la differenza (lire 1.109.485.000 ossia il 2,02 per cento dell'aumento) è invece dovuta all'aumento delle spese amministrative e di personale.

Le previsioni di spesa per il FEOGA per il 1969 (periodo di contabilità 1968-69) ammontano a lire 1.523.218.750.000 che rappresenta un aumento del 19 per cento in rapporto a quella figurante nello stato di previsione dell'esercizio 1968 (periodi di contabilità 1966-67 e 1967-68) e che era pari a lire 1.278.206.250.000.

La ripartizione della previsione 1969 è la seguente:

Sez. garanzia . . .	L.	1.257.437.500.000
Sez. orientamento . . .	»	178.125.000.000
Sez. speciali . . . . .	»	87.656.250.000
		Totale L. 1.523.218.750.000

Le spese al Fondo sociale europeo ascendono a lire 20.903.523.125 mentre per il 1968 sono state lire 15.344.368.125.

Fra le spese sostenute dalla Commissione figurano anche quelle relative al funzionamento delle Scuole europee. Esse ammontano a lire 1.144.675.000, di cui 709.287.500 per la Scuola europea di Bruxelles; 435 mi-

lioni 387.500 per la Scuola europea di Lussemburgo. Le spese per le Scuole europee di Mol, Karlsruhe, Bergen, Varese sono invece prese in carico nel bilancio per le ricerche e gli investimenti della CEEA.

Il Consiglio ha approvato alla fine del 1967 il regolamento relativo al concorso del FEOGA - sezione garanzia - comportante l'acceleramento dei pagamenti delle spese del FEOGA.

Nel corso dell'attuale esercizio 1968, il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento finanziario che disciplina l'elaborazione e l'esecuzione dei bilanci, atto necessario per adottare i precedenti regolamenti alla nuova situazione determinata dalla fusione degli Esecutivi. Sono stati anche approvati numerosi regolamenti finanziari richiesti dalla gestione della politica agricola. Fra i più importanti sono da ricordare:

— il regolamento che prevede le norme da applicare in caso di modifica del valore dell'unità di conto per la politica agricola comune;

— il regolamento di concorso al FEOGA - sezione orientamento - a favore dell'Italia per il settore degli ortofrutticoli di lire 12 milioni 500.000 per il periodo 1966-67;

— il regolamento relativo al finanziamento degli interventi nel settore dei prodotti lattiero-caseari;

— il regolamento di modifica delle modalità di pagamento previste in alcune decisioni relative alla concessione del concorso del FEOGA - sezione orientamento.

Altri regolamenti figurano invece ancora in corso di approvazione; tra questi sono da ricordare:

— il regolamento relativo al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le giacenze di olio di oliva esistenti alla data del 1° novembre 1966;

— il regolamento per il finanziamento delle spese di intervento nel settore dei grassi.

*Statuto del personale.*

Nel corso del 1968, il Consiglio si è anche occupato di vari problemi inerenti allo statuto del personale ed ha modificato dal 1° gennaio le remunerazioni del personale nelle seguenti misure per adeguarle all'evoluzione del costo della vita conformemente all'articolo 65 dello statuto del personale (sulla base del coefficiente correttore per il 1968 di 4

punti al fine di compensare l'aumento del costo della vita del 3,3 per cento):

Belgio . . . . .	117,5%
Repubblica Federale tedesca . . . . .	113,5%
Francia (salvo i dipartimenti Seine e Seine Oise) . . . . .	130,5%
Italia . . . . .	114,4%
Ispra (2 punti a carattere temporaneo) . . . . .	113 %
Lussemburgo . . . . .	117,5%
Olanda . . . . .	117,5%
Regno Unito . . . . .	115,5%
Svizzera . . . . .	123,5%

Sono stati inoltre approvati diversi regolamenti concernenti:

— le indennità di alloggio e di trasporto per i membri del Comitato economico e sociale;

— il regime di cassa malattia;

— lo statuto unico dei funzionari delle Comunità Europee;

— le remunerazioni spettanti al personale in servizio nei centri comuni di ricerche.

### CAPITOLO 13

#### Partecipazione italiana alla Comunità Economica Europea. La Presidenza italiana

Nel corso del 1968 il Governo italiano, continuando a contribuire in maniera fattiva allo sviluppo di tutte le attività comunitarie e a dare un apporto costruttivo al progressivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Trattati, ha spesso assunto una posizione di punta quando fondamentali interessi del nostro Paese fossero in gioco o quando certi aspetti essenziali dello sviluppo interno della Comunità o del suo ampliamento sono venuti in discussione.

Tale azione si è particolarmente accentuata durante il periodo di Presidenza italiana esercitata nel secondo semestre del 1968.

In particolare la Presidenza italiana ha cercato di concentrare l'attenzione dei Paesi membri verso il problema fondamentale dell'equilibrio tra sviluppo interno e ampliamento della Comunità e quindi delle relazioni tra la Comunità e la Gran Bretagna e gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione.

Sin dall'inizio del 1968 l'Italia ed il Benelux avevano avanzato una serie di proposte al fine, da un lato, di non far subire alcun rallentamento al processo d'integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, e dall'altro di stabilire ogni collegamento possibile tra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione per i settori non specificatamente coperti dai Trattati. In questo spirito era stato sottoposto il 22 febbraio 1968 dal Governo italiano ai Paesi membri della Comunità un *memorandum* in cinque punti in cui tale duplice esigenza era chiaramente formulata.

Sulla base dei principi enunciati in detto *memorandum* la Presidenza italiana iniziava una vigorosa azione intesa ad individuare, congiuntamente con gli altri Paesi membri della Comunità in linea di principio favorevoli all'adesione, tali possibili forme di collegamento. In una serie di incontri svoltisi tra i Ministri degli esteri dei Paesi membri veniva messo a punto il « pacchetto » di proposte avanzato da parte tedesca nel Consiglio del 27 settembre dopo essere stato concordato tra i Cinque. Nel corso di tale sessione del Consiglio, essendosi manifestato il disaccordo della Francia su tali proposte, la Presidenza italiana formalmente constatò l'esistente contrasto fra i Cinque e la Francia anche sul principio dei collegamenti da stabilirsi fra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione.

Nei successivi Consigli da parte italiana si è insistito sul carattere inscindibile ed irrinunciabile delle proposte già formulate nel Consiglio del 27 settembre e sulla necessità che qualsiasi forma di contatto o collegamento che si stabilisse fra la Comunità e la Gran Bretagna fosse imprescindibilmente condizionata dal suo inserimento in una chiara prospettiva dell'adesione.

Sempre nel campo delle relazioni esterne il Governo italiano, preoccupato del mantenimento di un giusto equilibrio fra le esigenze dell'ampliamento della Comunità al nord e al sud e del suo sviluppo interno, nella seduta del Consiglio del 29 febbraio chiese il rinvio al 1° luglio 1968, dopo cioè la realizzazione nell'area comunitaria della libera circolazione dei prodotti industriali e agricoli, nonché della libera circolazione della manodopera, delle deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi, nonché delle decisioni relative alle richieste già avanzate per altre associazioni o per altri accordi.

Essendosi realizzata nei termini previsti la libera circolazione dei prodotti industriali ed agricoli nonché quella della manodopera, tale riserva italiana veniva tolta. Poteva così essere approvato dal Consiglio il mandato alla Commissione per negoziare e concludere un accordo commerciale parziale fra la Comunità da un lato e il Marocco e la Tunisia dall'altro. Nella riunione del 30 luglio in Consiglio ha adottato anche un mandato per l'apertura di negoziati fra la Comunità e la Jugoslavia, in vista della conclusione di un accordo commerciale. Tale decisione assume particolare importanza per il nostro Paese in relazione alle ripercussioni verificatesi negli scambi fra l'Italia e la Jugoslavia conseguentemente alla regolamentazione del mercato delle carni bovine, che costituiscono una voce di preponderante importanza nelle importazioni dalla Jugoslavia. Si spera che tali difficoltà possano trovare adeguata soluzione nel quadro di detto accordo.

Il Governo italiano ha anche esaminato con particolare attenzione i problemi sollevati dal rinnovo della Convenzione di Yaoundé. È opinione del Governo italiano che sarebbe opportuno procedere al più presto possibile all'allargamento dell'associazione ai Paesi dell'Est Africa e della Nigeria con i quali sono stati firmati due accordi che verranno a scadere contemporaneamente alla Convenzione di Yaoundé. Costituiscono anche motivo di qualche preoccupazione alcuni aspetti dell'intercambio commerciale tra i SAMA e la Comunità, i cui progressi sono stati inferiori alle aspettative, nonché le forme di attribuzione dell'assistenza finanziaria, che crea visibili disparità tra i Paesi fornitori dell'aiuto per quanto concerne la destinazione e l'utilizzazione del medesimo. Da parte italiana si è d'avviso che il problema delle preferenze inverse debba formare oggetto di revisione e che il sistema di attribuzione e di utilizzazione dell'aiuto debba essere riesaminato.

L'esigenza di dare un contenuto più concreto ai rapporti fra l'Europa e l'America Latina ha vivamente interessato il Governo italiano, fortemente sensibile alle preoccupazioni dei Governi latino-americani circa le possibili ripercussioni negative, sulle loro correnti di esportazione, dell'entrata in vigore della tariffa esterna comune, nonché della progressiva applicazione della politica agricola comune.

Da questa preoccupazione è nata l'iniziativa del Governo italiano di riproporre all'attenzione del Consiglio il tema dei rapporti

fra la CEE e l'America Latina al fine di cercare una definizione degli orientamenti suscettibili di condurre ad una più stretta ed efficace cooperazione fra i due gruppi di Paesi: cooperazione necessaria ed urgente sul piano economico, per frenare il deterioramento delle ragioni di scambio e dare il nostro doveroso contributo allo sviluppo del sub-continente; cooperazione altrettanto opportuna sul piano culturale e spirituale, allo scopo di assecondare la manifesta tendenza dei Paesi latino-americani per un « ritorno verso l'Europa », al quale li spinge la secolare comunanza di cultura, di origine e di civiltà.

Il Governo italiano ha ritenuto che i tempi siano maturi perché la Comunità affronti questo importante tema con la ferma volontà di giungere alla formulazione di un programma organico di politica economica e di cooperazione tecnica e finanziaria con i Paesi latino-americani.

In questo quadro del *memorandum* presentato dal Governo italiano al Consiglio il 5 novembre non solo si è riaffermata l'opportunità sul piano procedurale di mantenere ed accentuare i regolari e periodici contatti tra la Comunità e le missioni dei Paesi latino-americani accreditati presso la CEE e di istituire una Commissione mista di contatto a carattere permanente, concepita come strumento di intesa, di informazione reciproca e di promozione di una collaborazione feconda, ma si è messo l'accento sull'opportunità di prendere delle misure anche sul piano sostanziale al fine di realizzare una vera politica economica delle Comunità nei confronti dell'America Latina.

In vista di tutto ciò nel *memorandum* presentato dal Governo italiano al Consiglio, si è auspicata la realizzazione di misure atte ad aumentare il volume delle esportazioni latino-americane verso la CEE per quanto concerne la gamma merceologica, che va dai prodotti agricoli della zona temperata e tropicale ai prodotti minerali e a quelli semitrasformati o lavorati.

Sempre nel quadro degli scambi commerciali, e particolarmente per quanto riguarda la concessione di preferenze generalizzate, si è dichiarata la necessità di tener conto in modo particolare delle esigenze proprie dei Paesi latino-americani.

Nel settore dell'assistenza tecnica si è auspicata la messa in opera di una procedura di efficace coordinamento fra i Sei. A tale proposito proprio in considerazione della speciale natura che assumono i problemi dello

sviluppo economico del sub-continente latino-americano e degli interessanti processi di integrazione economica già avviati si è ritenuto opportuno mettere l'accento sul grande vantaggio che trarrebbero detti Paesi dall'esperienza acquisita in Europa in tale settore. Pertanto si è suggerito che esperti in materia d'integrazione regionale siano inviati nei Paesi latino-americani, ove va delineandosi un processo economico per molti aspetti simile a quello cui si diede inizio in Europa negli anni '50 con i risultati a tutti ormai evidenti.

Questo processo d'integrazione economica avviato fra i Paesi dell'America Latina attraverso le varie organizzazioni regionali da tempo operanti apre nuove e maggiori prospettive di rapporti fra l'Europa comunitaria e l'America Latina. Tale sviluppo infatti pone il problema dei rapporti fra l'Europa e l'America Latina non più in termini puri e semplici di scambi commerciali, ma sempre più in termini di collaborazione economica.

Un'azione particolarmente vigorosa è stata condotta dal Governo italiano nel periodo iniziale della sua Presidenza quando la crisi economico-sociale attraversata dalla Francia suscitò molte incertezze sulla possibilità, per quel Paese, di affrontare tutte le conseguenze della scadenza del 1° luglio. Come è noto la Francia adottò immediatamente prima della scadenza del 1° luglio alcune misure restrittive, di carattere temporaneo (6-7 mesi), alla importazione dagli altri Paesi della CEE di determinati prodotti sensibili. Le misure di contingentamento colpivano gli elettrodomestici, alcuni prodotti siderurgici, i tessili e le automobili, mentre un'altra serie di prodotti era sottoposta a « sorveglianza amministrativa ». Inoltre la Francia mantenne e rafforzò una serie di misure dirette a facilitare le sue esportazioni verso gli altri Paesi membri della CEE.

Tali misure fecero oggetto di un esame da parte di un apposito Consiglio dei Ministri, che ebbe luogo il 20 luglio, e nel quale la delegazione italiana manifestò la sua ferma opposizione all'adozione unilaterale di misure restrittive all'importazione.

Malgrado l'opposizione manifestata da cinque Paesi membri nei riguardi dell'iniziativa francese, la Commissione emise il 23 luglio una decisione che autorizzò la Francia, in base al paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato di Roma, ad applicare misure di contingentamento sulle importazioni dagli altri Paesi della CEE. Di conseguenza il Capo della delegazione italiana faceva, nel Consiglio

del 30 luglio, la seguente dichiarazione, che veniva iscritta a verbale: « Il Governo italiano, nella seduta del Consiglio del 20 corrente, ha espresso la sua opposizione all'adozione, da parte degli Stati membri, nell'attuale stato dell'integrazione economica a Sei, di restrizioni quantitative alle importazioni.

« Esso ha motivato tale opposizione: con considerazioni giuridiche; con ragioni di principio, in relazione al vigente sistema degli scambi internazionali; infine, con considerazioni economiche per quanto riguarda più particolarmente l'attuale situazione francese.

« Il Governo italiano ritiene suo dovere confermare oggi al Consiglio, dopo aver conosciuto le decisioni che la Commissione nella sua autonoma responsabilità ha ritenuto di dover prendere sulla base del disposto del paragrafo 3 dell'articolo 108, la posizione assunta dal Consiglio del 20 luglio e chiede che questa dichiarazione sia iscritta a verbale ».

Particolarmente intensa è stata l'attività del Governo italiano nel settore sociale. Nel periodo di Presidenza italiana sono stati adottati regolamenti per la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti; sono proseguiti nel medesimo periodo i lavori per la riforma del Fondo sociale europeo e quelli relativi ai problemi dell'occupazione.

Nel settore agricolo si sono compiuti progressi non trascurabili e ottenuti risultati di un certo rilievo malgrado le notevoli difficoltà di fondo, unite alla maggior debolezza della nostra agricoltura nell'ambito comunitario, che ha rappresentato un ostacolo al ricavo di benefici corrispondenti a quelli degli altri rami di attività.

La politica agricola comune e la situazione dell'agricoltura italiana nel quadro comunitario sono state oggetto di frequenti critiche da parte di certi settori dell'opposizione al Governo. Sembra quindi opportuno soffermarsi su tale argomento, per illustrare i punti principali della partecipazione italiana alla politica agricola della CEE.

Va innanzitutto osservato, in relazione agli aspetti finanziari di tale politica, che occorre ridimensionare il luogo comune che l'Italia abbia dato più di quanto non abbia ricevuto. È vero che nei primi anni di funzionamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia — e cioè nelle campagne 1962-63, 1963-64 e 1964-65 — sono stati registrati, per le due sezioni del Fondo, dei saldi passivi rispettivamente di miliardi di lire 3,9, 7,8 e 18,1, ma è anche vero che per le campagne 1965-66, 1966-67 e 1967-68 si prevedono saldi attivi

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(i dati non sono ancora definitivi) rispettivamente di miliardi di lire 3,7, 27,2 e 54,6. È quindi evidente che il bilancio complessivo di tutte queste campagne è, per l'Italia, largamente attivo: 55,7 miliardi di lire. Quel che più conta è, poi, che la situazione, dal 1962 ad oggi, mostra una tendenza al miglioramento, tendenza che dovrebbe accentuarsi allorché, entro il 1969, verrà completata la politica agricola comune con la regolamentazione del vino e del tabacco, i due prodotti, cioè, che interessano soprattutto l'Italia.

Gli ultimi due regolamenti agricoli approvati dalla Comunità nell'estate scorsa fissano dei prezzi unici (comunitari) per le carni bovine e per i prodotti del latte, stabiliscono degli interventi sul mercato per mantenere tali prezzi ad un livello sufficientemente remunerativo per i produttori e — grazie soprattutto agli sforzi dell'Italia — prevedono anche alcune norme che faciliteranno soprattutto l'importazione di carni dai Paesi terzi, non appartenenti alla Comunità Economica Europea (dai Paesi dell'Europa orientale, dalla Jugoslavia, dall'Argentina); cosicché, oltre a proteggere gli interessi dei nostri consumatori senza colpire quelli dei nostri produttori, avremo maggiori possibilità di sviluppare i

nostri scambi commerciali con i Paesi terzi con i quali esiste un reciproco interesse a rafforzare le nostre relazioni in tutti i campi.

Nel dare la nostra approvazione a questi accordi per i settori delle carni bovine e dei prodotti del latte siamo riusciti ad evitare che gran parte delle eccedenze di burro già esistenti nella Comunità fosse finanziata comunitariamente, e cioè con la nostra partecipazione. Abbiamo anche ottenuto che se la spesa finanziaria derivante dall'applicazione di questi accordi oltrepasserà i 630 milioni di dollari, gli accordi stessi verranno riveduti insieme a tutta la politica agricola comune.

Viva infine è stata la partecipazione italiana alle attività del Parlamento Europeo.

Il 26 novembre ha avuto luogo il colloquio annuale fra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento delle Comunità Economiche Europee sul tema « prospettive delle Comunità dopo il 1° luglio 1968 ». Il Ministro Medici, come Presidente del Consiglio delle Comunità, ha pronunciato un discorso, cui ha aggiunto un intervento, formulato nella sua qualità di Ministro degli esteri italiano, nel quale è espresso il punto di vista italiano sullo stato attuale della Comunità e delle sue prospettive future (vedi allegato n. 2).

## ALLEGATO I

## MEMORANDUM

Il 19 dicembre 1967, udito il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee, non è stato possibile decidere l'inizio dei negoziati per realizzare l'adesione alle Comunità Europee della Gran Bretagna, della Danimarca, dell'Irlanda e della Norvegia nonostante l'assenso di cinque Paesi membri. Però è stato unanimemente deciso di mantenere all'ordine del giorno le domande di adesione della Gran Bretagna e degli altri tre Paesi.

Il 19 gennaio scorso gli Stati del Benelux hanno diffuso un *memorandum* contenente proposte dirette a favorire il prodursi di condizioni per far riprendere in favorevole esame le domande predette ed il 16 corrente i Governi della Francia e della Germania federale hanno pubblicato una « Dichiarazione », per indicare quanto essi si propongono di fare in ordine alla vita comunitaria ed ai rapporti con altri Paesi europei che hanno, o si propongono di avere, relazioni particolari con le Comunità europee.

Il Governo italiano, tenendo conto di quanto sopra, nello spirito del proprio *memorandum* dell'8 maggio 1964 propone:

1) che nella riunione del 29 corrente del Consiglio delle Comunità Europee, affrontandosi il punto dell'ordine del giorno che reca: " richieste dei Governi del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia e lettera del Governo svedese ", si prendano in esame i documenti diffusi dagli Stati del Benelux e dai Governi della Francia e della Germania federale;

2) che nella stessa riunione si adottino le seguenti decisioni connesse agli obiettivi in appresso indicati.

I. — *Vita normale e processo di fusione delle comunità.*

I sei Governi riaffermano la volontà di continuare il processo d'integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma.

In particolare essi s'impegnano:

— ad attuare, alle scadenze previste, la libera circolazione nell'area comunitaria dei prodotti industriali ed agricoli, e della mano d'opera;

— a continuare l'elaborazione delle misure che conducono verso l'unione economica;

— a consolidare nel corso di quest'anno, nel settore nucleare, le basi del Centro comune definendo le attività che potranno esservi condotte per il futuro, assicurando il proseguimento degli studi relativi alla fusione nucleare ed accertando i limiti e gli impegni di una politica comune dell'approvvigionamento di uranio;

— ad esaminare, al momento opportuno, il rapporto che la Commissione è stata incaricata di presentare circa la fusione delle Comunità.

II. — *Astenzione da misure che approfondiscano il divario con gli Stati presentatori di domanda di adesione alle Comunità.*

i sei Paesi dichiarano:

— che, nell'elaborazione delle misure necessarie a procedere sulla via dell'unione economica, terranno presenti, con opportune consultazioni con i Paesi interessati per via diplomatica o tramite la Commissione delle Comunità europee, la situazione esistente negli Stati candidati e le possibili mutazioni di essa;

— che nel quadro dell'attuazione della unione economica, nel prendere decisioni, specie nei settori della politica comune agricola, commerciale, fiscale, regionale, energetica, industriale, della concorrenza e degli aiuti, essi avranno cura di non aggiungere nuove e gravi difficoltà alla futura adesione alle Comunità europee degli Stati candidati.

III. — *Adozione di misure per ridurre il divario di cui al punto precedente.*

Il Consiglio:

— incarica la Commissione delle comunità di continuare lo studio intrapreso sulle difficoltà e sui vantaggi dell'adesione degli Stati candidati, provvedendo anche ad individuare le modalità e le misure più opportune per conseguire l'obiettivo comune dell'ammissione alle Comunità europee di altri Stati europei, riferendone appena possibile (allegato 1);

— richiede alla Commissione, a norma dell'articolo 3 della « Decisione » relativa al coordinamento della congiuntura negli Stati membri, di proporre le misure più opportune per attuare con l'OCSE un particolare coordinamento delle politiche di congiuntura;

— invita il Comitato monetario a proporre, a norma dell'articolo 14 del suo Statuto, l'organizzazione di riunioni comuni con il Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo.

I sei Governi si dichiarano d'accordo per proporre che alla seconda parte della riunione trimestrale del Consiglio dell'UEO, dedicata all'esame della situazione economica europea, siano invitati anche i Ministri economico-finanziari per attuare un coordinamento della politica congiunturale e monetaria.

IV. — *Armonizzazione tra le misure adottate e lo sviluppo esterno delle Comunità Europee.*

Il Consiglio, allo scopo di mantenere un certo equilibrio fra il progresso della costruzione interna comunitaria, il processo di am-

plimento delle Comunità in Europa e lo sviluppo delle relazioni esterne, decide di adottare, a partire dal 1° luglio prossimo venturo, quando saranno in applicazione le misure necessarie per realizzare nell'area comunitaria la libera circolazione dei prodotti industriali ed agricoli, nonché la libera circolazione della mano d'opera, le deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi e sul lavoro preparatorio per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé; deliberando in un tempo immediatamente successivo sulle altre richieste già avanzate per altre associazioni o altri accordi.

V. — *Sviluppo della politica di unità europea.*

I sei Governi firmatari dei Trattati di Parigi e di Roma, in applicazione dei principi indicati ai punti I, II, III, IV, potrebbero formulare una « Dichiarazione di intenzioni » a proposito dello sviluppo della politica europeistica, sottoscrivibile successivamente anche dai Paesi che hanno chiesto o chiederanno di aderire alle Comunità Europee.

A conclusione dell'esame del *memorandum* degli Stati del Benelux, della dichiarazione franco-tedesca e dell'accoglimento delle proposte contenute nei precedenti punti, a parere del Governo italiano si potrebbe anche esaminare la possibilità di convocare una Conferenza dei Ministri degli esteri degli Stati delle Comunità Europee e degli Stati candidati, con la partecipazione della Commissione delle Comunità Europee, per concordare le modalità di una più approfondita cooperazione fra i loro Governi ai fini dell'unificazione economica e politica dell'Europa.

ALLEGATO II

## « COLLOQUIO » COL PARLAMENTO EUROPEO

(Strasburgo 26 novembre 1968)

*A conclusione del discorso pronunciato nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, il Ministro degli affari esteri italiano, sen. Medici, ha fatto le seguenti dichiarazioni a nome del Governo italiano:*

Signor Presidente,

onorevoli colleghi, vi ho parlato, sinora, nella mia qualità di Presidente di turno del Consiglio delle Comunità.

Ritengo però utile, anzi necessario, in questo incontro annuale esprimere, come Ministro degli affari esteri dell'Italia, qualche considerazione sullo stato attuale delle Comunità e sulle loro prospettive future.

Una prima riflessione: in questi dieci anni in cui ci siamo dedicati a tradurre nella realtà delle opere i Trattati di Roma e di Parigi, abbiamo anticipato importanti scadenze, gettando le basi non reversibili di un'Europa economicamente integrata: abbiamo realizzato l'unione doganale industriale ed agricola e la libera circolazione della manodopera; abbiamo gettato le basi di una programmazione economica a medio termine e di una collaborazione in campo monetario e della libera circolazione dei capitali; abbiamo fuso in gran parte le istituzioni delle tre Comunità; abbiamo stretto rapporti d'associazione e commerciali con i Paesi terzi.

Tutto questo lavoro, onorevoli colleghi, lo abbiamo compiuto insieme, con il valido ausilio della Commissione e del Parlamento, con fede e con senso di responsabilità, superando difficoltà che dobbiamo tutti riconoscere essere state non lievi.

Ma problemi ancor più gravi dovremo affrontare nei prossimi mesi che ancora ci dividono dallo scadere del periodo transitorio previsto dai Trattati: il 31 dicembre 1969.

Dobbiamo, infatti, constatare che in questi anni - a parte i progressi nell'integrazione

dei mercati agricoli, che, tuttavia, sarà oggetto di un profondo riesame - ci siamo soprattutto dedicati ai problemi tariffari e doganali, che ora ci appaiono essere i più facili di fronte alle politiche economiche d'integrazione: dalla politica industriale a quella sociale, dalla politica dei trasporti a quella fiscale, dalla cooperazione scientifica e tecnica alla politica regionale, dalla politica della energia al diritto di stabilimento, alla società commerciale europea, al « brevetto europeo », al rafforzamento della cooperazione in campo finanziario, monetario, della congiuntura.

Si tratta, onorevoli colleghi, di problemi la cui soluzione inciderà profondamente sulle strutture economiche, sociali, amministrative dei nostri Paesi: la loro soluzione richiede non solo una volontà politica comune ma anche una visione che oltrepassa i limiti geografici attuali delle nostre Comunità e che investe la posizione e il destino dell'Europa nel mondo.

Noi pensiamo che queste politiche d'integrazione - alcune esplicitamente coperte dai Trattati, altre solo indirettamente, altre affatto - troverebbero una più valida base in una Comunità Europea ampliata poiché è evidente - e lo constatiamo tutti i giorni ed in tutte le sedi internazionali - che l'Europa dei Sei non ha quelle dimensioni geografiche, produttive e tecnologiche che sole le consentirebbero di svolgere un ruolo autonomo ed equilibratore sulla scena internazionale.

Abbiamo sottoscritto dei Trattati che sono aperti a tutti i Paesi europei disposti ed in grado di assumersi gli obblighi e di perseguire gli obiettivi - economici e politici - di questi Trattati; e siamo da tempo, da troppo tempo, in presenza di domande di adesione alle nostre Comunità di Paesi sulla cui « vocazione europea » ormai non possono essere più espresi dubbi. Ho detto « ormai ».

Si afferma che un ampliamento delle nostre Comunità condurrebbe ad una situazione completamente diversa da quella ipotizzata



dai firmatari dei Trattati di Roma e di Parigi e ad una battuta d'arresto nel processo d'integrazione del nostro continente.

Il Governo italiano non è di questo parere: noi vediamo un nesso logico tra il rafforzamento interno della nostra Comunità ed il suo ampliamento; e questo nesso ci appare evidente nel momento in cui siamo chiamati ad affrontare i problemi posti dalle politiche economiche d'integrazione.

Noi siamo pronti ad esaminare costruttivamente un programma di lavoro sullo sviluppo interno delle Comunità: potremmo avere, forse, qualche perplessità sull'ordine di precedenza da dare a questo o a quel problema, ma non abbiamo dubbi né esitazioni sulla necessità di portare avanti, con ritmo sostenuto, il rafforzamento ed il completamento delle nostre Comunità.

Questa nostra posizione l'abbiamo ripetutamente espressa e la riteniamo non contraddittoria rispetto alla necessità di prevedere, sin da ora, meccanismi e procedure destinati a realizzare l'ampliamento delle Comunità stesse.

Ci rendiamo conto che, in argomento, esistono delle divergenze di valutazione: queste divergenze noi non le ignoriamo, né vogliamo perseguire una politica del « tutto o niente » che sarebbe del tutto fuori dalla realtà, consci come siamo della necessità di preservare e di preparare l'avvenire dell'unità europea. Abbiamo chiesto intanto l'adozione di misure parziali, di procedure provvisorie che facilitino e preparino l'ampliamento delle nostre Comunità: abbiamo suggerito uno schema, minimo ed unitario, in tre punti:

— delle « intese commerciali », nel settore industriale ed agricolo, che siano significative nel loro contenuto, che siano conformi all'articolo XXIV del GATT, che siano concepite nella prospettiva delle future adesioni e quindi limitate ai quattro Paesi europei che hanno avanzato domanda in questo senso;

— una collaborazione scientifica e tecnologica allargata agli altri Paesi europei;

— una procedura di contatti fra le Comunità ed i Paesi candidati all'adesione, allo

scopo di non approfondire i divari già esistenti fra i Paesi europei ma, al contrario, di attenuarli.

Questo è lo « schema » minimo che abbiamo accettato.

La formula che abbiamo indicato ci sembra la più adatta — nelle circostanze attuali — a salvaguardare non solo il rafforzamento ma anche l'auspicato ampliamento delle Comunità. Infatti non vediamo come, in assenza di una qualsiasi procedura di consultazione con i Paesi candidati all'adesione su quelli che saranno i fondamentali sviluppi interni delle Comunità, si possa non solo mantenere vivo l'interesse dei Paesi candidati a far parte, un giorno, delle nostre Comunità, ma anche tenere aperta una prospettiva che noi continuiamo a ritenere come l'unica valida per poter realizzare insieme il rafforzamento della Comunità ed il suo sviluppo.

Desidero, infine, sottolineare che lo sviluppo ed il completamento dell'integrazione economica dei sei Paesi membri delle Comunità non possono essere disgiunti da un parallelo progresso nel campo istituzionale: noi riteniamo che, per un equilibrato sviluppo della vita comunitaria, sia necessario affrontare il problema delle funzioni e dei poteri del Parlamento Europeo, ivi compresa l'approvazione del progetto, elaborato dall'Assemblea fin dal 1960, il quale prevede — conformemente ai Trattati — l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme.

Questa è la nostra posizione sui maggiori e più urgenti problemi comunitari: è una posizione che noi riteniamo tale da costituire la base per la formazione di una volontà unanime, senza la quale corrono il rischio di essere compromessi i successi, vorrei aggiungere, i grandi successi che abbiamo finora raggiunto e lo stesso avvenire dell'Europa.

È necessario, è urgente, nell'interesse dell'Europa ma anche della distensione e della pace, che si proceda, con ferma volontà, sulla via dell'integrazione politica ed economica europea.

PAGINA BIANCA